

ALLEGATO 1

ELENCO ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON EMISSIONI IN ATMOSFERA

AOO - ATTIVITÀ CONNESSE CON ZOOTECCIA E AGRICOLTURA

- A01 - ALLEVAMENTI SUINICOLI
- A02 - ALLEVAMENTI AVICOLI
- A03 - ALLEVAMENTI BOVINI
- A04 - ALLEVAMENTI MISTI
- A05 - AZIENDE PRODUTTIVE UOVA
- A06 - COLTIVAZIONI DI FIORI E ORTAGGI IN SERRE RISCALDATE

B00 - ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

- B01 - PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA, DI SEMI E FRUTTI OLEOSI
- B02 - PRODUZIONE VINI
- B03 - PRODUZIONE E RAFFINAZIONE ZUCCHERO
- B04 - PRODUZIONE MANGIMI
- B05 - ESSICCAZIONE FORAGGIO E CEREALI
- B06 - MOLITURA CEREALI
- B07 - TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE FRUTTA, ORTAGGI E FUNGHI
- B08 - ESSICCAZIONE, LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO TABACCO
- B09 - SBARCO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE CEREALI
- B10 - PRODUZIONE DI ALCOOL ETILICO E ACQUAVITI
- B11 - PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO SUCCHI DI FRUTTA, BIBITE E ACQUE MINERALI
- B12 - PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO BIRRA

C00 - ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE CARNI E PRODOTTI ITTICI

- C01 - MACELLAZIONE BOVINI, EQUINI, OVINI, POLLAME, CONIGLI E SELVAGGINA
- C02 - TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE CARNI
- C03 - TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE PRODOTTI ITTICI
- C04 - PRODUZIONE DI FARINE PROTEICHE DA SOTTOPRODOTTI DI MACELLAZIONE CARNI (CARNI, OSSA, SANGUE, PELLE)
- C05 - PRODUZIONE DI FARINE PROTEICHE DA SOTTOPRODOTTI DI LAVORAZIONE PRODOTTI ITTICI
- C06 - PRODUZIONE GRASSI
- C07 - PRODUZIONE LARVE PER LA PESCA

D00 - INDUSTRIE ALIMENTARI

- D01 - TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE LATTE
- D02 - PRODUZIONE FORMAGGI
- D03 - PRODUZIONE DI PASTA ALIMENTARE
- D04 - PRODUZIONE DI PANE, PASTICCERIA, BISCOTTI
- D05 - PRODUZIONE GELATI
- D06 - PRODUZIONE ALIMENTI DIETETICI PER L'INFANZIA
- D07 - TORREFAZIONE E TOSTATURA ORZO, CACAO E CAFFE'
- D08 - PRODUZIONE DI LIQUORI E AMARI
- D09 - PRODUZIONE INDUSTRIALE PASTI PER COMUNITA'

E00 - INDUSTRIE TESSILI E D'ABBIGLIAMENTO

- E01 - FILATURA, TESSITURA E TINTEGGIATURA DELLA LANA E FIBRE ASSIMILATE
- E02 - FILATURA, TESSITURA E TINTEGGIATURA DEL COTONE E FIBRE ASSIMILATE
- E03 - FILATURA, TESSITURA E TINTEGGIATURA DELLA CANAPA, DEL LINO DEL RAMIE' E DELLE FIBRE DURE
- E04 - FILATURA, TESSITURA E TINTEGGIATURA DELLA SETA E DELLE FIBRE CHIMICHE ASSIMILATE
- E05 - FILATURA, TESSITURA E TINTEGGIATURA DELLA JUTA PURA O MISTA AD ALTRE FIBRE
- E06 - PRODUZIONE DI MAGLIA, MAGLIERIA E CALZE
- E07 - PRODUZIONE ARAZZI, TAPPETI E MOQUETTES
- E08 - PRODUZIONE DI ABITI ED ALTRI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO
- E09 - PRODUZIONE DI FELTRI
- E10 - PRODUZIONE DI CORDAMI E SPAGHI
- E11 - PRODUZIONE DI MANUFATTI E TESSUTI ELASTICI
- E12 - STAMPA DI TESSUTI E ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO IN GENERE
- E13 - LAVAGGIO A VAPORE DI TESSUTI ED ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO IN GENERE
- E14 - LAVAGGIO A SECCO DI TESSUTI ED ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO IN GENERE
- E15 - CONCIA E TINTURA DELLE PELLI E DEL CUIOIO
- E16 - PRODUZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E CUIOIO
- E17 - PRODUZIONE DI CALZATURE IN PELLE
- E18 - PRODUZIONE DI PELLICCE

FOO - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEL MOBILE IN LEGNO

- F01 - PREPARAZIONE INDUSTRIALE DEL LEGNO
- F02 - PRODUZIONE DI ELEMENTI DI CARPENTERIA E FALEGNAMERIA IN LEGNO
- F03 - PRODUZIONE DI: PANNELLI TRUCIOLARI E DI FIBRE LEGNOSE, COMPENSATI, AGGLOMERATI, LAMELLARI, LAMINATI, METALLIZZATI, ECC..
- F04 - PRODUZIONE DI ELEMENTI PER LA COSTRUZIONE DI PAVIMENTI IN LEGNO
- F05 - PRODUZIONI DI IMBALLAGGI IN LEGNO
- F06 - PRODUZIONE DI MOBILI E ARTICOLI DI ARREDAMENTO IN LEGNO
- F07 - PRODUZIONE DI OGGETTI VARI IN LEGNO

- F08 - PRODUZIONE DI SPAZZOLE, SCOPE E PENNELLI
- F09 - PRODUZIONE DI ARTICOLI IN SUGHERO, PAGLIA E GIUNCO
- F10 - LUCIDATURA, LACCATURA E DORATURA OGGETTI E MOBILI
- F11 - PRODUZIONE DI INFISSI, PORTE E FINESTRE IN LEGNO
- F12 - PRODUZIONE COFANI IN LEGNO

G00 - INDUSTRIA CARTARIA, CARTOTECNICA, GRAFICA ED EDITORIALE

- G01 - PRODUZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE
- G02 - LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE CARTA E CARTONE
- G03 - STABILIMENTI ARTI GRAFICHE (TIPOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA)
- G04 - EDITORIA E STAMPA LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI
- G05 - PRODUZIONE DI CARTA DA PARATI

H00 - INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

- H01 - PRODUZIONE DI PNEUMATICI
- H02 - PRODUZIONE DI TUBI IN GOMMA O MATERIE PRIME
- H03 - PRODUZIONE DI OGGETTI IN GOMMA O MATERIE PLASTICHE
- H04 - PRODUZIONE DI LASTRE, PANNELLI E PROFILATI A BASE DI MATERIE PLASTICHE ESTRUSE
- H05 - PRODUZIONE DI OGGETTI A BASE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE
- H06 - PRODUZIONE E STAMPA DI FILM PLASTICI
- H07 - CALANDRATURA, SPALMATURA E STAMPA DI RESINE TERMOPLASTICHE
- H08 - PRODUZIONE E STERILIZZAZIONE DI ARTICOLI MEDICALI A BASE DI MATERIE PLASTICHE
- H09 - PRODUZIONE DI MANUFATTI A BASE DI MATERIE PLASTICHE RINFORZATE (VETRORESINA)
- H10 - CAVI E CONDUTTORI ISOLATI
- H11 - PRODUZIONE DI SPAZZOLE SCOPE E PENNELLI

I00 - INDUSTRIA CERAMICA

- I01 - PRODUZIONE DI OGGETTI IN CERAMICA PER USO DOMESTICO ED ORNAMENTALE
- I02 - PRODUZIONE DI OGGETTI IN CERAMICA PER USI TECNICI ED INDUSTRIALI
- I03 - PRODUZIONE DI REFRATTARI
- I04 - PRODUZIONE DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
- I05 - PRODUZIONE DI OGGETTI IGIENICO-SANITARI
- I06 - ATTIVITÀ DI DECORO DI PIASTRELLE, RIVESTIMENTI ED OGGETTI ARTISTICI
- I07 - PRODUZIONE DI SMALTI E COLORANTI PER INDUSTRIA CERAMICA

L00 - INDUSTRIA DEL VETRO

- L01 - PRODUZIONE DI VETRO PIANO
- L02 - PRODUZIONE DI VETRO CAVO
- L03 - PRODUZIONE DI VETRO TECNICO INDUSTRIALE
- L04 - PRODUZIONE DI FIBRE DI VETRO
- L05 - LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI VETRO PIANO
- L06 - LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI VETRO CAVO
- L07 - PRODUZIONE DI MOLE ED ALTRI CORPI ABRASIVI APPLICATI
- L08 - PRODUZIONE DI LANA DI ROCCIA

M00 - INDUSTRIA DEI MATERIALI E PRODOTTI PER L'EDILIZIA

- M01 - PRODUZIONE DI CEMENTO
- M02 - PRODUZIONE DI CALCE
- M03 - PRODUZIONE DI GESSO
- M04 - PRODUZIONE DI LATERIZI
- M05 - PRODUZIONE DI ARGILLA ESPANSA
- M06 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CEMENTO-AMIANTO
- M07 - PRODUZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN CALCESTRUZZO
- M08 - PRODUZIONE DI PANNELLI ED ELEMENTI PREFABBRICATI IN GESSO
- M09 - PRODUZIONE DI CALCESTRUZZI (CENTRALI DI BETONAGGIO)
- M10 - PRODUZIONE DI LASTRE E MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO
- M11 - PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI
- M12 - PRODUZIONE DI COPERTURA IMPERMEABILI A BASE DI ASFALTI E BITUMI

N00 - INDUSTRIA CHIMICA

- N01 - PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE ED ELASTOMERI
- N02 - PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI
- N03 - PRODUZIONE E FORMULAZIONE DI PESTICIDI E FITOFARMACI
- N04 - PRODUZIONE DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI
- N05 - PRODUZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PRIMARIE ORGANICHE ED INORGANICHE
- N06 - PRODUZIONE DI FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE
- N07 - PRODUZIONE DI PRODOTTI ELETTROCHIMICI ED ELETTROTERMICI
- N08 - PRODUZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE SECONDARIE ORGANICHE ED INORGANICHE
- N09 - PRODUZIONE DI COLLE, MASTICI, PITTURE, VERNICI ED INCHIOSTRI DA STAMPA

**O00 - INDUSTRIA FARMACEUTICA E DEI PRODOTTI CHIMICI PER
USO DOMESTICO**

- O01 - PRODUZIONE DI SOSTANZE FARMACEUTICHE DI BASE (PRINCIPI
ATTIVI)
- O02 - PRODUZIONE DI SPECIALITA' FARMACEUTICHE
- O03 - PRODUZIONE DI OLI ESSENZIALI ED AROMI NATURALI E SINTETICI
- O04 - PRODUZIONE DI SAPONI E DETERGENTI SINTETICI
- O05 - PRODUZIONE DI PROFUMI E COSMETICI
- O06 - PRODUZIONE DI SPECIALITA' PER USO DOMESTICO

P00 - INDUSTRIA PETROLIFERA

- P01 - PRODUZIONE DI COMBUSTIBILI E CARBURANTI
- P02 - PRODUZIONE DI NEROFUOMO
- P03 - PRODUZIONE DI OLI LUBRIFICANTI
- P04 - PRODUZIONE DI SOLVENTI
- P05 - PRODUZIONE DI EMULSIONI DI BITUME, DI CATRAME E LEGANTI
PER USO STRADALE
- P06 - DEPOSITI DI PRODOTTI PETROLIFERI
- P07 - MISCELAZIONE DI GAS PETROLIFERI LIQUEFATTI (G.P.L.) E LORO
IMBOTTIGLIAMENTO

Q00 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

- Q01 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
- Q02 - COGENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE

R00 - ATTIVITÀ DI SERVIZIO

- R01 - INCENERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- R02 - INCENERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI
- R03 - INCENERIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI
- R04 - ESSICCAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE
- R05 - TRATTAMENTI DI DEPURAZIONE ACQUE
- R06 - DISCARICHE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- R07 - TRATTAMENTO DI RIFIUTI
- R08 - LAVANDERIE INDUSTRIALI
- R09 - CREMAZIONE SALME
- R10 - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI R.T.N.
- R11 - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI R.S.
- R12 - COMPRESSIONE E DISIDRATAZIONE GAS METANO
- R13 - DISTRIBUZIONE GAS METANO

S00 - INDUSTRIA METALLURGICA

- S01 - FUSIONE DI ACCIAIO
- S02 - FUSIONE DI GHISA
- S03 - FUSIONE E PRESSOFUSIONE DI METALLI NON FERROSI E LEGHE
- S04 - FUCINATURA, STAMPAGGIO, IMBUTITURA, TRANCIATURA E LAVORAZIONE A SBALZO DEI METALLI
- S05 - SINTERIZZAZIONE DEI METALLI E LORO LEGHE
- S06 - PRODUZIONE DI TUBI SALDATI E SENZA SALDATURA
- S07 - PRODUZIONE DI FILI ED ARTICOLI DI FILO D'ACCIAIO
- S08 - TRATTAMENTO TERMICO SUPERFICIALE DEI METALLI
- S09 - PRODUZIONE DI ANIME E STAMPI PER FONDERIA

T00 - INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE E MATERIALE MECCANICO, ELETTRO MECCANICO ED ELETTRONICO

- T01 - COSTRUZIONE DI MOBILI METALLICI
- T02 - PRODUZIONE DI MINUTERIE METALLICHE ED AFFINI
- T03 - COSTRUZIONE DI CARPENTERIA METALLICA ED AFFINI
- T04 - PRODUZIONE DI IMBALLAGGI METALLICI
- T05 - PRODUZIONE DI TUBETTI ED IMBALLAGGI RIGIDI IN ALLUMINIO
- T06 - PRODUZIONE DI MACCHINE UTENSILI ED OPERATRICI
- T07 - PRODUZIONE DI COMPONENTI ED APPARECCHIATURE PNEUMATICHE E OLEODINAMICHE
- T08 - PRODUZIONE DI MACCHINE MOTRICI E ORGANI DI TRASMISSIONE
- T09 - PRODUZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE E MEZZI DI SOLLEVAMENTO
- T10 - PRODUZIONE DI APPARECCHI ELETTRODOMESTICI
- T11 - VERNICIATURA DI PARTICOLARI, PEZZI ED APPARECCHIATURE
- T12 - TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI
- T13 - PRODUZIONE DI APPARECCHI RADIORICEVENTI E TELEVISORI
- T14 - PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE E COMPONENTI ELETTRONICI

U00 - INDUSTRIA DEI MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA

- U01 - PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI
- U02 - PRODUZIONE DI CICLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI
- U03 - PRODUZIONE DI TRATTRICI E MACCHINE AGRICOLE
- U04 - PRODUZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO
- U05 - PRODUZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E CARROZZERIE SPECIALI
- U06 - COSTRUZIONE E RIPARAZIONE AERONAVI
- U07 - COSTRUZIONE DI MEZZI NAUTICI PER IL TRASPORTO, PER LA PESCA E DA DIPORTO
- U08 - VERNICIATURA DI PARTICOLARI E DI MEZZI DI TRASPORTO

V00 - ALTRE ATTIVITÀ ED INDUSTRIE VARIE

- V01 - RESTAURO MOBILI
- V02 - PULIZIA A SECCO DI ABITI E TESSUTI
- V03 - PULIZIA A SECCO DI PELLI E PELLICCE
- V04 - LAVAGGIO A VAPORE DI LENZUOLI, TOVAGLIE, ASCIUGAMANI
- V05 - ELIOGRAFIA
- V06 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI VEICOLI E MOTOCICLI
- V07 - RISTORAZIONE E PREPARAZIONE PASTI
- V08 - SVILUPPO E STAMPA DI FOTOGRAFIE
- V09 - FRIGGITORIA E ROSTICCERIA
- V10 - FABBRICAZIONE PROTESI DENTARIE
- V11 - FABBRICAZIONE ARTIGIANALE DI GIOIELLI ED OGGETTI IN ORO ED ARGENTO
- V12 - RIPARAZIONE SCARPE
- V13 - RILEGATURA LIBRI
- V14 - PULIZIA DI OGGETTI IN METALLO
- V15 - FABBRICAZIONE OGGETTI IN FERRO BATTUTO
- V16 - COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI

ALLEGATO 2

CRITERI GENERALI

2.1 VALORI LIMITE DI EMISSIONE

- 2.1.1 - La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione;
- 2.1.2 - I valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume dell'effluente gassoso emesso) e in portata (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);
- 2.1.3 - La concentrazione si esprime di norma in $\text{mg} \cdot \text{m}^{-3}$ e la portata si esprime di norma in $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ (N.B. fino all'entrata in vigore del decreto prorogato con _____ del _____ sarà possibile esprimere tali grandezze (concentrazione e portata) con unità di misura diverse da quelle sopra indicate);
- 2.1.4 - I volumi si intendono sempre calcolati, ove non diversamente specificato, alle condizioni di riferimento di 273 K e 0,101 MPa (0 °C e 1 ATM);
- 2.1.5 - I valori limite di emissione devono essere rispettati contemporaneamente in tutte le condizioni di esercizio delle lavorazioni o impianti da cui provengono le emissioni, con esclusione dei periodi di attivazione e messa a regime.

2.2 PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

- 2.2.1 - I punti di misura e campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei limiti di emissione devono essere posizionati e dimensionati in accordo con quanto specificamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM. M.U. 422;
- 2.2.2 - L'accessibilità ai punti di misura deve essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro (D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56).

2.3 METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- 2.3.1 - I metodi di prelievo ed analisi di riferimento da utilizzare per la verifica dei valori prescritti nelle autorizzazioni, fatte salve eventuali diverse determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 3), comma 2), punto b) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 sono i metodi adottati dall'U.N.I.CHIM.;

- 2.3.2 - Metodi di provata validità tecnica, diversi da quelli indicati al punto precedente, potranno essere utilizzati qualora sia impossibile procedere alla determinazione dei valori di emissione con i metodi adottati dall'U.N.I.CHIM.;
- 2.3.3 - Per la scelta dei punti di misura e di campionamento e per la determinazione della Velocità e della portata dei flussi gassosi convogliati si farà riferimento ai metodi U.N.I.CHIM. M.U. 422 e M.U. 467;
- 2.3.4. - Il numero minimo e la durata dei campionamenti per ogni fase di un settore produttivo, sono quelli indicati nell'allegato 4) della presente deliberazione;
- 2.3.5 - La fissazione del numero minimo e della durata dei campionamenti necessari alla caratterizzazione di una certa fase produttiva, ove non diversamente specificato nel capitolo 3) della presente pubblicazione, dovranno essere stabiliti facendo riferimento a quanto indicato nel manuale U.N.I.CHIM. n. 158/1988.

2.4 VALUTAZIONE DEI RISULTATI E RISPETTO DEI VALORI LIMITE

- 2.4.1 - La valutazione dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti nelle emissioni dovrà essere effettuata, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 3) comma 2) punto b) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 considerando il valore medio dei risultati ottenuti dall'analisi dei campioni prelevati;
- 2.4.2 - Un valore limite di emissione si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dei risultati ottenuti dall'analisi dei campioni prelevati.

2.5 CONVOGLIAMENTO DELLE EMISSIONI E ALTEZZA DEI CAMINI

- 2.5.1 - Le emissioni che provengono da apparecchiature di processo o che servono al miglioramento degli ambienti di lavoro devono, anche dopo depurazione, essere convogliate in atmosfera.
Ai fini di una riduzione del numero complessivo di punti di emissione di un determinato impianto possono essere unificati più punti di emissione in un unico camino solo quando gli inquinanti presenti sono dello stesso tipo (materiale particolato, sostanze organiche come fumi, gas o vapori, sostanze inorganiche, odori);
- 2.5.2 - Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini dotati di idonei punti di misura, non è ammesso lo scarico in atmosfera attraverso ventole a parete, torrioni o cupolini di aerazione, porte o finestre;
- 2.5.3 - Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle indicate al precedente punto 2.5.2 solo per motivi di sicurezza e secondo le puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della USL competente per territorio;
- 2.5.4 - I camini devono possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni

ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

2.5.5 - L'altezza dei camini non deve in nessun caso essere considerata elemento sostitutivo di possibili soluzioni di contenimento delle emissioni inquinanti, quali modifiche al ciclo produttivo, sostituzione di materie prime e adozione di impianti di abbattimento;

2.5.6 - I Comitati tecnici Provinciali e il Comitato Tecnico Circondariale di cui all'art. 9 della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, valutano l'opportunità di prescrivere, tenuto conto della:

- 1) vicinanza degli insediamenti abitativi
- 2) tipologia degli insediamenti produttivi
- 3) quantità e qualità delle emissioni
- 4) meteorologia locale

una idonea altezza dei camini al fine di favorire una buona dispersione degli inquinanti in atmosfera.

CAPITOLO 3

MIGLIORE TECNOLOGIA

3.1 - INDICAZIONI DI TIPO GENERALE

- 3.1.1 - Per migliore tecnologia si intende un sistema tecnologico, adeguatamente verificato e sperimentato, in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa, del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso.
- 3.1.2 - Nel presente allegato sono indicate le migliori tecnologie adottabili per l'abbattimento degli inquinanti presenti negli effluenti gassosi e i parametri costruttivi e di funzionamento dei sistemi tecnologici già da tempo individuati ed adottati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia Romagna.
- 3.1.3 - I parametri costruttivi e di funzionamento dei sistemi tecnologici di seguito riportati, sono solo indicativi per una valutazione di massima degli impianti di abbattimento proposti e devono essere considerati come rappresentativi di una realtà tecnica attuale ed aggiornabili in accordo con l'evoluzione della tecnologia.
- 3.1.4 - I Comitati Tecnici Provinciali e il Comitato tecnico Circondariale di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36 devono, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, verificare la rispondenza degli impianti proposti ai valori indicati nel presente capitolo.
- 3.1.5 - I Comitati Tecnici Provinciali e il Comitato tecnico Circondariale di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 valutano l'opportunità di prescrivere l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento.

3.2 - IMPIANTI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI IN FORMA PARTICELLARE

I parametri costruttivi e di funzionamento dei sistemi tecnologici per l'abbattimento degli inquinanti presenti negli effluenti gassosi sono indicati facendo riferimento ad unità di misura di uso corrente e alle corrispondenti unità di misura del Sistema Internazionale.

3.2.1 - FILTRI A MANICHE O TASCHE

I parametri caratteristici di tali apparecchiature sono:

Velocità di filtrazione:

Con sistemi di pulizia a scuotimento meccanico e mezzo filtrante a maniche tasche di tessuto con grammatura di 200-400 g.m²

0,8 - 1,2 m/min 0,01 - 0,02 m.s⁻¹

Con sistemi di pulizia ad aria compressa in contro corrente e mezzo filtrante a maniche o tasche di feltro con grammature di 400-600 g.m⁻²

3.2.2 - PRECIPITATORI ELETTROSTATICI A FILO E PIASTRE

I parametri caratteristici di tali apparecchiature sono:

Superficie specifica di captazione:

Superficie di captazione per metro cubo di portata di effluente gassoso da trattare.

1,6 - 2,3 m².min/m³ 50 - 140 s.m⁻¹

Distanza tra le piastre:

20 - 50 cm 0,2 - 0,5 m

Numero di campi:

1 - 8 1 - 8

Velocità di attraversamento effluente gassoso:

70 - 150 m/min 1,2 - 2,5 m.s⁻¹

Tempo di permanenza:

1 - 15 s 1 - 15 s

Tensione applicata:

40 - 120 kV 40 - 120 kV

Perdite di carico:

6 - 25 mmH₂O 0.06 - 0.25 kPa

3.2.3 - ABBATTITORI AD UMIDO TIPO "VENTURI SCRUBBER"

Velocità dell'effluente gassoso nella sezione di gola:

50 - 120 m/s

50 - 120 m.s⁻¹

Portata di liquido di lavaggio per ogni m3 di effluente gassoso:

0,7 - 2,7 l

0,0007 - 0,0027 m³.s⁻¹

Sistema di captazione di particelle di liquido:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle dimensioni delle particelle del liquido di lavaggio.

Perdite di carico totali:

450 - 1300 mmH₂O

4,5 - 12,5 kPa

- 3.2.4** - Altri abbattitori diversi da quelli indicati ai precedenti punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, purchè in grado di operare una riduzione non inferiore al 90 % in massa del materiale in forma particellare presente nell'effluente gassoso.
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti produttivi simili a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione.

3.3 - IMPIANTI PER L'ABBATTIMENTO DI SOSTANZE ORGANICHE SOTTO FORMA DI GAS O VAPORI

L'abbattimento degli inquinanti presenti negli effluenti gassosi sono indicati facendo riferimento ad unita' di misura di uso corrente e alle corrispondenti unita' di misura del Sistema Internazionale.

3.3.1 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO SOTTILE SENZA RIGENERAZIONE ANNESSA

Temperatura di funzionamento:

< 40 C < 313 K

Umidita' relativa dell'effluente gassoso:

< 50 % < 50 %

Capacita di adsorbimento o di lavoro:

Peso di Sostanze Organiche Volatili adsorbite per 100 kg di carbone attivo.

12 - 20 kg 12 - 20 kg

Velocità superficiale dell'effluente gassoso:

9 - 15 m/min 0,15 - 0,25 m.s⁻¹

Spessore dei pannelli:

1,5 - 2,5 cm 0,015 - 0,025 m

Tempo di contatto:

> 0,03 s > 0,03 s

Frequenza di sostituzione del carbone:

Specifica e variabile in funzione alle caratteristiche e ai quantitativi degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso da trattare.

Perdita di carico per metro di spessore di letto adsorbente:

250 - 500 mmH₂O 2,4 - 2,8 kPa

3.3.2 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO SENZA RIGENERAZIONE ANNESSA

Temperatura di funzionamento:

< 40 °C < 313 K

Umidità relativa dell'effluente gassoso:

< 50 % < 50 %

Capacità di adsorbimento o di lavoro:

Peso di Sostanze Organiche Volatili adsorbite per 100 kg di carbone attivo.

12 - 20 kg 12 - 20 kg

Velocità superficiale dell'effluente gassoso:

15 - 30 m/min 0,25 - 0,50 m.s⁻¹

Spessore del letto:

50 - 100 cm 0,5 - 1,0 m

Tempo di contatto:

> 1 s > 1 s

Frequenza di sostituzione del carbone:

Specifica e variabile in funzione alle caratteristiche e ai quantitativi degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso da trattare.

Perdita di carico per metro di spessore di letto adsorbente:

200 - 800 mmH₂O 2,0 - 8,0 kPa

3.3.3 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO CON RIGENERAZIONE ANNESSA

Temperatura di funzionamento:

< 40 C < 313 K

Umidita' relativa dell'effluente gassoso:

< 50 % < 50 %

Capacita di adsorbimento o di lavoro:

Peso di Sostanze Organiche Volatili adsorbite per 100 kg di carbone attivo.

6 - 10 kg 6 - 10 kg

Velocità superficiale dell'effluente gassoso:

15 - 30 m/min 0,25 - 0,50 m.s⁻¹

Spessore del letto:

50 - 100 cm 0,5 - 1,0 m

Tempo di contatto:

> 1 s > 1 s

Frequenza della fase di rigenerazione:

Specifica e variabile in funzione alle caratteristiche e ai quantitativi degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso da trattare e al tipo di rigenerazione.

Perdita di carico per metro di spessore di letto adsorbente:

200 - 800 mmH₂O 2,0 - 8,0 kPa

3.3.4 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FLUIDO

Temperatura di funzionamento:

< 40 C < 313 K

Umidita' relativa dell'effluente gassoso:

< 50 %

< 50 %

Capacità di adsorbimento o di lavoro:

Peso di Sostanze Organiche Volatili adsorbite per 100 kg di carbone attivo.

8 - 12 kg

8 - 12 kg

Velocità superficiale dell'effluente gassoso:

> 75 m/min

> 1,25 m.s⁻¹

Temperatura del fluido di rigenerazione:

95 - 250 C

358 - 523 K

Perdita di carico totali:

60 - 180 mmH₂O

0,6 - 1,8 kPa

3.3.5 - IMPIANTI DI COMBUSTIONE TERMICA

Temperatura di esercizio.

600 - 1300 C

873 - 1573 K

Velocità dell'effluente gassoso:

6 - 15 m/s

6 - 15 m.s⁻¹

Tempo di permanenza:

0,3 - 1 s

0,3 - 1 s

Perdite di carico:

50 - 250 mmH₂O

0,5 - 2,5 kPa

3.3.6 - IMPIANTI DI COMBUSTIONE CATALITICA

Temperatura di esercizio.

300 - 600 C 513 - 873 K

Volume di catalizzatore:

Volume di catalizzatore per m³ di portata di effluente gassoso da trattare.

60 - 120 l.min/m³ 0,06 - 0,12 m³

Spessore del letto:

20 - 60 cm 0,2 - 0,6 m

Velocità di attraversamento del letto:

1,8 - 10,5 m/s 1,8 - 10,5 m.s⁻¹

Tempo di permanenza:

0,06 - 0,3 s 0,06 - 0,3 s

Tipo di bruciatore:

modulante modulante

Perdite di carico:

50 - 180 mmH₂O 0,5 - 1,7 kPa

3.3.7 - IMPIANTI DI ASSORBIMENTO A PIATTI**Numero di piatti:**

> 1 > 1

Portata di liquido di lavaggio:

Portata di liquido per ogni m³.s⁻¹ di effluente gassoso da trattare.

3.0 - 7.0 l/s 0,003 - 0,007 m³.s⁻¹

Velocità dell'effluente gassoso:

1 - 3 m/s 1 - 3 m.s⁻¹

Tempo di contatto:

0,4 - 0,6 s 0,4 - 0,6 s

Tipo e quantitativo di liquido di lavaggio:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle caratteristiche degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Sistema di captazione di particelle di liquido:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle dimensioni delle particelle del liquido di lavaggio.

Perdite di carico totale:

30 - 180 mmH₂O 0,4 - 1,8 kPa

3.3.8 - IMPIANTI DI ASSORBIMENTO A CORPI DI RIEMPIMENTO

Altezza del riempimento:

> 1 m > 1 m

Portata del liquido di lavaggio per ogni m³.s⁻¹ di portata di effluente gassoso:

0,8 - 10.0 l/s 0,0008 - 0,01 m³.s⁻¹

Tempo di contatto:

0,4 - 0,6 s 0,4 - 0,6 s

Velocità dell'effluente gassoso nel letto:

2 - 3 m/s 2 - 3 m.s⁻¹

Tipo e quantitativo di liquido di lavaggio:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle caratteristiche degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Sistema di captazione di particelle di liquido:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle dimensioni delle particelle del liquido di lavaggio.

Perdite di carico totale:

50 - 180 mmH₂O 0,5 - 1,8 kPa

- 3.3.9 - Altri abbattitori diversi da quelli indicati ai precedenti punti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8 purchè in grado di operare una riduzione non inferiore al 90 % in massa del materiale in forma particellare presente nell'effluente gassoso.**
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti produttivi similari a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione.

3.4 - IMPIANTI PER L'ABBATTIMENTO DI SOSTANZE INORGANICHE SOTTO FORMA DI GAS O VAPORI

I parametri costruttivi e di funzionamento dei sistemi tecnologici per l'abbattimento degli inquinanti presenti negli effluenti gassosi sono indicati facendo riferimento ad unità di misura di uso corrente e alle corrispondenti unità di misura del Sistema Internazionale.

3.4.1 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO A SPRUZZO

Portata di liquido di lavaggio:

Portata di liquido per ogni $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ di effluente gassoso da trattare.

4.0 - 14.0 l/s 0,004 - 0,014 $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

Velocità dell'effluente gassoso:

1 - 3 m/s 1 - 3 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

Tempo di contatto:

0,4 - 0,6 s 0,4 - 0,6 s

Tipo e quantitativo di liquido di lavaggio:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle caratteristiche degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Sistema di captazione di particelle di liquido:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle dimensioni delle particelle del liquido di lavaggio.

Perdite di carico totale:

12 - 50 mmH_2O 0,1 - 0,5 kPa

3.4.2 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO TIPO "VENTURI"

Velocità dell'effluente gassoso nella sezione di gola:

30 - 60 m/s 30 - 60 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

Portata di liquido di lavaggio per ogni m³.s⁻¹ di portata di effluente gassoso:

0,7 - 2,7 l/s 0,0007 - 0,0027 m³.s⁻¹

Tempo di contatto:

0,4 - 0,6 s 0,4 - 0,6 s

Tipo e quantitativo di liquido di lavaggio:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle caratteristiche degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Sistema di captazione di particelle di liquido:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle dimensioni delle particelle del liquido di lavaggio.

Perdite di carico totali:

450 - 1300 mmH₂O 4,5 - 12,5 kPa

3.4.3 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO A PIATTI

Numero di piatti:

> 1 > 1

Portata di liquido di lavaggio:

Portata di liquido per ogni m³.s⁻¹ di effluente gassoso da trattare.

3.0 - 7.0 l/s 0,003 - 0,007 m³.s⁻¹

Velocità dell'effluente gassoso:

1 - 3 m/s 1 - 3 m.s⁻¹

Tempo di contatto:

0,4 - 0,6 s 0,4 - 0,6 s

Tipo e quantitativo di liquido di lavaggio:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle caratteristiche degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Sistema di captazione di particelle di liquido:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle dimensioni delle particelle del liquido di lavaggio.

Perdite di carico totale:

30 - 180 mmH₂O 0,4 - 1,8 kPa

3.4.4 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO A CORPI DI RIEMPIMENTO**Altezza del riempimento:**

> 1 m > 1 m

Portata del liquido di lavaggio per ogni m³.s⁻¹ di portata di effluente gassoso:

0,8 - 10.0 l/s 0,0008 - 0,01 m³.s⁻¹

Tempo di contatto:

0,4 - 0,6 s 0,4 - 0,6 s

Velocità dell'effluente gassoso nel letto:

2 - 3 m/s 2 - 3 m.s⁻¹

Tipo e quantitativo di liquido di lavaggio:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle caratteristiche degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Sistema di captazione di particelle di liquido:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle dimensioni delle particelle del liquido di lavaggio.

Perdite di carico totale:

50 - 180 mmH₂O 0,5 - 1,8 kPa

3.4.5 - IMPIANTI DI FILTRAZIONE A MANICHE O TASCHE MATERIALI REAGENTI

PRETRATTATE CON

I parametri caratteristici di tali apparecchiature sono:

Velocità di filtrazione:

Con sistemi di pulizia a scuotimento meccanico e mezzo filtrante a maniche tasche di tessuto con grammatura di 200-400 g.m⁻²

0,8 - 1,2 m/min 0,01 - 0,02 m.s⁻¹

Con sistemi di pulizia ad aria compressa in contro corrente e mezzo filtrante a maniche o tasche di feltro con grammature di 400-600 g.m⁻²

1,8 - 2,4 m/min 0,03 - 0,04 m.s⁻¹

Tipo e quantitativo di materiale reagente:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle caratteristiche degli inquinanti da abbattere.

Perdite di carico:

150 - 300 mmH₂O 1,5 - 3,8 kPa

3.4.6 - PRECIPITATORI ELETTROSTATICI A FILO E PIASTRE CON INIEZIONE NELL'EFFLUENTE GASSOSO DI MATERIALE REAGENTE

I parametri caratteristici di tali apparecchiature sono:

Superficie specifica di captazione:

Superficie di captazione per metro cubo di portata di effluente gassoso da trattare.

1,6 - 2,3 m².min/m³ 50 - 140 s.m⁻¹

Distanza tra le piastre:

20 - 50 cm 0,2 - 0,5 m

Numero di campi:

1 - 8

1 - 8

Velocità di attraversamento effluente gassoso:

70 - 150 m/min

1,2 - 2,5 m.s⁻¹

Tempo di permanenza:

1 - 15 s

1 - 15 s

Tensione applicata:

40 - 120 kV

40 - 120 kV

Tipo e quantitativo di materiale reagente:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle caratteristiche degli inquinanti da abbattere.

Perdite di carico:

6 - 25 mmH₂O

0.06 - 0.25 kPa

3.4.7 - Altri abbattitori diversi da quelli indicati ai precedenti punti 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6 purchè in grado di operare una riduzione non inferiore al 90 % in massa del materiale in forma particellare presente nell'effluente gassoso.
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti produttivi similari a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione.

3.5 - IMPIANTI PER L'ABBATTIMENTO DI SOSTANZE ODORIGENE

I parametri costruttivi e di funzionamento dei sistemi tecnologici per l'abbattimento degli inquinanti presenti negli effluenti gassosi sono indicati facendo riferimento ad unità di misura di uso corrente e alle corrispondenti unità di misura del Sistema Internazionale.

3.5.1 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO SOTTILE SENZA RIGENERAZIONE ANNESSA

Temperatura di funzionamento:

< 40 °C < 313 K

Umidità relativa dell'effluente gassoso:

< 50 % < 50 %

Capacità di adsorbimento o di lavoro:

Peso di Sostanze Organiche Volatili adsorbite per 100 kg di carbone attivo.

12 - 20 kg 12 - 20 kg

Velocità superficiale dell'effluente gassoso:

9 - 15 m/min 0,15 - 0,25 m.s⁻¹

Spessore dei pannelli:

1,5 - 2,5 cm 0,015 - 0,025 m

Tempo di contatto:

> 0,03 s > 0,03 s

Frequenza di sostituzione del carbone:

Specifica e variabile in funzione alle caratteristiche e ai quantitativi degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso da trattare.

Perdita di carico per metro di spessore di letto adsorbente:

250 - 500 mmH₂O 2,4 - 2,8 kPa

3.5.2 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO SENZA RIGENERAZIONE ANNESSA

Temperatura di funzionamento:

< 40 °C < 313 K

Umidità relativa dell'effluente gassoso:

< 50 % < 50 %

Capacità di adsorbimento o di lavoro:

Peso di Sostanze Organiche Volatili adsorbite per 100 kg di carbone attivo.

12 - 20 kg 12 - 20 kg

Velocità superficiale dell'effluente gassoso:

15 - 30 m/min 0,25 - 0,50 m.s⁻¹

Spessore del letto:

50 - 100 cm 0,5 - 1,0 m

Tempo di contatto:

> 1 s > 1 s

Frequenza di sostituzione del carbone:

Specifica e variabile in funzione alle caratteristiche e ai quantitativi degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso da trattare.

Perdita di carico per metro di spessore di letto adsorbente:

200 - 800 mmH₂O 2,0 - 8,0 kPa

3.5.3 - IMPIANTI DI COMBUSTIONE TERMICA

Temperatura di esercizio.

600 - 1300 C 873 - 1573 K

Velocità dell'effluente gassoso:

6 - 15 m/s 6 - 15 m.s⁻¹

Tempo di permanenza:

0,3 - 1 s 0,3 - 1 s

Perdite di carico:

50 - 250 mmH₂O 0,5 - 2,5 kPa

3.5.4 - IMPIANTI DI COMBUSTIONE CATALITICA

Temperatura di esercizio.

300 - 600 C 513 - 873 K

Volume di catalizzatore:

Volume di catalizzatore per m³ di portata di effluente gassoso da trattare.

60 - 120 l.min/m³ 0,06 - 0,12 m³

Spessore del letto:

20 - 60 cm 0,2 - 0,6 m

Velocità di attraversamento del letto:

1,8 - 10,5 m/s 1,8 - 10,5 m.s⁻¹

Tempo di permanenza:

0,06 - 0,3 s 0,06 - 0,3 s

Tipo di bruciatore:

modulante

modulante

Perdite di carico:

50 - 180 mmH²O

0,5 - 1,7 kPa

3.5.5 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO TIPO "VENTURI"

Velocità dell'effluente gassoso nella sezione di gola:

30 - 60 m/s

30 - 60 m.s⁻¹

Portata di liquido di lavaggio per ogni m³.s⁻¹ di portata di effluente gassoso:

0,7 - 2,7 l/s

0,0007 - 0,0027 m³.s⁻¹

Tempo di contatto:

0,4 - 0,6 s

0,4 - 0,6 s

Tipo e quantitativo di liquido di lavaggio:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle caratteristiche degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Sistema di captazione di particelle di liquido:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle dimensioni delle particelle del liquido di lavaggio.

Perdite di carico totali:

450 - 1300 mmH₂O

4,5 - 12,5 kPa

3.5.6 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO A PIATTI

Numero di piatti:

> 1

> 1

Portata di liquido di lavaggio:

Portata di liquido per ogni $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ di effluente gassoso da trattare.

3,0 - 7,0 l/s 0,003 - 0,007 $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

Velocità dell'effluente gassoso:

1 - 3 m/s 1 - 3 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

Tempo di contatto:

0,4 - 0,6 s 0,4 - 0,6 s

Tipo e quantitativo di liquido di lavaggio:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle caratteristiche degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Sistema di captazione di particelle di liquido:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle dimensioni delle particelle del liquido di lavaggio.

Perdite di carico totale:

30 - 180 mmH₂O 0,4 - 1,8 kPa

3.5.7 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO A CORPI DI RIEMPIMENTO**Altezza del riempimento:**

> 1 m > 1 m

Portata del liquido di lavaggio per ogni $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ di portata di effluente gassoso:

0,8 - 10 l/s 0,0008 - 0,01 $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

Tempo di contatto:

0,4 - 0,6 s 0,4 - 0,6 s

Velocità dell'effluente gassoso nel letto:

2 - 3 m/s

2 - 3 m.s⁻¹

Tipo e quantitativo di liquido di lavaggio:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle caratteristiche degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Sistema di captazione di particelle di liquido:

Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle dimensioni delle particelle del liquido di lavaggio.

Perdite di carico totale:

50 - 180 mmH₂O

0,5 - 1,8 kPa

3.5.8 - IMPIANTI DI FILTRAZIONE BIOLOGICA

Portata specifica:

100 - 500 m³/m².h

0,03 - 0,14 m.s⁻¹

Altezza del letto:

0,5 - 1,0 m

0,5 - 1,0 m

Umidita' del letto:

25 - 50 %

25 - 50 %

Temperatura di esercizio:

< 40 C

< 313 K

Acidita'(pH) del letto:

4,5 - 6,5

4,5 - 6,5

Perdite di carico:

10 - 1000 mmH₂O

0,1 - 10 kPa

- 3.5.9 - Altri abbattitori diversi da quelli indicati ai precedenti punti 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8 purchè in grado di operare una riduzione non inferiore al 90 % in massa del materiale in forma particellare presente nell'effluente gassoso.**
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti produttivi similari a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione.

ALLEGATO 4

CRITERI DI AUTORIZZABILITA' PER SETTORI PRODUTTIVO OMOGENEI

I criteri riportati nel presente capitolo sono quelli ai quali fare riferimento per la fissazione dei limiti di emissione, per la concessione delle autorizzazioni e per l'effettuazione dei controlli delle emissioni.

Per i fini sopraindicati e' individuata la seguente suddivisione in settori delle diverse attività produttive riportate nell'allegato 1) della presente deliberazione:

- 4.1 - SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO E DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI
- 4.2 - SETTORE TESSILE E DELL'ABBIGLIAMENTO
- 4.3 - SETTORE DEL LEGNO E DEL MOBILE IN LEGNO
- 4.4 - SETTORE CARTARIO E GRAFICO
- 4.5 - SETTORE TRASFORMAZIONE GOMMA E MATERIE PLASTICHE
- 4.6 - SETTORE CERAMICO
- 4.7 - SETTORE VETRARIO
- 4.8 - SETTORE DEI PRODOTTI PER EDILIZIA
- 4.9 - SETTORE CHIMICO - FARMACEUTICO
- 4.10 - SETTORE PETROLIFERO
- 4.11 - SETTORE ENERGETICO
- 4.12 - SETTORE SERVIZI
- 4.13 - SETTORE METALLURGICO E METALMECCANICO
- 4.14 - ALTRI SETTORI

4.1 - SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO E DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

I criteri di seguito riportati si applicano agli impianti produttivi il cui esercizio è riconducibile alle attività individuate nella classificazione riportata nell'allegato 1) della presente deliberazione.

A.OO - ATTIVITÀ CONNESSE CON ZOOTECNIA E AGRICOLTURA

B.OO - ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

C.OO - ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE CARNI E PRODOTTI ITTICI

D.OO - INDUSTRIE ALIMENTARI

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

4.1.1 - SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE

a) I gas polverosi che si generano da queste fasi produttive devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

- M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di areiforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

e) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai punti c), d) ed e) della presente deliberazione.
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.1.2 - FRANTUMAZIONE, MACINAZIONE DI PRODOTTI VARI

- a) I gas polverulenti che si generano da queste fasi produttive devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

- M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di areiforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti c), d) ed e) della presente deliberazione.
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.1.3 - RICOVERO O ALLEVAMENTO DI SUINI, BOVINI, POLLAME O ALTRI ANIMALI

- a) Tali impianti devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a 500 m dagli insediamenti abitativi più vicini.
- b) Gli ambienti di ricovero e di allevamento devono essere dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento.
- c) Il letame (solido o liquido) prodotto deve essere sistemato in contenitori chiusi o locali chiusi;
- d) I gas odorosi che si generano nei locali di ricovero, allevamento o di raccolta del letame devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;
- e) Nel caso venga utilizzato un combustore termico come impianto di abbattimento delle sostanze odorigene devono essere rispettate le prescrizioni indicate al successivo paragrafo 4.1.11 punti e), f), g), h), i), l) e m);
- f) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 devono prescrivere l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento.

4.1.4 - MACELLAZIONE DI ANIMALI

- a) Tali impianti devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a 500 m dagli insediamenti abitativi più vicini;
- b) Le stalle ed il percorso di macellazione, le attrezzature per la lavorazione dei sottoprodotti e delle frattaglie devono essere ubicati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- c) I sottoprodotti di macellazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati;

- d) I gas odorosi che si generano nelle stalle, dalle attrezzature per la lavorazione o la conservazione dei sottoprodotti della macellazione devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;
- e) Nel caso venga utilizzato un combustore termico come impianto di abbattimento delle sostanze odorigene devono essere rispettate le prescrizioni indicate al successivo paragrafo 4.1.11 punti e), f), g), h), i), l) e m);
- f) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 devono prescrivere l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento.

4.1.5 - FUSIONE DI GRASSI ANIMALI

- a) Tali impianti devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a 500 m dagli insediamenti abitativi più vicini;
- b) Gli impianti di trattamento, ivi compresi i depositi, devono essere ubicati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- c) Le materie prime i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati;
- d) I gas odorosi che si generano negli ambienti di lavoro e dalle apparecchiature di produzione devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;
- e) Nel caso venga utilizzato un combustore termico come impianto di abbattimento delle sostanze odorigene devono essere rispettate le prescrizioni indicate al successivo paragrafo 4.1.11 punti e), f), g), h), i), l) e m);
- f) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 devono prescrivere l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento.

4.1.6 - DISIDRATAZIONE E IDROLIZZAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI MACELLAZIONE CARNI (OSSA, PELI, PIUME, CORNA, ZOCCOLI, SANGUE) E DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI ITTICI

- a) Tali impianti devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a 500 m dagli insediamenti abitativi più vicini;

- b) Gli impianti di trattamento, ivi compresi i depositi, devono essere ubicati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- c) Le materie prime i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati;
- d) I gas odorosi che si generano negli ambienti di lavoro e dalle apparecchiature di produzione devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;
- e) Nel caso venga utilizzato un combustore termico come impianto di abbattimento delle sostanze odorigene devono essere rispettate le prescrizioni indicate al successivo paragrafo 4.1.11 punti e), f), g), h), i), l) e m);
- f) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 devono prescrivere l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento.

4.1.7 - ESSICCAZIONE, MACINAZIONE E SPEDIZIONE DI FARINE DERIVANTI DALLA DISIDRATAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DELLA MACELLAZIONE E DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI ITTICI, DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI O FERTILIZZANTI

- a) Tali impianti devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a 500 m dagli insediamenti abitativi più vicini;
- b) Gli impianti di trattamento, ivi compresi i depositi, devono essere ubicati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- c) Le materie prime i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati;
- d) I gas odorosi che si generano negli ambienti di lavoro e dalle apparecchiature di produzione devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;
- e) Nel caso venga utilizzato un combustore termico come impianto di abbattimento delle sostanze odorigene devono essere rispettate le prescrizioni indicate al successivo paragrafo 4.1.11 punti e), f), g), h), i), l) e m);
- f) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 devono prescrivere l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento.

4.1.8 - AFFUMICAMENTO DI CARNE O PESCE

- a) Gli impianti di trattamento, devono essere sistemati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- b) I gas odorosi che si generano dagli impianti di trattamento devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;
- c) Nel caso venga utilizzato un combustore termico come impianto di abbattimento delle sostanze odorigene devono essere rispettate le prescrizioni indicate al successivo paragrafo 4.1.11 punti e), f), g), h), i), l) e m);
- d) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 devono prescrivere l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento.

4.1.9 - BOLLITURA DI SOTTOPRODOTTI DI MACELLAZIONE CARNI O DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI ITTICI PER LA PRODUZIONE DI COLLE O GELATINA

- a) Tali impianti devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a 500 m dagli insediamenti abitativi più vicini;
- b) Gli impianti di trattamento, ivi compresi i depositi, devono essere ubicati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- c) Le materie prime i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati;
- d) I gas odorosi che si generano negli ambienti di lavoro e dalle apparecchiature di produzione devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;
- e) Nel caso venga utilizzato un combustore termico come impianto di abbattimento delle sostanze odorigene devono essere rispettate le prescrizioni indicate al successivo paragrafo 4.1.11 punti e), f), g), h), i), l) e m);
- f) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 devono prescrivere l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento.

4.1.10 - ALLEVAMENTI DI LARVE DI MOSCA CARNARIA

- a) Tali impianti devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a 500 m dagli insediamenti abitativi più vicini;
- b) Gli impianti di trattamento, ivi compresi i depositi, devono essere ubicati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- c) Le materie prime e gli scarti di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati;
- d) I gas odorosi che si generano negli ambienti di lavoro e dalle apparecchiature di produzione devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- e) Nel caso venga utilizzato un combustore termico come impianto di abbattimento delle sostanze odorigene devono essere rispettate le prescrizioni indicate al successivo paragrafo 4.1.11 punti e), f), g), h), i), l) e m);
- f) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 devono prescrivere l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento.

4.1.11 - INCENERIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI O DI SCARTI DI MACELLAZIONE

- a) Tali impianti devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a 500 m dagli insediamenti abitativi più vicini.
- b) Gli impianti di trattamento, compresi i depositi devono essere ubicati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- c) Le carcasse e gli scarti di macellazione in attesa del trattamento devono essere sistemati in contenitori chiusi e/o in locali chiusi di norma refrigerati;
- d) I gas prodotti dalla combustione devono essere convogliati prima dello scarico in atmosfera ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi:

Velocità media
(nella sezione di ingresso) 10 m.s⁻¹

Temperatura dei fumi	1223	K
Tempo di contatto	2	s
Tenore di ossigeno libero nei fumi	6	%

- e) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

- f) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U.544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- g) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- h) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti f) e g);

- i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto f) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto g);
- l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f), g), h) ed i);
- m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.1.12 - ESSICCAZIONE FORAGGIO E CEREALI

- a) I gas polverulenti che si generano in queste fasi produttive devono essere convogliati prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere eseguiti secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.1.13 - PULITURA SEMI OLEOSI E CEREALI VARI

a) I gas polverosi che si generano in queste fasi produttive devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolata avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	20

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolato

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato

- e) Il limite di emissione per il materiale particolato si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti b), c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti b), c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.1.14 - ESSICCAZIONE E CONDIZIONAMENTO SEMI OLEOSI, CEREALI E FARINE ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi produttive, prima dello scarico in atmosfera, devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolato avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolato

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed d);
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.1.15 - ESTRAZIONE OLII CON SOLVENTI

- a) I vapori e le esalazioni che si generano in questa fase produttiva devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di assorbimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	50

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi

U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 - per la determinazione delle sostanze organiche volatili

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

-0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

e) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d);

f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.1.16 - TORREFAZIONE O TOSTATURA CAFFE', CACAO E CEREALI

a) I gas che si generano dagli impianti di torrefazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di combustione termica o catalitica delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35
Sostanze organiche	

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631 le determinazioni verranno effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 6 e 15 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportata chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- f) La durata dei singoli campionamenti e il volume di aeriforme prelevato per la misura delle sostanze organiche saranno individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);

- g) il limite di emissione per materiale particolare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e);

- h) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

- i) Il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);

- l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h) ed i);
- m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.1.17 - ESSICCAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE

- a) Le apparecchiature di trattamento e i depositi dai quali è prevedibile lo sviluppo di odori devono essere sistemati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- b) Gli effluenti gassosi che si generano negli ambienti di lavoro e dalle apparecchiature di trattamento devono, prima dello scarico in atmosfera essere convogliati ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare e delle sostanze odorigene aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100
Ammoniaca	2

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 632 per la determinazione dell'ammoniaca

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 30 minuti per la misura dell'ammoniaca

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,03 m³ per la misura della ammoniaca
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per gli ossidi di zolfo

- e) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione per l'ammoniaca si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d);
- h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti c), d), e), f) e g) della presente deliberazione.
- i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
- h) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, devono prescrivere, l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento;

4.1.18 - ESSICCAZIONE POLLINA E LETAME

- a) Tali impianti devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a 500 m dagli insediamenti abitativi più vicini.
- b) Gli impianti di trattamento e i depositi devono essere ubicati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- c) I gas odorosi che si generano nei locali di raccolta del letame e dall'impianto di essiccazione del prodotto essiccato devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;
- d) Nel caso venga utilizzato un combustore termico come impianto di abbattimento delle sostanze odorigene devono essere rispettate le prescrizioni indicate al precedente paragrafo 4.1.11 punti e), f), g), h), i), l) e m);
- e) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, devono prescrivere, l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento.

4.1.19 - COMPOSTAGGIO POLLINA E LETAME

- a) Tali impianti devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a 500 m dagli insediamenti abitativi più vicini.
- b) Il reattore e i depositi devono essere ubicati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- c) I gas odorosi che si generano dai depositi, dal reattore e dal silo di ventilazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- d) Nel caso venga utilizzato un combustore termico come impianto di abbattimento delle sostanze odorigene devono essere rispettate le prescrizioni indicate al precedente paragrafo 4.1.11 punti e), f), g), h), i), l) e m);
- e) Le esalazioni condensate nella ventilazione del silo e l'acqua di infiltrazione cui si produce devono essere convogliate ad un impianto di depurazione acque;
- f) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, devono

prescrivere, l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento.

4.1.20 - INCENERIMENTO POLLINA E LETAME

- a) Tali impianti devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a 500 m dagli insediamenti abitativi più vicini.
- b) Gli impianti di trattamento, compresi i depositi devono essere ubicati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- c) I gas derivanti dalla combustione e le aspirazioni dei depositi devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi:

Velocità media (nella sezione di ingresso)	10	m.s ⁻¹
---	----	-------------------

Temperatura dei fumi	1223	K
----------------------	------	---

Tempo di contatto	2	s
-------------------	---	---

Tenore di ossigeno libero nei fumi	6	%
------------------------------------	---	---

- d) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

- e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per gli ossidi di zolfo

- g) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti e) ed f);
- h) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto e) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);
- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti e), f), g) ed h);
- m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.1.21 - COTTURA DI PRODOTTI VARI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE

- a) I sottoprodotti e gli scarti di lavorazione devono essere sistemati in contenitori e/o in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- b) I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- c) Nel caso venga utilizzato un combustore termico come impianto di abbattimento delle sostanze odorigene devono essere rispettate le prescrizioni indicate al precedente paragrafo 4.1.11 punti e), f), g), h), i), l) e m);
- d) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, devono prescrivere, l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento.

4.1.22 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI SOLIDI.

- a) I gas di combustione, prima dello scarico in atmosfera, devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche riportate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	650
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	2000
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50
Monossido di carbonio	250
Acido cloridrico (espresso come HCl)	100

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 6 % nel caso di combustione di carbone.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 9 % nel caso di combustione di legno.

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e dell'acido cloridrico

M.U. 543 per la determinazione del monossido di carbonio

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631 le determinazioni verranno effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente

per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt.6)7 e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportata chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura del cloro e l'acidocloridrico

f) La durata dei singoli campionamenti da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche saranno individuate con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);

g) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

h) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo e i composti del cloro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e) ;

i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

l) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);

m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h), i) ed l);

- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.1.23 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	100
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) sono automaticamente rispettati se l'impianto termico funziona correttamente ed è alimentato con un olio combustibile con tenore di zolfo inferiore all'1 %.
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- e) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.1.24 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITÀ TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI MISTI (GAS METANO, GAS NATURALE)

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolato

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.1.25 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITÀ TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI MISTI (GAS METANO, GAS NATURALE, BIOGAS, OLIO COMBUSTIBILE)

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo	

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- c) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- d) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti b) e c);

- e) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto b) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto c);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti b), d), ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.2 SETTORE TESSILE E DELL'ABBIGLIAMENTO

I criteri di seguito riportati si applicano agli impianti produttivi il cui esercizio è riconducibile alle attività individuate nella classificazione riportata nel capitolo 1 della presente pubblicazione.

E.OO - INDUSTRIE TESSILI E D'ABBIGLIAMENTO

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

4.2.1 - PULIZIA E LAVAGGIO A CICLO CHIUSO DI TESSUTI E FILATI CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI CLORURATI NON SUPERIORE A 10 kg

- a) I vapori di solventi come si liberano all'apertura della macchina alla fine di ogni ciclo di lavaggio, devono essere captati e convogliati all'esterno;
- b) Le ore di funzionamento delle lavatrici, i consumi giornalieri di solventi clorurati utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- c) Per la fase di produzione di cui al presente paragrafo 4.2.1 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli saranno effettuati solo sulla base del registro di cui al precedente punto b);

4.2.2 - PULIZIA E LAVAGGIO A CICLO CHIUSO DI TESSUTI E FILATI CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI CLORURATI SUPERIORE A 10 kg

- a) I vapori di solventi come si liberano all'apertura della macchina alla fine di ogni ciclo di lavaggio, devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di recupero delle sostanze organiche volatili a carboni attivi;
- b) Le ore di funzionamento delle lavatrici, i consumi giornalieri di solventi clorurati utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- c) Per la fase di produzione di cui al presente paragrafo 4.2.2 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli saranno effettuati solo sulla base del registro di cui al precedente punto b);

4.2.3 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI E COLORI NELLA STAMPA SERIGRAFICA E TAMPOGRAFICA DI TESSUTI CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg GIORNO

- a) I vapori e le esalazioni che si generano da questa fase devono essere captati e

convogliati all'esterno;

- b) Le ore di funzionamento degli impianti, i consumi di inchiostri, colori e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- c) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- d) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.2.3 non sono fissati limiti di emissione e i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto b).

4.2.4 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI E COLORI A BASE SOLVENTE NELLA STAMPA SERIGRAFICA E TAMPOGRAFICA DI TESSUTI CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg

- a) I vapori e le esalazioni che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di combustione termica o catalitica avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase possono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto a) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori non inferiore al 90% in massa.
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti simili a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	50 *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600 *

* - tali valori devono essere rispettati in caso di adozione di impianti di combustione termica o catalitica.

Sostanze organiche:

(espresse come C-organico totale)

- il limite di emissione verrà fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata;

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolato

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni verranno effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportata chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- g) Per le sostanze organiche, la durata dei singoli campionamenti e il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento saranno individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto e);

- h) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);

- i) Il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti e) e g);

- l) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);
- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d), e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
- o) I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

4.2.5 - SMACCHIATURA E LAVAGGIO DI TESSUTI CON CONSUMO DI SOLVENTI CLORURATI NON SUPERIORE A 5kg GIORNO

- a) I vapori di solvente e le esalazioni che si generano in questa fase devono essere captati in maniera opportuna e convogliati all'esterno;
- b) I consumi giornalieri di solventi utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- c) In caso di necessita' possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- d) Nel caso di utilizzo di impianti di adsorbimento a carboni attivi la frequenza di sostituzione dei carboni, validata dalle relative fatture, dovrà essere annotata sul registro di cui al precedente punto b).
- e) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.2.5 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame dei registri indicati ai precedenti punti b) e d);

4.2.6 - SMACCHIATURA E LAVAGGIO DI TESSUTI CON CONSUMO DI SOLVENTI

COLORATI SUPERIORE A 5 kg GIORNO

a) I vapori di solvente e le esalazioni che si generano in questa fase devono essere captati in maniera opportuna e, prima dello scarico in atmosfera, convogliati ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori a carboni attivi avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	20

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 - per la determinazione delle sostanze organiche volatili

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

-0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

e) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

h) I consumi giornalieri di solventi utilizzati e la frequenza di sostituzione dei carboni attivi, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro di cui al precedente punto g);

4.2.7 - STAMPA PER RICALCO E TRASFERIMENTO DI DECORI O DISEGNI SU MAGLIE E TESSUTI

- a) I vapori di solvente che si generano in tale fase devono essere captati in maniera opportuna e convogliati all'esterno;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	30

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione U.N.I.CHIM.: devono essere usati i metodi

M.U. 631 - per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

-0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.2.8 - TRATTAMENTI MECCANICI IN GENERE (CIMATURA, GARZATURA, SMERIGLIATURA, A FELPATURA, ECC.) DI TESSUTI A BASE DI FIBRE NATURALI O SINTETICHE

a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti c), d) ed e) della presente pubblicazione;

g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.2.9 - ASCIUGATURA/ESSICCAZIONE TESSUTI A BASE DI FIBRE NATURALI O SINTETICHE LAVATI CON ACQUA

a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 *

* - tali valori si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale

c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.2.10 - TINTURA DI TESSUTI E FILATI A BASE DI FIBRE NATURALI O SINTETICHE

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati all'esterno;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Acido acetico	20
Acido formico	10

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione di acido acetico e acido formico essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U.631 le determinazioni verranno effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportata chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.
- d) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate al precedente punto c);
- e) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.2.11 - TERMOFISSAGGIO TRAMITE CALANDRATURA DI TESSUTI E FILATI A BASE DI FIBRE NATURALI O SINTETICHE

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare

- e) Il limite di emissione per il materiale particolare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti c), d) ed e) della presente deliberazione.

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.2.12 - TERMOFISSAGGIO TRAMITE RAMEUSE DI TESSUTI A BASE DI FIBRE NATURALI O SINTETICHE

- a) I vapori e le esalazioni che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	10
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolare

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631 le determinazioni verranno effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportata chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare

- f) La durata dei singoli campionamenti da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche sarà, individuata con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

- g) Il limite di emissione per il materiale particolare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e) ;

- h) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f) ;

- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) ed h);

- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.2.13 - VAPORIZZO, DECATIZZO, BOTTOLATURA DI TESSUTI A BASE DI FIBRE NATURALI E SINTETICHE

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi produttive devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	20
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	30

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolare

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione per le sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare

- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

- g) Il limite di emissione per il materiale particolare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e) ;

h) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f) ;

i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) ed h);

l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.2.14 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI SOLIDI.

a) I gas che si generano nella combustione devono, prima dello scarico in atmosfera, devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche riportate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	650
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	2000
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50
Monossido di carbonio	250
Acido cloridrico (espresso come HCl)	100

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 6 % nel caso di combustione di carbone.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 9 % nel caso di combustione di legno.

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e dell'acido cloridrico

M.U. 543 per la determinazione del monossido di carbonio

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 6, 7 e 15 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura del cloro e l'acido cloridrico

- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

- g) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

- h) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo e i composti del cloro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e) ;
- i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità indicate al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- l) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);
- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.2.15 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITÀ TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	100
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) sono automaticamente rispettati se l'impianto termico funziona correttamente ed è alimentato con un olio combustibile con tenore di zolfo inferiore all'1 %.
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolato

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.2.16 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E GAS NATURALE)

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

b) I limiti indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) Il limite di emissione per materiale particolare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.3 SETTORE DEL LEGNO E DEL MOBILE IN LEGNO

I criteri sottoindicati si applicano alle attività produttive, individuate nella classificazione riportata nell'allegato 1) alla presente deliberazione con:

F.OO - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEL MOBILE IN LEGNO

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

4.3.1 - LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE: TRANCIATURA, MACINAZIONE, TRONCATURA, SPIANATURA, TAGLIO, SQUADRATURA, BORDATURA, PROFILATURA, BEDANATURA, ECC.

a) I gas polverulenti che si generano in queste fasi produttive devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	10

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

- M.U. 494 per la determinazione del materiale particolare

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per il materiale particolare

Il volume di areiforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare

e) Il limite di emissione per il materiale particolare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti c), d) ed e) della presente deliberazione.
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.3.2 - APPLICAZIONE DI PRODOTTI IMPREGNANTI TRAMITE IMMERSIONE O IRRORAZIONE (FLOW-COATING)

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da impregnare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti utilizzati, devono essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a $0,4 - 0,6 \text{ m.s}^{-1}$;
- c) Per tale attività devono essere utilizzati solo prodotti impregnanti a base acquosa o a base solvente con residuo secco variabile (8% - 25% in peso);
- d) Le ore di funzionamento degli impianti, i consumi giornalieri di prodotti impregnanti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- e) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- f) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.3.2 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto d).

4.3.3 - APPLICAZIONE IN AUTOCLAVE DI PRODOTTI IMPREGNANTI

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti separati;
- b) Per tale attività devono essere utilizzati solo prodotti impregnanti a base acquosa o a base solvente con residuo secco variabile (5% - 20% in peso);
- c) Le ore di funzionamento dell'autoclave, i consumi giornalieri di prodotti impregnanti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con

pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

- d) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.3.3 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto c).

4.3.4 - ESSICCAZIONE DI PRODOTTI IMPREGNANTI

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Gli impianti termici che servono a fornire il calore necessario all'essiccazione devono essere conformi ai criteri indicati ai successivi punti 4.3.23, 4.3.24, 4.3.25;
- c) Le ore di funzionamento delle cabine e i consumi di combustibile necessario al riscaldamento delle stesse validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- d) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3) alla presente pubblicazione;
- e) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.3.4 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto c).

4.3.5 - APPLICAZIONE MANUALE A SPRUZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare;
- b) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,3 - 0,5 m.s⁻¹.
- c) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione;
- d) Per tale attività devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30 % in peso o a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso (nel solo caso di applicazione di tinte e' ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso);

- e) Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- f) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- g) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.3.5 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto e).

4.3.6 - APPASSIMENTO ED ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI APPLICATI A SPRUZZO MANUALE CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- c) Gli impianti termici che servono a fornire il calore necessario all'essiccazione devono essere conformi ai criteri indicati ai successivi punti 4.3.23, 4.3.24, 4.3.25;
- d) Le ore di funzionamento delle cabine e i consumi di combustibile necessario al riscaldamento delle stesse validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- e) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- f) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.3.6 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto d).

4.3.7 - APPLICAZIONE MANUALE A SPRUZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA CON CONSUMI GIORNALIERI SUPERIORI A 50 kg

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare;

- b) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a $0,3 - 0,5 \text{ m.s}^{-1}$;
- c) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- d) Per tale attività devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base acquosa con tenore di cosolvente organico non superiore al 10% in peso (nel solo caso di applicazione di tinte e' ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso);
- e) Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- f) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- g) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.3.7 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto e).

**4.3.8 - APPASSIMENTO ED ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA
APPLICATI A SPRUZZO MANUALE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg**

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Gli impianti termici che servono a fornire il calore necessario all'essiccazione devono essere conformi ai criteri indicati ai successivi punti 4.3.23, 4.3.24, 4.3.25;
- c) Le ore di funzionamento delle cabine e i consumi di combustibile necessario al riscaldamento delle stesse validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- d) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- e) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.3.8 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto c).

4.3.9 - APPLICAZIONE MANUALE A SPRUZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI A SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a $0,3 - 0,5 \text{ m.s}^{-1}$;
- c) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- d) Per tale attività devono essere utilizzati senza adozione di impianto di abbattimento solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 80% in peso;
- e) Possono essere impiegati anche prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide inferiore al 80 % in peso, ma in tal caso e' obbligatorio il convogliamento delle emissioni, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi o di incenerimento termico o catalitico avente le caratteristiche indicate nel capitolo 3) alla presente pubblicazione in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa. La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
- f) Le emissioni provenienti da questa fase possono essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto d) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa.
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti simili a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione.
- g) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m^{-3})
Materiale particellare	50 *
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	500 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	600 *

* - tali valori devono essere rispettati in caso di adozione di impianti di combustione termica o catalitica.

Sostanze organiche volatili:

- il limite di emissione viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

h) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

i) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

l) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti h) ed i);

m) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto h) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto i);

n) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti h) ed i);

- o) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti g), h), i), l), m) ed n);
- p) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
- q) Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro indicato al precedente punto p);

4.3.10 - ESSICCAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A SOLVENTE APPLICATI A SPRUZZO MANUALE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Nel caso siano da essiccare manufatti sui quali siano stati applicati prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide inferiore al 80 % in peso o massa, e' obbligatorio il convogliamento delle emissioni, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di incenerimento termico o catalitico avente le caratteristiche indicate nel capitolo 3) alla presente pubblicazione in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa. La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- c) Le emissioni provenienti da questa fase possono essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto b) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa.
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti simili a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione;
- d) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50 *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600 *

* - tali valori devono essere rispettati in caso di adozione di impianti di combustione termica o catalitica.

Sostanze organiche volatili:

- il limite di emissione viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- e) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- f) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche volatili essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631 le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportata chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- g) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- h) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per la misura delle sostanze organiche volatili sono individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto g);

- i) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti e) ed g);

- l) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto e) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto g);
- m) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) ed h);
- n) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e), f), g), h), i),l) ed m);
- o) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
- p) Le ore di funzionamento delle cabine e i consumi di combustibile necessario al riscaldamento delle stesse validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro, indicato al precedente punto o);

4.3.11 - APPLICAZIONE AUTOMATICA A SPRUZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.
- b) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- c) Per tale attività devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente non superiore al 10 % in massa (nel solo caso di applicazione di tinte e' ammesso un contenuto di cosolvente non superiore al 15% in massa);
- d) Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- e) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.3.11 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto d).

4.3.12 - APPASSIMENTO ED ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA APPLICATI A SPRUZZO AUTOMATICO

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Gli impianti termici che servono a fornire il calore necessario all'essiccazione devono essere conformi ai criteri indicati ai successivi punti 4.3.23, 4.3.24, 4.3.25;
- c) Le ore di funzionamento delle cabine e i consumi di combustibile necessario al riscaldamento delle stesse validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- d) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- e) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.3.12 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto d).

4.3.13 - APPLICAZIONE AUTOMATICA DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare;
- b) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria nell'area di spruzzatura pari a:

-Spruzzatrici per profili 2,0 - 3,5 m.s⁻¹

-Spruzzatrici oscillanti 0,8 - 1,2 m.s⁻¹

-Spruzzatrici rotative 0,7 - 1,1 m.s⁻¹

-Robot a portale 0,6 - 0,8 m.s⁻¹

-Bracci di spruzzatura 0,7 - 1,1 m.s⁻¹

- Nel caso di utilizzo di robot antropomorfi o reciprocatori con sistemi di spruzzatura elettrostatici la velocità dell'aria deve essere compresa fra 0,15 e 0,25 m.s⁻¹;

- c) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- d) Per tale attività devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti con residuo secco non inferiore al 30% in massa;
- e) Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi o di incenerimento termico o catalitico avente le caratteristiche indicate nel capitolo 3) della presente pubblicazione in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa. La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- f) Le emissioni provenienti da questa fase possono essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto d) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa.
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti similari a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione;
- g) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50 *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600 *

* - tali valori devono essere rispettati in caso di adozione di impianti di combustione termica o catalitica.

Sostanze organiche volatili:

- il limite di emissione viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- h) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- i) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- l) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per la misura delle sostanze organiche volatili sono individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto i);
- m) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti h) ed i);
- n) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto h) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto i);
- o) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti h) ed i);
- p) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti h), i), l), m), n) ed o);
- q) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
- r) Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro, indicate al precedente punto q);

4.3.14 - ESSICCAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A SOLVENTE APPLICATI A SPRUZZO AUTOMATICO

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Gli impianti termici che servono a fornire il calore necessario all'essiccazione devono essere conformi ai criteri indicati ai successivi punti 4.3.23, 4.3.24, 4.3.25;
- c) Nel caso siano da essiccare manufatti sui quali siano stati applicati prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide inferiore al 80 % in massa, e' obbligatorio il convogliamento delle emissioni, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di incenerimento termico o catalitico avente le caratteristiche indicate nel capitolo 3) della presente pubblicazione in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa. La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
- d) Le emissioni provenienti da questa fase possono essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto c) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa.
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti simili a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione.
- e) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50 *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600 *

* - tali valori devono essere rispettati in caso di adozione di impianti di combustione termica o catalitica.

Sostanze organiche volatili:

- il limite di emissione viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- f) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

g) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche volatili essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631 le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

h) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

i) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per la misura delle sostanze organiche volatili sono individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto g);

l) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti f) ed h);

m) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto f) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto h);

n) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti g) ed i);

- o) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f), g), h), i), l), m) ed n);
- p) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
- q) Le ore di funzionamento delle cabine e i consumi di combustibile necessario al riscaldamento delle stesse validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro, indicate al precedente punto p);

4.3.15 - APPLICAZIONE IN LINEA SU SUPERFICI PIANE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA E PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CHE POLIMERIZZANO PER EFFETTO DI RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA (PRODOTTI U.V.)

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- c) Per tale attività devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base acquosa con tenore di cosolvente non superiore al 10% in massa (nel solo caso di applicazione di tinte e' ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in massa) e prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 90% in massa;
- d) I consumi giornalieri di prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- e) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- f) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.3.16 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto d).

4.3.16 - APPLICAZIONE ED ESSICCAZIONE IN LINEA DI ISOLANTI E TINTE A BASE SOLVENTE APPLICATI IN LINEA SU SUPERFICI PIANE

- a) In tale attività devono essere utilizzati solo prodotti con i seguenti residui secchi (in massa):

- Isolanti	15 - 20 %
- Tinte	3 - 5 %

- b) Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati all'esterno;
- c) Gli impianti termici che servono a fornire il calore necessario all'essiccazione devono essere conformi ai criteri indicati ai successivi punti 4.3.24, 4.3.25, 4.3.26;
- d) Le ore di funzionamento degli impianti, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- e) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori aventi caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- f) per le fasi di produzione di cui al presente paragrafo 4.3.17 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto d);

4.3.17 - APPLICAZIONE IN LINEA SU SUPERFICI PIANE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE

- a) In tale attività devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti con residuo secco non inferiore al 30% in massa;
- b) Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi o di incenerimento termico o catalitico avente le caratteristiche indicate nel capitolo 3) della presente pubblicazione in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa. La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- c) Le emissioni provenienti da questa fase possono essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto d) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa.
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti simili a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione;
- d) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50 *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600 *

* - tali valori devono essere rispettati in caso di adozione di impianti di combustione termica o catalitica.

Sostanze organiche volatili:

- il limite di emissione viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

e) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

g) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti e) ed f);

h) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto e) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);

i) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e) ed f);

- l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e), f), g), h) ed i);
- m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
- n) I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro, indicato al precedente punto m);

4.3.18 - ESSICCAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE APPLICATI IN LINEA SU SUPERFICI PIANE

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di incenerimento termico o catalitico avente le caratteristiche indicate nel capitolo 3) della presente pubblicizzazione in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa. La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
- b) Le emissioni provenienti da questa fase possono essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto a) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa.
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti simili a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione.
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	50 *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600 *

* - tali valori devono essere rispettati in caso di adozione di impianti di combustione termica o catalitica.

Sostanze organiche volatili:

- il limite di emissione viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche volatili, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

g) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

h) La durata dei singoli campionamenti e il volume di aeriforme da prelevare per la misura delle sostanze organiche volatili sono individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto e);

i) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed g);

l) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto g);

- m) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti e) ed h);
- n) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e), f), g), h), i), l) ed m);
- o) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.3.19 - LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE CARTEGGIATURA, LEVIGATURA, SATINATURA, ECC. DI SUPERFICI GIA' TRATTATE CON PRODOTTI VERNICIANTI

- a) I gas polverulenti che si generano in queste fasi produttive devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Il materiale particellare raccolto dagli impianti di abbattimento deve essere conservato in appositi contenitori, separati e distinti da quelli in cui e' conservato il materiale particellare raccolto dagli impianti di abbattimento, installati sulle emissioni provenienti da lavorazioni meccaniche in genere di materiale legnoso non trattato;

- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

- M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per il materiale particellare

Il volume di areiforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- f) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) e e);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai punti d), e) ed f) della presente deliberazione.
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.3.20 - APPLICAZIONE ED ESSICCAZIONE COLLE O ADESIVI

- a) I gas ed i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze Organiche Volatili	50
Formaldeide	20
Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (espressi come NH ₃)	15

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:
- M.U. 632 per la determinazione dell'ammoniaca
- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione di Sostanze Organiche Volatili e Formaldeide in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.
- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 30 minuti per la misura dell'ammoniaca

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,03 m³ per la misura della ammoniaca

- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento di Sostanze Organiche Volatili e Formaldeide sono individuate con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione per l'ammoniaca si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e);
- h) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili e formaldeide si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);
- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) ed h);
- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.3.21 - FORMATURA ED ESSICCAZIONE DI PANNELLI, TRUCIOLARI, AGGLOMERATI, COMPENSATI, LAMINATI, LAMELLARI

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Fenolo	5
Formaldeide	1
Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (espressi come NH ₃)	15

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U. 632 per la determinazione dell'ammoniaca

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione di Fenolo e Formaldeide in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 30 minuti per la misura dell'ammoniaca

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,03 m³ per la misura della ammoniaca

- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento di Fenolo e Formaldeide sono individuate con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

- g) Il limite di emissione per l'ammoniaca si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);

- h) Il limite di emissione per Formaldeide e Fenolo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);

- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) e h);

- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.3.22 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN

UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI SOLIDI.

- a) I gas che si generano nella combustione, prima dello scarico in atmosfera, devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche riportate nel capitolo 3) della presente pubblicizzazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	650
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	2000
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50
Monossido di carbonio	250
Acido cloridrico (espresso come HCl)	100

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 6 % nel caso di combustione di carbone.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 9 % nel caso di combustione di legno.

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e dell'acido cloridrico

M.U. 543 per la determinazione del monossido di carbonio

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 6, 7 e 15 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art.

9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;

e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura del cloro e l'acido cloridrico

f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche saranno individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

g) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

h) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo e i composti del cloro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e) ;

i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

l) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);

m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h), i) ed l);

- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.3.23 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	100
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) sono automaticamente rispettati se l'impianto termico funziona correttamente ed è alimentato con un olio combustibile con tenore di zolfo inferiore all'1 %.
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- e) il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.3.24 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITÀ TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E GAS NATURALE)

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I valori di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolato

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.4 SETTORE CARTARIO E GRAFICO

I criteri sottoindicati si applicano alle attività produttive individuate nella classificazione riportata nell'allegato 1) alla presente deliberazione con:

G.OO - INDUSTRIA CARTARIA, CARTOTECNICA, GRAFICA ED EDITORIALE

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

4.4.1 - TAGLIO, RIFILATURA E FORATURA

- a) I gas polverosi provenienti da queste fasi produttive devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

- M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per il materiale particellare

Il volume di areiforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti c), d) ed e) precedenti;
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.4.2 - APPLICAZIONE ED ESSICCAZIONE INCHIOSTRI NELLA STAMPA A ROTOCALCO DI QUOTIDIANI

- a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	5
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631 le determinazioni verranno effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.
- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

-0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- f) Per le sostanze organiche, la durata dei singoli campionamenti e il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto e);
- g) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);
- h) Il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);
- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.4.3 - APPLICAZIONE / ESSICCAZIONE INCHIOSTRI NELLA STAMPA OFF-SET E ROTO-OFF-SET

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di combustione termica o catalitica avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) I gas e i vapori che si generano in questa fase possono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto a) purché siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90% in massa.
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti simili a quelli in oggetto della richiesta di autorizzazione;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50 *
Ossidi di azoto	

(espressi come NO₂) 500 *

Ossidi di zolfo
(espressi come SO₂) 600 *

* - tali valori devono essere rispettati in caso di adozione di impianti di combustione termica o catalitica.

Sostanze organiche
(esprese come C-organico totale) 20

d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

g) Per le sostanze organiche, la durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto e);

h) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);

- i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità indicate al precedente punto per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);
- l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e), f), g), h) ed i);
- m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
- n) I consumi giornalieri di inchiostri e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro, indicato al precedente punto m);

4.4.4 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI NELLA STAMPA FLESSOGRAFICA

- a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	50

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

-0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.4.5 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI E COLORI NELLA STAMPA SERIGRAFICA, TIPOGRAFICA, LITOGRAFICA, TAMPOGRAFICA, OFF-SET A FOGLIO

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati all'esterno;
- b) Le ore di funzionamento degli impianti, i consumi di inchiostri, colori e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura, dell'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- c) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- d) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.4.5 non sono fissati limiti di emissione e i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto c).

4.4.6 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA SU SUPPORTI DI CARTA O CARTONE

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati all'esterno;
- b) Le ore di funzionamento degli impianti, i consumi di prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a

cura, dell'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;

- c) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- d) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.4.6 non sono fissati limiti di emissione e i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto c).

4.4.7 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE SU SUPPORTI DI CARTA O CARTONE CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg

- a) I gas ed i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati all'esterno;
- b) Le ore di funzionamento degli impianti, i consumi di prodotti vernicianti e di diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura, dell'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- c) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3) della presente pubblicazione;
- d) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.4.7 non sono fissati limiti di emissione e i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto c).

4.4.8 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE SU SUPPORTI DI CARTA E CARTONE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg

- a) I gas ed i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di combustione termica o catalitica avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) I gas ed i vapori che si generano in queste fasi possono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto a) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90% in massa.
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti simili a quelli in oggetto della richiesta di autorizzazione;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	50 *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600 *

* - tali valori devono essere rispettati in caso di adozione di impianti di combustione termica o catalitica.

Sostanze organiche:
(esprese come C-organico totale)

- il limite di emissione viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata:

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- g) Per le sostanze organiche, la durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto e);
- h) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);
- i) Il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e) e g);
- l) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità indicate al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);
- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
- o) I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro, indicato al precedente punto n);

4.4.9 - CARICO, SCARICO, CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI SCARTI DI LAVORAZIONE

- a) I gas polverulenti che si generano da queste fasi produttive devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

- M.U. 494 per la determinazione del materiale particolato

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per il materiale particolato

Il volume di areiforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato

e) Il limite di emissione per il materiale particolato si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti c), d) ed e) della presente deliberazione.

g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.4.10 - APPLICAZIONE ED ESSICCAZIONE COLLE ED ADESIVI

a) I gas ed i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera;

b) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze Organiche (esprese come C-organico totale)	50
Formaldeide	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U. 632 per la determinazione dell'ammoniaca

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione di Sostanze Organiche e Formaldeide, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 30 minuti per la misura dell'ammoniaca

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,03 m³ per la misura della ammoniaca

- f) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento di Sostanze Organiche e Formaldeide sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

- g) Il limite di emissione per l'ammoniaca si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);

- h) Il limite di emissione per le sostanze organiche e formaldeide si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);

- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) ed h);

- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.4.11 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI SOLIDI.

- a) I gas che si generano nella combustione, prima dello scarico in atmosfera, devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche riportate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	650
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	2000
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50
Monossido di carbonio	250
Acido cloridrico (espresso come HCl)	100

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 6 % nel caso di combustione di carbone.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 9 % nel caso di combustione di legno.

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e dell'acido cloridrico

M.U. 543 per la determinazione del monossido di carbonio

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli

artt. 6, 7 e 15 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura del cloro e l'acido cloridrico

f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche sono individuate con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);

g) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

h) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo e i composti del cloro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e) ;

i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

l) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);

- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.4.12 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	100
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) sono automaticamente rispettati se l'impianto termico funziona correttamente ed e' alimentato con un olio combustibile con tenore di zolfo inferiore all'1 %.
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- e) il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere eseguiti secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.4.13 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITÀ TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E GAS NATURALE)

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5 SETTORE TRASFORMAZIONE GOMMA E MATERIE PLASTICHE

I criteri sottoindicati si applicano alle attività produttive individuate nella classificazione riportata nell'allegato 1) alla presente deliberazione con:

H.OO - INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

4.5.1 - CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.2 - CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E MACINAZIONE DI MATERIALI PLASTICI CLORURATI

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10
Cloruro di vinile	5 (*)

(*) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - **"Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"**- pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.631 per la determinazione del vinilcloruro

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 20 minuti per la misura del vinilcloruro

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,01 m³ per la misura del vinilcloruro

e) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d) ;

f) Il limite di emissione per il vinilcloruro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.3 - MISCELAZIONE, GRANULAZIONE E MACINAZIONE DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI

a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d) ;
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.4 - MISCELAZIONE, GRANULAZIONE DI MATERIALI PLASTICI CLORURATI

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10
Piombo	1
Cromo	1
Cloruro di vinile	5 (*)

(*) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - **"Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"**- pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.723 per la determinazione dei metalli

M.U.631 per la determinazione del vinilcloruro

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura del cromo e del piombo e dei loro composti
- 20 minuti per la misura del vinilcloruro

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,5 m³ per la misura del cromo , del piombo e dei loro composti
- 0,01 m³ per la misura del vinilcloruro

e) Il limite di emissione per il materiale particellare, del cromo, del piombo e dei loro composti si intendono rispettati quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d) ;

f) Il limite di emissione per il vinilcloruro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.5 - PREPARAZIONE MESCOLE A BASE DI CLORURO DI POLIVINILE PER LA PRODUZIONE, TRAMITE CALANDRATURA DI FOGLI, LAMINE E FOGLIA (PROCESSO CONTINUO)

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10
Cloruro di vinile	5 (*)
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5

(*) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - **"Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"**- pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare

M.U. 631 per la determinazione del vinilcloruro

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione degli ftalati in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale o del Circondario di Rimini;

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 20 minuti per la misura del vinilcloruro e delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,01 m³ per la misura del vinilcloruro e delle sostanze organiche volatili

- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione degli ftalati sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione per il vinilcloruro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo la modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);
- h) Il limite di emissione per il materiale particolato si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);
- i) Il limite di emissione per gli ftalati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);
- l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h) ed i);
- m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.6 - PREPARAZIONE MESCOLE A BASE DI GOMMA SOLIDA PER LA PRODUZIONE DI ARTICOLI VARI

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolata avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	20
Sostanze organiche volatili	30

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale particolato

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particellare
 - 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
 - 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili
- e) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo la modalita' indicata ai precedenti punto c) e d);
- f) il limite di emissione per il materiale particellare e si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.7 - PREPARAZIONE MESCOLE DI LATTICE DI GOMMA PER LA PRODUZIONE DI ARTICOLI VARI

- a) I vapori provenienti da questa fase devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe e aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Ammoniaca	15

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 632 per la determinazione dell'ammoniaca

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 30 minuti per la misura dell'ammoniaca

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,03 m³ per la misura dell'ammoniaca

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo la modalita' indicata ai precedenti punto c) e d);

- f) il limite di emissione per l'ammoniaca e si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.8 - PREPARAZIONE MESCOLE A BASE DI CLORURO DI POLIVINILE PER LA PRODUZIONE, TRAMITE SPALMATURA DI LAMINE E FOGLIA (PROCESSO CONTINUO)

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Cloruro di vinile	5 (*)
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5
Sostanze organiche volatili	200

(*) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - **"Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"**- pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione del vinilcloruro e delle sostanze organiche volatili

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione degli ftalati, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale o del Circondario di Rimini;

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura del vinilcloruro e delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura del vinilcloruro e delle sostanze organiche volatili

- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione degli ftalati sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

- g) Il limite di emissione per il vinilcloruro e per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo la modalità indicata ai precedenti punti c) ed e);

- h) il limite di emissione per gli ftalati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);
- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) e h);
- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.9 - PREPARAZIONE MESCOLE A BASE DI RESINE POLIURETANICHE AROMATICHE O ALIFATICHE PER LA PRODUZIONE TRAMITE SPALMATURA DI PELLI SINTETICI

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Cloruro di vinile	5 (*)
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5
Sostanze organiche volatili	200

(*) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - **"Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"**- pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:
- M.U. 631 per la determinazione del vinilcloruro e delle sostanze organiche volatili
- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione degli ftalati, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma

1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale o del Circondario di Rimini;

e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura del vinilcloruro e delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura del vinilcloruro e delle sostanze organiche volatili

f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione degli ftalati saranno individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);

g) Il limite di emissione per il vinilcloruro e per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo la modalita' indicata ai precedenti punti c) ed e);

h) il limite di emissione per gli ftalati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);

i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) ed h);

l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.10 - PREPARAZIONE SOLUZIONI A BASE DI GOMMA PER LA PRODUZIONE TRAMITE SPALMATURA DI TESSUTI GOMMATI

a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

Sostanze organiche volatili 200

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo la modalita' indicata ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

**4.5.11 - STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI CLORURATI
NELLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI**

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

Cloruro di vinile 5 (*)

(*) I limiti di emissione indicati al precedente punto b) si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - **"Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"**- pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione del vinilcloruro

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione degli ftalati, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale o del Circondario di Rimini;

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura del vinilcloruro

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura del vinilcloruro

- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento nella determinazione degli ftalati sono individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);

- g) Il limite di emissione per il vinilcloruro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e);

- h) il limite di emissione per gli ftalati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);

- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) ed h);

- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.12 - STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI NELLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	5

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.13 - STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI CLORURATI

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento in grado di operare una riduzione degli ftalati non inferiore al 90% in peso;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Cloruro di vinile	5 (*)
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5

- (*) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - **"Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"** - pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione del vinilcloruro

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione degli ftalati, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale o del Circondario di Rimini;

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura del vinilcloruro

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura del vinilcloruro

- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione degli ftalati sono individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione per il vinilcloruro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo la modalita' indicata ai precedenti punti c) ed e);
- h) il limite di emissione per gli ftalati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);
- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) e h);
- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.14 - STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	50

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

e) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.15 - TRAFILATURA MESCOLE A BASE DI GOMMA

a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati nel modo migliore possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.16 - ESTRUSIONE DI LASTRE, FOGLI O FILMS NELLA PRODUZIONE DI POLISTIRENE ESPANSO

- a) In tali fasi devono essere usati solo prodotti espandenti a bassa reattività nei confronti dell'ozono (butano, pentano, clorofluorocarburi parzialmente idrogenati).

- b) I gas o vapori che si liberano in queste fasi di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	200

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

f) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed e);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.17 - FORMATURA (CON PRESSIONE , SOTTO VUOTO, PER INIEZIONE, PER COLATA) DI PRODOTTI A BASE DI POLIURETANO O POLIURETANO ESPANSO

a) In tali fasi devono essere usati solo prodotti espandenti a bassa reattività nei confronti dell'ozono (butano, pentano, clorofluorocarburi parzialmente idrogenati).

b) I gas o vapori che si liberano in queste fasi di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	200
di cui	
Isocianati	5

d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- e) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione degli isocianati, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9, comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;
- f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili
- g) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento di isocianati saranno individuate con le stesse modalità indicate al precedente punto e);
- h) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);
- i) Il limite di emissione per gli ftalati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e) e g);
- l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), f), g), h) ed i);
- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.18 - FORMATURA E POLIMERIZZAZIONE DI MOLE, NASTRI ABRASIVI E FINTI MARMI

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di assorbimento degli inquinanti gassosi e di abbattimento degli inquinanti in forma particellare aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Fenolo	5
Ammine	5
Formaldeide	2
Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (espressi come NH ₃)	15
Isocianati	5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare

M.U. 632 per la determinazione dell'ammoniaca

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione di Fenolo, Ammine, Formaldeide e isocianati, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura dell'ammoniaca

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,03 m³ per la misura della ammoniaca

- f) La durata dei singoli campionamenti e il valore di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento di Fenolo, Ammine, Formaldeide e isocianati sono individuate con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

- g) Il limite di emissione per il materiale particellare e dell'ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e);
- h) Il limite di emissione per fenolo, formaldeide, ammine e isocianati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);
- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) ed h);
- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.19 - ESTRUSIONE LASTRE IN POLIURETANO ESPANSO (PROCESSO CONTINUO)

- a) In questa fase devono essere usati solo prodotti espandenti a bassa reattività nei confronti dell'ozono (butano, pentano, clorofluorocarburi parzialmente idrogenati).
- b) I gas o vapori che si liberano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	300
di cui	
Isocianati	5
Ammine	5

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

- e) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione di ammine e isocianati, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9, comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;
- f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili
- g) La durata dei singoli campionamenti e il valore minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento di ammine e isocianati saranno individuate con le stesse modalità indicate al precedente punto e);
- h) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);
- i) Il limite di emissione per le ammine e gli isocianati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e) e g);
- l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e), f), g), h) ed i);
- m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.20 - RETICOLAZIONE A CALDO DI PRODOTTI A BASE DI POLIURETANO ESPANSO (PROCESSO DISCONTINUO)

- a) I gas o vapori che si liberano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche (esprese come C organico totale)	50
di cui	
Isocianati	15

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione delle sostanze organiche e degli isocianati, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U.631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9, comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;
- d) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per la misura delle sostanze organiche e degli isocianati sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto c);
- e) I limiti di emissione per sostanze organiche e isocianati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.21 - TAGLIO, FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI LASTRE E BLOCCHI IN

POLIURETANO ESPANSO

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Sostanze organiche volatili	500

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.22 - ESTRUSIONE DI FOGLIA IN POLISTIROLO ESPANSO (PROCESSO CONTINUO)

- a) In questa fase devono essere usati come espandenti solo prodotti a bassa reattività nei confronti dell'ozono (butano, pentano, clorofluorocarburi parzialmente idrogenati).
- b) I gas o vapori che si liberano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	600

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- f) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed e);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.23 - TAGLIO, FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI POLISTIROLO ESPANSO

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10
Sostanze organiche volatili	600

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed d) ;
- f) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.24 - ESTRUSIONE DI FILM PLASTICI A BASE DI POLIETILENE E POLIPROPILENE NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	30
Monossido di carbonio	100

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

M.U. 543 per la determinazione del monossido di carbonio

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

e) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

f) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.25 - TRATTAMENTO "CORONA" DI FILM PLASTICI A BASE DI POLIETILENE E POLIPROPILENE NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI

a) I gas che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

Ozono

1

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione dell'ozono in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale o del Circondario di Rimini;
- d) La durata dei campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per la misura dell'ozono sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto c);
- e) Il limite di emissione per l'ozono si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.26 - ACCOPPIAMENTO DI FILM PLASTICI A BASE DI POLIETILENE E POLIPROPILENE NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	100
Monossido di carbonio	10

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

M.U. 543 per la determinazione del monossido di carbonio

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

e) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

f) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.27 - CALANDRATURA DI CLORURO DI POLIVINILE PER LA PRODUZIONE DI FOGLI, LASTRE E FOGLIA (PROCESSO CONTINUO)

a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10

Cloruro di vinile 5 (*)

Ftalati organici
(espressi come acido ftalico) 5

(*) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - **"Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"**- pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare

M.U. 631 per la determinazione del vinilcloruro e delle sostanze organiche volatili

d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione degli ftalati, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale o del Circondario di Rimini;

e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 20 minuti per la misura del vinilcloruro e delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,01 m³ per la misura del vinilcloruro e delle sostanze organiche volatili

f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione degli ftalati saranno individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

g) Il limite di emissione per il vinilcloruro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo la modalità indicata al precedenti punti c) ed e);

h) il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e);

i) Il limite di emissione per gli ftalati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);

l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h) ed i);

m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.28 - CALADRATURA/FOGLIETTATURA DI MESCOLE A BASE DI GOMMA PER LA PRODUZIONE DI LAMINE E FOGLIA

a) I gas che si generano in questa fase devono essere captate e convogliate in atmosfera;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	5

c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

e) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo la modalita' indicata al precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.29 - SPALMATURA DI CLORURO DI POLIVINILE PER LA PRODUZIONE DI LAMINE E FOGLIA (PROCESSO CONTINUO)

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento in grado di operare una riduzione degli ftalati e delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90% in peso;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione degli ftalati e delle sostanze organiche, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale o del Circondario di Rimini;
- d) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione degli ftalati e delle sostanze organiche saranno individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto c);

- e) I limiti di emissione per sostanze organiche e ftalati e le sostanze organiche si intendono rispettati quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.30 - SPALMATURA DI SOLUZIONI A BASE DI GOMMA PER LA PRODUZIONE DI TESSUTI GOMMATI IN GENERE

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90% in peso;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

Sostanze organiche:
(esprese come C-organico totale)

- il limite di emissione è fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione degli ftalati e delle sostanze organiche, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;
- d) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione delle sostanze organiche volatili saranno individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto c);

- e) Il limite di emissione per sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.31 - IMPREGNAZIONE DI TESSUTI CON SOLUZIONI A BASE DI GOMMA - PRODUZIONE DI TESSUTI GOMMATI

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di abbattimento in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche non inferiore al 90% in peso;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
------------	---

Sostanze organiche:
(esprese come C-organico totale)

- il limite di emissione è fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;

- d) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione delle sostanze organiche saranno individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto c);
- e) Il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.32 - SPALMATURA DI RESINE POLIURETANICHE (AROMATICHE O ALIFATICHE), PER LA PRODUZIONE DI LAMINE E FOGLIA

- a) I gas e vapori che si generano in queste fasi di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento in grado di operare una riduzione degli ftalati e delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90% in peso;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione degli ftalati e delle sostanze organiche, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;

- d) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione degli ftalati e delle sostanze organiche saranno individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto c);
- e) Il limite di emissione per gli ftalati e delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.33 - SPALMATURA DI RESINE (FENOLICHE O MELAMMINICHE) NELLA PRODUZIONE DI LAMINATI PLASTICI

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	500

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.34 - IMPREGNAZIONE CON RESINE (FENOLICHE O MELAMMINICHE) DI SUPPORTI CARTACEI NELLA PRODUZIONE DI LAMINATI PLASTICI

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Sostanze organiche volatili	50
di cui	
Formaldeide	10

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed d) ;
- f) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.35 - SPALMATURA ADESIVI SU SUPPORTI PLASTICI NELLA PRODUZIONE DI PELLI SINTETICHE E NASTRI ADESIVI

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:
M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili
- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili
- e) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.36 - GELIFICAZIONE MASTICI A BASE DI POLIVINILCLORURO NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI METALLICI

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento in grado di operare una riduzione degli ftalati non inferiore al 90% in peso;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

Ftalati organici
(espressi come acido ftalico)

5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione degli ftalati, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;
- d) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione degli ftalati saranno individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto c);
- e) il limite di emissione per gli ftalati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.37 - FLOCCATURA DI SUPPORTI PLASTICI NELLA PRODUZIONE DI PELLI SINTETICHE

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Sostanze organiche volatili	50

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:
- M.U.494 per la determinazione del materiale particolato
- M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili
- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particolato
 - 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
 - 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili
- e) Il limite di emissione per il materiale particolato si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d) ;
- f) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.38 - FLOCCATURA DI PRODOTTI VARI A BASE DI GOMMA

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	20
Sostanze organiche volatili	50

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolare

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per il materiale particolare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d) ;

- f) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura

dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.39 - TERMOFORMATURA DI LASTRE E FOGLI A BASE DI CLORURO DI POLIVINILE

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Cloruro di vinile	5 (*)
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5

- (*) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - **"Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"**- pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione del vinilcloruro

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione degli ftalati, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura del vinilcloruro

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura del vinilcloruro

- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione degli ftalati sono individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione per il vinilcloruro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo la modalita' indicata ai precedenti punti c) ed e);
- h) il limite di emissione per gli ftalati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo la modalita' indicata ai precedenti punti d) ed f);
- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) e h);
- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.40 - TERMOFORMATURA DI PRODOTTI A BASE DI MATERIE PLASTICHE IN GENERE

- a) I gas e vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	30

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:
- M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili
- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

e) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.41 - TERMOFORMATURA DI LASTRE E FOGLI A BASE DI POLISTIROLO ESPANSO

a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	300

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

e) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.42 - VULCANIZZAZIONE PER STAMPAGGIO (A COMPRESSIONE, PER TRASFERIMENTO, PER INIEZIONE) DI MESCOLE A BASE DI GOMMA

a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	5
Solfuro di idrogeno	5

c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

M.U. 634 per la determinazione del solfuro di idrogeno

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

e) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione degli ftalati sono individuati dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;

f) I limiti di emissione per sostanze organiche volatili si intendono rispettati quando risultano ad essi inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

g) Il limite di emissione per il solfuro di idrogeno si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e e);

h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), f) e g);

i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.43 - VULCANIZZAZIONE A CALDO (CON VAPORE O CON ARIA) DI PRODOTTI IN GOMMA

a) I gas e vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	5
Solfuro di idrogeno	5
Ammoniaca	15

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 632 per la misura dell'ammoniaca

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione del solfuro di idrogeno e le sostanze organiche, le determinazioni verranno effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 30 minuti per la misura dell'ammoniaca

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,03 m³ per la misura dell'ammoniaca

- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento nella determinazione del solfuro di idrogeno e delle sostanze organiche saranno individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di prevenzione competente per territorio e indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;

- g) Il limite di emissione per sostanze organiche e per l'ammoniaca intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e);

- h) Il limite di emissione per il solfuro di idrogeno intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e);
- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e), f) e g);
- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.44 - GOFFRATURA DI FILM PLASTICI IN GENERE

- a) I gas e vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliate in atmosfera.
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione degli ftalati, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;
- d) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione degli ftalati sono individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto c);
- e) il limite di emissione per gli ftalati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.45 - MISCELAZIONE INCHIOSTRI A BASE SOLVENTE PER LA STAMPA FLESSOGRAFICA, TAMPOGRAFICA, SERIGRAFICA E ROTOCALCO DI FILM PLASTICI IN GENERE

- a) Questo tipo di attività deve essere svolta esclusivamente in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi) dotati di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di sostanze organiche volatili presenti nelle emissioni;
- b) I vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	300

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- f) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed e);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.46 - MISCELAZIONE INCHIOSTRI A BASE ACQUOSA PER LA STAMPA FLESSOGRAFICA, TAMPOGRAFICA, SERIGRAFICA E ROTOCALCO DI FILM PLASTICI IN GENERE

- a) I vapori che si generano in questa fase devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	50

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

**4.5.47 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI A BASE SOLVENTE NELLA STAMPA
SERIGRAFICA E TAMPOGRAFICA DI MATERIALI PLASTICI CON CONSUMO
GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg GIORNO**

- a) I vapori che si generano in queste fasi devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera;
- b) Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- c) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- d) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.5.47 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto e).

**4.5.48 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI A BASE SOLVENTE NELLA STAMPA
SERIGRAFICA E TAMPOGRAFICA DI MATERIALI PLASTICI CON CONSUMO
GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg GIORNO**

- a) I vapori che si generano in questa fase devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera;
- b) In questa fase devono essere usati solo prodotti a base acquosa con contenuto massimo di cosolvente non superiore al 10% in massa;

- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	50

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- f) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), ed e);

- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.49 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI A BASE ACQUOSA NELLA STAMPA SERIGRAFICA E TAMPOGRAFICA DI MATERIALI PLASTICI

- a) I vapori che si liberano da questa fase devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera;

- b) In questa lavorazione possono essere usati solo prodotti a base acquosa con contenuto massimo di cosolvente non superiore al 10% in peso;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	50

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- f) Il limite di emissione per sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed e);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e) ed f);

- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.50 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI E VERNICI DI FINITURA A BASE SOLVENTE NELLA STAMPA ROTOCALCO DI FILM PLASTICI IN POLIETILENE E POLIPROPILENE

- a) I vapori e i gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel migliore modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

Sostanze organiche:
(esprese come C-organico totale)

- il limite di emissione viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;
- d) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione delle sostanze organiche saranno individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto c);
- e) il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.51 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE DI INCHIOSTRI E VERNICI DI FINITURA A BASE SOLVENTE NELLA STAMPA FLESSOGRAFICA DI MATERIALI PLASTICI

- a) I vapori e i gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel migliore modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

Sostanze organiche:
(esprese come C-organico totale)

- il limite di emissione viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;
- d) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione delle sostanze organiche saranno individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto c);
- e) il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.52 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE DI INCHIOSTRI E VERNICI DI FINITURA A BASE ACQUOSA NELLA STAMPA ROTOCALCO DI MATERIALI PLASTICI IN GENERE

- a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliate in atmosfera;
- b) In questa fase devono essere solo usati prodotti a base acquosa con contenuto massimo di cosolvente non superiore al 10% in massa;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

Sostanze organiche
(espresse come C-organico totale)

200

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;
- e) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione delle sostanze organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);
- f) il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed e);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.53 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE DI INCHIOSTRI E VERNICI DI FINITURA A BASE ACQUOSA NELLA STAMPA FLESSOGRAFICA DI MATERIALI PLASTICI IN GENERE

- a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati nel migliore modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliate in atmosfera;
- b) In questa fase devono essere solo usati prodotti a base acquosa con contenuto massimo di cosolvente non superiore al 10% in massa;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;
- e) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione delle sostanze organiche sono individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);
- f) il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valore di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed e);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.54 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI E VERNICI DI FINITURA A BASE SOLVENTE NELLA STAMPA ROTOCALCO DI FILM PLASTICI A BASE DI POLIVINILCLORURO E POLIURETANO

- a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati nel modo migliore possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

Sostanze organiche:
(esprese come C-organico totale)

- il limite di emissione viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni verranno effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;
- d) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione delle sostanze organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto c);
- e) il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.55 - MICROFORATURA A CALDO DI FILM PLASTICI A BASE DI POLIVILCLORURO

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Acido cloridrico e ione cloro (espresso come HCl)	10
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e dell'acido cloridrico

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione degli ftalati, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;
- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
 - 30 minuti per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
 - 0,03 m³ per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento nella determinazione degli ftalati sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto c);
- g) Il limite di emissione per l'acido cloridrico si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n.3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);
- h) il limite di emissione per gli ftalati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) e f);
- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) ed h);
- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.56 - TAGLIO CON RAGGIO LASER DI LASTRE A BASE DI MATERIALE PLASTICO

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase, prima dello scarico in atmosfera, devono essere captati e convogliati ad un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare ed a un impianto di adsorbimento a carboni attivi senza rigenerazione annessa aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	10
Sostanze organiche volatili	10

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolare

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti dovrà essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare
- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non dovrà essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare
- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per il materiale particolare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) Il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile degli impianti, a disposizione degli organi di controllo;

- i) La frequenza di sostituzione dei carboni attivi, validata dalla relativa fattura di acquisto, dovrà essere annotata sul registro indicato al precedente punto h);

4.5.57 - MACINAZIONE SCARTI E SFRIDI DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI NON ESPANSI

- a) I gas polverosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.58 - MACINAZIONE SCARTI E SFRIDI DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI CLORURATI

- a) I gas polverosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Cloruro di vinile	5 (*)

(*) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - **"Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"**- pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.631 per la determinazione del vinilcloruro

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 20 minuti per la misura del vinilcloruro

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,01 m³ per la misura del vinilcloruro

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d) ;

- f) Il limite di emissione per il vinilcloruro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.59 - MACINAZIONE SFRIDI E SCARTI DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI ESPANSI O ESTRUSO-ESPANSI

- a) I gas polverosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Cloruro di vinile	5 (*)
Sostanze organiche volatili	500

(*) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - **"Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"**- pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:
- M.U.494 per la determinazione del materiale particellare
 - M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili e del vinilcloruro
- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili e del vinilcloruro

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili e del vinilcloruro

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d) ;
- f) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili e del vinilcloruro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.60 - LAVAGGIO CON SOLVENTI CLOROFLUORURATI DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI

- a) Questo tipo di attività deve essere svolta esclusivamente in impianti chiusi ed automatici (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi) dotati di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di sostanze organiche volatili presenti nelle emissioni;
- b) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	600

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 - per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

-0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- f) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed e);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e) ed f);

- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.61 - LAVAGGIO CON SOLVENTI CLORURATI DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI

- a) Questo tipo di attività deve essere svolta esclusivamente in impianti chiusi ed automatici (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi) dotati di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di sostanze organiche volatili presenti nelle emissioni;
- b) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	20

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 - per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

-0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- f) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed e);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e) ed f);

- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.62 - LAVAGGIO A CICLO CHIUSO DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI, CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI CLORURATI NON SUPERIORE A 10 kg

- a) I vapori di solventi come si liberano, all'apertura della macchina, alla fine di ogni ciclo di lavaggio, devono essere captati e convogliati all'esterno;
- b) Le ore di funzionamento delle lavatrici, i consumi giornalieri di solventi clorurati utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;

- c) Per la fase di produzione di cui al presente punto 4.5.62 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base del registro indicato al precedente punto b);

4.5.63 - LAVAGGIO A CICLO CHIUSO DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI, CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI CLORURATI SUPERIORE A 10 kg

- a) I vapori di solventi come si liberano, all'apertura della macchina, alla fine di ogni ciclo di lavaggio, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di recupero delle sostanze organiche volatili a carboni attivi;
- b) Le ore di funzionamento delle lavatrici, i consumi giornalieri di solventi clorurati utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- c) Per la fase di produzione di cui al presente punto 4.5.63 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base del registro indicato al precedente punto b);

4.5.64 - SGRASSAGGIO CON SOSTANZE ALCALINE DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di assorbimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze alcaline, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodi che individuate dal Responsabile del settore chimico ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;
- d) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto c);

- e) Il limite di emissione per le sostanze alcaline si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate al precedente punto c);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.65 - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON ACIDI DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI

- a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, convogliata ad un impianto di assorbimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:
- M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e dell'acido cloridrico
- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione dell'acido nitrico e dell'acido solforico, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;
- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 30 minuti per la misura del cloro e dell'acido cloridrico

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,03 m³ per la misura del cloro e l'acidocloridrico

- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento di acido solforico e acido nitrico sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione per l'acido cloridrico e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);
- h) il limite di emissione per l'acido solforico e nitrico si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);
- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) ed h);
- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.66 - TRATTAMENTI GALVANICI DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e, prima dello scarico in atmosfera, convogliati ad idonei impianti di assorbimento aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

Acido cloridrico e ione cloro

in forma gassosa (espressi come HCl)	5
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1
Cianuri (espressi come HCN)	0,5
Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,5

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e dell'acido cloridrico

M.U. 723 per la determinazione dei metalli

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione dell'acido solforico, acido nitrico e cianuri, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale;

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 30 minuti per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
- 60 minuti per la misura del cromo e dei suoi composti
- 60 minuti per la misura del nichel e dei suoi composti

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,03 m³ per la misura del cloro e l'acidocloridrico
- 0,5 m³ per la misura del cromo e dei suoi composti
- 0,5 m³ per la misura del nichel e dei suoi composti

- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento di acido solforico, acido nitrico e cianuri sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

- g) Il limite di emissione per l'acido cloridrico si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e);
- h) il limite di emissione per il cromo e suoi composti, nichel e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e);
- i) Il limite di emissione per l'acido solforico, acido nitrico e cianuri si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);
- l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h) e i);
- m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.67 - APPLICAZIONE A SPRUZZO MANUALE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare;
- b) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalita' di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,3 - 0,5 m.s-1.
- c) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione;
- d) Per tale attività devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 40 % in massa (nel caso di applicazione di vernici di fondo su supporti a base di polipropilene è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 4% in massa, su supporti a base di polistirolo è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 10% in massa);

- e) Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- f) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- g) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.5.67 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto e).

4.5.68 - APPASSIMENTO ED ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Gli impianti termici che servono a fornire il calore necessario all'essiccazione devono essere conformi ai criteri indicati ai successivi punti 4.5.92, 4.5.93;
- c) Le ore di funzionamento delle cabine e i consumi di combustibile necessario al riscaldamento delle stesse validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- d) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- e) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.5.68 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto d).

4.5.69 - APPLICAZIONE A SPRUZZO MANUALE O AUTOMATICO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

- b) Le portate di aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con le seguenti Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente, e precisamente:

- applicazione manuale 0,4 ./ 0,6 m.s⁻¹

- applicazione automatica 0,3 ./ 0,4 m.s⁻¹

- c) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- d) I gas e vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa. La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
- e) I gas e i vapori che si generano in questa fase possono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto d) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa.
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti simili a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione.
- f) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	50 *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600 *

* - tali valori devono essere rispettati in caso di adozione di impianti di combustione termica o catalitica.

Sostanze organiche volatili:

- il limite di emissione viene fissato, di volta in volta, in sede di rilascio delle autorizzazioni, dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- g) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

h) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

i) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti g) ed h);

l) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto g) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto h);

m) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti g) ed h);

n) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti g), h), i),l) ed m);

o) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

p) Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro indicato al precedente punto o);

4.5.70 - ESSICCAZIONE ED APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE APPLICATI A SPRUZZO MANUALE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori non inferiore al 90 % in massa. La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
- c) I gas e i vapori che si generano in questa fase possono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto b) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori non inferiore al 90 % in massa.
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti simili a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione.
- d) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50 *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600 *

* - tali valori devono essere rispettati in caso di adozione di impianti di combustione termica o catalitica.

Sostanze organiche:
(esprese come C-organico totale)

- il limite di emissione viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- e) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- f) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631 le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportata chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.
- g) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particolato
 - 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
 - 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
 - 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
 - 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- h) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per la misura delle sostanze organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto f);
- i) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti e) ed g);
- l) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto e) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto g);
- m) Il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) ed h);
- n) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e), f), g), h), i), l) ed m);
- o) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura

dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

- p) Le ore di funzionamento delle cabine e i consumi di combustibile necessario al riscaldamento delle stesse validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro indicato al precedente punto o);

4.5.71 - APPLICAZIONE MANUALE O AUTOMATICA DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA CON CONSUMI GIORNALIERI SUPERIORI A 200 kg

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare;
- b) Le portate di aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con le seguenti Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente, e precisamente:

- applicazione manuale 0,4 - 0,6 m.s⁻¹

- applicazione automatica 0,3 - 0,4 m.s⁻¹

- c) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- d) Per tale attività devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base acquosa con tenore di cosolvente organico nella fase solvente non superiore al 20% in massa;
- e) Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- f) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- g) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.5.71 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto e).

4.5.72 - APPASSIMENTO ED ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA APPLICATI A SPRUZZO MANUALE O AUTOMATICO CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 200 kg

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Gli impianti termici che servono a fornire il calore necessario all'essiccazione devono essere conformi ai criteri indicati ai successivi punti 4.5.92, 4.5.93;
- c) Le ore di funzionamento delle cabine e i consumi di combustibile necessario al riscaldamento delle stesse validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- d) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- e) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.5.72 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto c);

**4.5.73 - APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA
APPLICATI A SPRUZZO MANUALE O AUTOMATICO CON CONSUMO GIORNALIERO
SUPERIORE A 200 KG**

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.
- b) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di solvente organico nella fase solvente non superiore al 20 % in massa;
- c) Le portate di aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con le seguenti Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente, e precisamente:
 - applicazione manuale 0,4 - 0,6 m.s⁻¹
 - applicazione automatica 0,3 - 0,4 m.s⁻¹
- d) I gas e i vapori che si generano in questa fase produttiva deve essere, prima dello scarico in atmosfera, captati nel modo migliore possibile e convogliati ad un impianto di incenerimento termico o catalitico aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione e in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori non inferiore al 90 %. La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.
- e) I gas e i vapori che si generano in questa fase possono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto d) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 %. L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti similari a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione.

- f) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	50 (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600 (*)
Sostanze organiche: (esprese come C-organico totale)	

- il limite di emissione viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

(*) Tali valori devono essere rispettati in caso di adozione di impianti di combustione termica o catalitica;

- g) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- h) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale.

- i) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- l) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per la misura delle sostanze organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto h);
- m) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti g) ed i);
- n) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto g) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto i);
- o) Il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti h) ed l);
- p) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti g), h), i), l), m), n), ed o);
- q) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.74 - ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DI MATERIALI PLASTICI NELLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI NON SUPERIORE A 5 kg

- a) Questo tipo di attività deve essere svolta ove possibile con dosatori dei solventi di tipo automatico e chiuso;
- b) I vapori di solvente che si generano in tale fase devono essere captati in maniera opportuna e convogliati all'esterno;
- c) I consumi giornalieri di solventi utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

- d) In caso di neccessita' possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- e) Nel caso di utilizzo di impianti di adsorbimento a carboni attivi la frequenza di sostituzione dei carboni, validata dalle relative fatture, dovrà essere annotata sul registro di cui al precedente punto c).
- f) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.5.74 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto c).

4.5.75 - ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DI MATERIALI PLASTICI NELLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI SUPERIORE A 5 kg

- a) Questo tipo di attività deve essere svolta ove possibile con dosatori dei solventi di tipo automatico e chiuso;
- b) I vapori di solvente che si generano in tale fase devono essere captati in maniera opportuna e, prima dello scarico in atmosfera, convogliati ad un impianto di abbattimento a carboni attivi avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	20

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissioni devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 - per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

-0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- f) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed e);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
- i) I consumi giornalieri di solventi utilizzati e la frequenza di sostituzione dei carboni attivi, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro indicato al precedente punto h);

4.5.76 - STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE E DEGASAZIONE DI MATERIALI PLASTICI NELLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

- a) Questo tipo di attività deve essere svolta in impianti ubicati in ambienti separati;
- b) Gli effluenti gassosi che si generano nello svuotamento delle autoclavi di sterilizzazione e degli ambienti di degasazione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di assorbimento a corpi di riempimento a multiplo effetto, aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione ed in grado di garantire una resa di abbattimento dell'ossido di etilene estratto non inferiore al 99% in massa;
- c) Gli effluenti gassosi che si generano nello svuotamento delle autoclavi di sterilizzazione e degli ambienti di degasazione possono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di depurazione diversi da quelli indicati al precedente punto b) purchè in grado di garantire anch'essi una resa di abbattimento dell'ossido di etilene estratto non inferiore al 99% in massa;
- d) L'emissione globale dalla fase di sterilizzazione e di degasazione può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	FLUSSO DI MASSA MASSIMO (g/h)
Ossido di etilene	25 (*)

(*) Tale limite si applica in caso di flusso di massa globale dall'intero stabilimento non superiore a 25 g/h.

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Ossido di etilene	5 (**)

(**) Tale limite si applica in caso di flusso di massa globale dall'intero stabilimento superiore a 25g/h.

- e) Per la verifica del rispetto del limite di emissione deve essere utilizzata una apparecchiatura di controllo in continuo dei parametri di emissione con registrazione in continuo dei valori;
- f) Per la taratura e messa a punto dei sistemi di controllo e la verifica dei valori limite di emissione si fa riferimento alle metodiche N.I.O.S.H. n. 1607, n. 1614 e n. 3702 per la determinazione della concentrazione di ossido di etilene, e al metodo U.N.I.CHIM. M.U. 467 per la determinazione delle portate;
- g) La calibrazione e la taratura degli strumenti automatici per il controllo dei parametri di emissione viene effettuata a cura della direzione dello stabilimento alla presenza delle autorità preposte al controllo delle emissioni secondo le modalità indicate nell'atto autorizzatorio;
- h) I tracciati di registrazione dei dati di emissione giornalieri di cui al precedente punto g) devono essere tenuti a disposizione della autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi;

4.5.77 - APPLICAZIONE MANUALE DI RESINA PARZIALMENTE SOLIDIFICATA (GEL-COAT) NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Le portate d'aria estratte, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da produrre e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti dovranno essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,4 - 0,6 m.s-1.
- c) I gas e i vapori che si generano in queste fasi produttive devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- d) In tale lavorazione devono essere impiegati prodotti con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegati anche prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatorio, prima dello scarico in atmosfera, il convogliamento dei gas e vapori estratti ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- e) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10
Sostanze organiche volatili	100 (*)

(*) Nel caso sia necessaria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche, sotto forma di gas o vapori, il limite di emissione delle sostanze organiche volatili e di eventuali altri inquinanti viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

f) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolato

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

g) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

h) Il limite di emissione per il materiale particolato, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) e g);

i) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) e g);

l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f), g), h) ed i);

m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.78 - APPLICAZIONE AUTOMATICA DI RESINA PARZIALMENTE SOLIDIFICATA (GEL-COAT) NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Le portate di aria estratte, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da produrre e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti, devono essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente, pari a $0,3 - 0,4 \text{ m.s}^{-1}$
- c) I gas e i vapori che si generano in questa fase produttiva devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- d) In tale lavorazione devono essere impiegati prodotti con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegati anche prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in massa, ma in tal caso è obbligatorio, prima dello scarico in atmosfera, il convogliamento dei gas e vapori estratti ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- e) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m^{-3})
Materiale particellare	10
Sostanze organiche volatili	150 (*)

- (*) Nel caso sia necessaria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche il limite di emissione delle sostanze organiche volatili e di eventuali altri inquinanti viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- f) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- g) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- h) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) ed g) ;
- i) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) e g);
- l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f), g), h) ed i);
- m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.79 - IMPREGNAZIONE MANUALE NELLA LAVORAZIONE A STAMPO APERTO DI PRODOTTI A BASE DI RESINA POLIESTERE RINFORZATA (VETRORESINA)

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Le portate d'aria estratte, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da produrre e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti devono essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,4 - 0,6 m.s⁻¹.
- c) In tale lavorazione devono essere impiegate solo resine poliestere con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegate anche resine poliestere con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatoria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- d) I gas e i vapori che si generano in queste fasi produttive devono essere captati nel migliore modo possibile e convogliati in atmosfera;
- e) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

Materiale particolato

5

Sostanze organiche volatili

100 (*)

(*) Nel caso di adozione di impianto di abbattimento il limite di emissione delle sostanze organiche volatili e di eventuali altri inquinanti viene fissata di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

f) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolato

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

g) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

h) Il limite di emissione per il materiale particolato, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) e g);

i) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) e g);

l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti f), g), h) ed i);

m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

**4.5.80 - IMPREGNAZIONE AUTOMATICA (A SPRUZZO, A VELO, A TAGLIO E SPRUZZO)
NELLA LAVORAZIONE A STAMPO APERTO DI PRODOTTI A BASE DI RESINA
POLIESTERE RINFORZATA (VETRORESINA)**

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Le portate di aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da produrre e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti, devono essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente, pari a $0,3 - 0,4 \text{ m.s}^{-1}$
- c) I gas e i vapori che si generano in queste fasi produttive devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti sotto forma di materiale particolato avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- d) In tale lavorazione devono essere impiegati prodotti con contenuto di stirene non superiore al 35% in peso; possono essere impiegati anche prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in massa, ma in tal caso è obbligatoria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- e) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m^{-3})
Materiale particolato	5
Sostanze organiche volatili	200 (*)

- (*) Nel caso sia necessaria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori il limite di emissione delle sostanze organiche volatili e di eventuali altri inquinanti viene fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- f) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolato

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- g) Nel caso in cui il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche sia inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione

di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale.

h) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

i) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) ed g) ;

l) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) ed h);

m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f), h) ed l);

n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.81 - FORMATURA (CON PRESSIONE, SOTTO VUOTO PER INIEZIONE) NELLA LAVORAZIONE A STAMPO CHIUSO DI PRODOTTI A BASE DI RESINA POLIESTERE RINFORZATA(VETRORESINA)

a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m⁻³)

Sostanze organiche volatili

50

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.82 - FORMATURA PER AVVOLGIMENTO NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINA)

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) In tale lavorazione devono essere impiegate solo resine con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegati anche prodotti con contenuto di stirene superiore al 35%

in massa ma in tal caso è obbligatoria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	100 (*)

- (*) Nel caso sia necessaria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche il limite di emissione delle sostanze organiche volatili e di eventuali altri inquinanti verrà fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- e) Nel caso in cui il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche sia inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale.

- f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- g) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f) ;

- h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e) e g);

- i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.83 - FORMATURA PER COLAGGIO NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Devono essere impiegate solo resine con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegati anche prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatoria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	100 (*)

- (*) Nel caso sia necessaria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche il limite di emissione delle sostanze organiche volatili e di eventuali altri inquinanti verrà fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- e) Nel caso in cui il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche sia inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale.

- f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- g) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f) ;

- h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), f) e g);
- i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.84 - FORMATURA PER CENTRIFUGAZIONE NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Devono essere impiegate solo resine con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegati anche prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatoria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	100 (*)

- (*) Nel caso sia necessaria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche il limite di emissione delle sostanze organiche volatili e di eventuali altri inquinanti verrà fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- e) Nel caso in cui il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche sia inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale.

- f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- g) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f) ;

- h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), f) e g);

- i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.85 - POLTRUSIONE DI RESINE POLIESTERE E RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

- b) Devono essere impiegate solo resine con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegati anche prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatoria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	100 (*)

- (*) Nel caso sia necessaria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche il limite di emissione delle sostanze organiche volatili e di eventuali altri inquinanti verrà fissato di volta in volta in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- e) Nel caso in cui il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche sia inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale.

- f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- g) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f) ;

- h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), f) e g);

- i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.86 - POSTINDURIMENTO DI MANUFATTI E PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE E RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	100

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.87 - FORMATURA AD ALTA TEMPERATURA ED ALTA PRESSIONE DI IMPREGNATI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
------------	---

Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	200
--	-----

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631 le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale.
- d) La durata dei singoli campionamenti e il volume di aeriforme prelevato per la misura delle sostanze organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto c);
- e) Il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.88 - TAGLIO, RIFILATURA, FORATURA, FRESATURA, CARTEGGIATURA, ECC. NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare

- e) Il limite di emissione per il materiale particolare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.89 - TAGLIO, RASPATURA, SBAVATURA, SPAZZOLATURA, RIFILATURA, ECC. NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI IN GOMMA

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.90 - SOLUZIONATURA GOMME NELLA RICOSTRUZIONE DI PNEUMATICI

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90% in massa;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	300

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.91 - LAVAGGIO DI APPARECCHIATURE CON SOLVENTI

- a) Questo tipo di attività deve essere svolta esclusivamente in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o datate di coperchi) dotati di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di sostanze organiche volatili presenti nelle emissioni;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	200

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.92 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN

**UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E
ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI**

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	100
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) sono automaticamente rispettati se l'impianto termico funziona correttamente ed e' alimentato con un olio combustibile con tenore di zolfo inferiore al'1 %.

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- e) il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.5.93 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E GAS NATURALE)

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- e) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.6 SETTORE CERAMICO

I criteri di seguito riportati si applicano agli impianti il cui esercizio è riconducibile alle attività individuate nella classificazione riportate nell'allegato 1) alla presente deliberazione con:

I.OO - INDUSTRIA CERAMICA

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

4.6.1 - SCARICO, MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE, CARICO E SPEDIZIONE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad un impianto di abbattimento ad umido tipo Venturi Scrubber aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	30

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.6.2 - SCARICO, MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE, INSACCO, CARICO E SPEDIZIONE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE PER LA PRODUZIONE E PREPARAZIONE DI SMALTI E COLORI

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad un impianto di abbattimento ad umido tipo Venturi Scrubber avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.6.3 - MACINAZIONE ARGILLE

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad un impianto di abbattimento ad umido tipo Venturi Scrubber avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	30

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare

- e) Il limite di emissione per il materiale particolare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.6.4 - MACINAZIONE SMALTI

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad un impianto di abbattimento ad umido tipo Venturi Scrubber avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.6.5 - ESSICCAZIONE A SPRUZZO (ATOMIZZAZIONE)

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	30
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

- c) Limiti per eventuali altri inquinanti (fluoro e suoi composti e metalli) presenti nell'emissione sono stabiliti dai Comitati Tecnici Provinciali e Circondariale di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui vengano, utilizzati in questa fase produttiva, gas caldi già depurati provenienti da forni di cottura o fanghi residui di depurazione provenienti da fasi di smaltatura;
- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolato

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 588 per la determinazione del fluoruri gassosi e particolati

M.U. 723 per la determinazione dei metalli

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

- 60 minuti per la misura dei fluoruri gassosi e particellari
- 60 minuti per la misura dei metalli

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per gli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura dei fluoruri gassosi e particellari
- 0,5 m³ per la misura dei metalli

- f) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo e dei metalli si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed e) ;
- g) Il limite di emissione per il fluoro e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- La media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed e);
- h) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno trimestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) e), f), g) ed h);
- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.6.6 - PRESSATURA E SOFFIATURA PIASTRELLE

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad un impianto di abbattimento ad umido tipo Venturi Scrubber avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	30

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.6.7 - APPLICAZIONE SMALTI CERAMICI

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, un impianto di abbattimento di materiale particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA
------------	------------------------

(mg.m⁻³)

Materiale particolare

10

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare

- e) Il limite di emissione per il materiale particolare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.6.8 - COTTURA DI PRODOTTI CERAMICI NON SMALTATI

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolare e di assorbimento del fluoro e suoi composti aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

Materiale particolare

5

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 588 per la determinazione dei fluoruri gassosi e particellari

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura dei fluoruri gassosi e particellari

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per gli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura dei fluoruri gassosi e particellari

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) Il limite di emissione per il fluoro e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- La media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed d);

- g) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno trimestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) e), f) e g);
- i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.6.9 - MONOCOTTURA E COTTURA DI PRODOTTI CERAMICI SMALTATI

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare e di assorbimento del fluoro e suoi composti aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,5
Boro e suoi composti (espressi come B ₂ O ₃)	10
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50
di cui:	
Aldeidi	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 588 per la determinazione dei fluoruri gassosi e particellari

M.U. 723 per la determinazione del piombo e dei suoi composti

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione di boro, sostanze organiche volatili, aldeidi, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni sono effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale.

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura dei fluoruri gassosi e particellari
- 60 minuti per la misura del piombo e suoi composti

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per gli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura dei fluoruri gassosi e particellari
- 0,5 m³ per la misura del piombo e suoi composti

- f) Per la effettuazione della misura del boro e suoi composti, sostanze organiche ed aldeidi la durata dei singoli campionamenti ed il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

- g) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e) ;

- h) Il limite di emissione per il fluoro e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- La media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e);
- i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- l) Il limite di emissione del boro e suoi composti, delle sostanze organiche e degli aldeidi si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore medio dell'analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d)) ed f);
- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno trimestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.6.10 - SMUSSATURA E TAGLIO PIASTRELLE

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad un impianto di abbattimento ad umido tipo Venturi Scrubber avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	30

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.6.11 - CALCINAZIONE PIGMENTI

a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare e di assorbimento del fluoro e suoi composti aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	3

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 723 per la determinazione del piombo e dei suoi composti

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del piombo e suoi composti

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per gli ossidi di zolfo
- 0,5 m³ per la misura del piombo e suoi composti

e) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno trimestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.6.12 - FUSIONE SMALTI

- a) Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato e di assorbimento del fluoro e suoi composti avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	30
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	1000
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	5
Boro e suoi composti (espressi come B ₂ O ₃)	50

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolato

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 588 per la determinazione dei fluoruri gassosi e particolati

M.U. 723 per la determinazione del piombo e dei suoi composti

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione del boro e suoi composti, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni sono effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale.

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

- 60 minuti per la misura dei fluoruri gassosi e particellari
- 60 minuti per la misura del piombo e suoi composti

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per gli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura dei fluoruri gassosi e particellari
- 0,5 m³ per la misura del piombo e suoi composti

- f) Per la effettuazione della misura del boro e suoi composti la durata dei singoli campionamenti ed il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e) ;
- h) Il limite di emissione per il fluoro e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - La media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);
- i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- l) Il limite di emissione del boro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore medio dell'analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d)) ed f);
- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno trimestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.6.13 - APPLICAZIONE SMALTI ED ALTRI PRODOTTI CONTENENTI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI PER IL DECORO DI PIASTRELLE (TERZO FUOCO)

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato e di adsorbimento delle sostanze organiche volatili aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	10
Sostanze organiche volatili (esprese come carbonio)	50

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolato

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per il materiale particolato si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.6.14 - ESSICCAZIONE E COTTURA SMALTI ED ALTRI PRODOTTI CONTENENTI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI PER IL DECORO DI PIASTRELLE (TERZO FUOCO)

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato e di assorbimento del fluoro e suoi composti aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	5
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolato

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 723 per la determinazione del piombo e suoi composti

M.U. 588 per la determinazione dei fluoruri gassosi e particellari

d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione delle sostanze organiche, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni verranno effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale.

e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del piombo e suoi composti
- 60 minuti per la misura dei fluoruri gassosi e particellari

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per gli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura il fluoro e l'acido fluoridrico
- 0,5 m³ per la misura del piombo e suoi composti

f) Per la effettuazione della misura delle sostanze organiche la durata dei singoli campionamenti ed il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento sono individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);

g) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo e piombo e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e) ;

h) Il limite di emissione per il fluoro e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- La media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e);

i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

l) Il limite di emissione delle sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valor medio dell'analisi di n. 3 campioni prelevati con le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);

m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h), i) ed l);

n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7 SETTORE VETRARIO

I criteri di seguito riportati si applicano agli impianti produttivi il cui esercizio è riconducibile alle attività individuate nella classificazione riportata nell'allegato 1) alla presente deliberazione con:

L.OO - INDUSTRIA DEL VETRO

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

4.7.1 - SCARICO, MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE, CARICO E SPEDIZIONE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- b) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m^{-3})
Materiale particellare	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m^3 per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7.2 - ESSICCAZIONE SABBIE SILICEE

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	30
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per gli ossidi di zolfo

e) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7.3 - CARICAMENTO MISCELA VETRIFICABILE IN FORNI FUSORI ELETTRICI

a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
------------	---

Materiale particellare	20
------------------------	----

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato

- e) Il limite di emissione per il materiale particolato, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7.4 - FUSIONE MISCELA VETRIFICABILE (PROCESSO CONTINUO)

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolata avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	1000
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	5
Boro e suoi composti (espressi come B ₂ O ₃)	50

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 588 per la determinazione dei fluoruri gassosi e
particellari

M.U. 723 per la determinazione del piombo e dei suoi
composti

d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione di boro e suoi composti, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura dei fluoruri gassosi e
particellari
- 60 minuti per la misura del piombo e suoi composti

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura dei fluoruri gassosi e
particellari
- 0,5 m³ per la misura del piombo e suoi composti

- f) Per la effettuazione della misura del boro e suoi composti la durata dei singoli campionamenti ed il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento sono individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e) ;
- h) Il limite di emissione per il fluoro e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- La media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e);
- i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- l) Il limite di emissione del boro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore medio dell'analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d)) ed f);
- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno trimestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7.5-CARICAMENTO E FUSIONE MISCELA VETRIFICABILE (PROCESSO DISCONTINUO)

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	1000
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	5
Boro e suoi composti (espressi come B ₂ O ₃)	50
Arsenico e suoi composti (espresso come As)	1

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 588 per la determinazione del fluoruri gassosi e
particellari

M.U. 723 per la determinazione del piombo e dei suoi
composti

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione di boro e di arsenico, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

- 60 minuti per la misura dei fluoruri gassosi e
particellari

- 60 minuti per la misura del piombo e suoi composti

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura dei fluoruri gassosi e
particolati
- 0,5 m³ per la misura del piombo e suoi composti

- f) Per la effettuazione della misura del boro e suoi composti e dell'arsenico e suoi composti, la durata dei singoli campionamenti ed il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e) ;
- h) Il limite di emissione per il fluoro e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- La media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);
- i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- l) I limiti di emissione del boro e suoi composti ed arsenico e suoi composti si intendono rispettati quando risultano ad essi inferiori:
- il valore medio dell'analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d)) ed f);
- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno trimestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7.6 - AFFINAGGIO E MANTENIMENTO VETRO FUSO (PROCESSO DISCONTINUO)

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	800
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	5
Boro e suoi composti (espressi come B ₂ O ₃)	50
Arsenico e suoi composti (espresso come As)	1

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particolato

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 588 per la determinazione del fluoruri gassosi e
particolati

M.U. 723 per la determinazione del piombo e dei suoi
composti

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione di boro e suoi composti ed arsenico e suoi composti, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura dei fluoruri gassosi e
particolati
- 60 minuti per la misura del piombo e suoi composti

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per gli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura dei fluoruri gassosi e
particolati
- 0,5 m³ per la misura del piombo e suoi composti

f) Per la effettuazione della misura del boro e suoi composti e dell'arsenico e suoi composti, la durata dei singoli campionamenti ed il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento saranno individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

g) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e) ;

h) Il limite di emissione per il fluoro e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- La media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);

i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

l) I limiti di emissione di boro e suoi composti ed arsenico e suoi composti si intendono rispettati quando risultano ad essi inferiori:

- il valore medio dell'analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d)) ed f);

- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno trimestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7.7 - LUCIDATURA AD ACIDO, SATINATURA DI OGGETTI IN VETRO

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di assorbimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 588 per la determinazione dei fluoruri gassosi e
particellari

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura dei fluoruri gassosi e
particellari

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,06 m³ per la misura il fluoro e l'acido
fluoridrico

- e) Il limite di emissione per il fluoro e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7.8 - TEMPERA , RICOTTURA, SALDATURA, RIBRUCIATURA

- a) Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- c) I limiti di emissione indicati al precedente punto b) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.
- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto
- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- f) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed e);
- g) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- e) Le ore di funzionamento dei generatori, i consumi giornalieri dei combustibili utilizzati, validati dalla relativa fattura di acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- f) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7.9 - APPLICAZIONE SMALTI ED ALTRI PRODOTTI

**TERMOPLASTICI CONTENENTI SOSTANZE ORGANICHE
DECORO DI OGGETTI IN VETRO**

VOLATILI PER IL

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolata e di adsorbimento delle sostanze organiche aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

Materiale particolato	10
Sostanze organiche volatili	50

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particolato

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche
volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche
volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato

- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche
volatili

- e) Il limite di emissione per il materiale particolato si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7.10 - ESSICCAZIONE E COTTURA SMALTI ED ALTRI PRODOTTI CONTENENTI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI PER IL DECORO DI OGGETTI IN VETRO

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare e di assorbimento del fluoro e suoi composti aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	5
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,5
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,2

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 723 per la determinazione del piombo e suoi
composti e del cadmio e suoi composti

M.U. 588 per la determinazione dei fluoruri gassosi e
particellari

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione delle sostanze organiche, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche

individuare dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del piombo e suoi composti
e del cadmio e suoi composti
- 60 minuti per la misura dei fluoruri gassosi e
particolati

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura il fluoro e l'acido
fluoridrico
- 0,5 m³ per la misura del piombo e suoi composti
e del cadmio e suoi composti

f) Per la effettuazione della misura delle sostanze organiche volatili la durata dei singoli campionamenti ed il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

g) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo, del piombo e suoi composti e del cadmio e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e) ;

h) Il limite di emissione per il fluoro e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- La media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);

- i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- l) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valor medio dell'analisi di n. 3 campioni prelevati con le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);
- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7.11 - SABBIAURA, MOLATURA DI OGGETTI IN VETRO

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad un impianto di abbattimento ad umido tipo Venturi Scrubber avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7.12 - CARICAMENTO E FUSIONE ROCCE BASALTICHE

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	30
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d) ;
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno trimestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7.13 - FILATURA, TESSITURA, TRAPUNTATURA LANA DI ROCCIA

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	30

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7.14 - IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E GAS NATURALE)

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA	(mg.m-3)
Materiale particellare	5	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:
- M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare
- M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo
- M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto
- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particellare
 - 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
 - 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
 - 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
 - 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- e) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.7.15 - IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	100
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) sono automaticamente rispettati se l'impianto termico funziona correttamente ed e' alimentato con un olio combustibile con tenore di zolfo inferiore al'1 %.

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- e) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.8 SETTORE DEI PRODOTTI PER L'EDILIZIA

I criteri di seguito riportati si applicano agli impianti produttivi il cui esercizio è riconducibile alle attività individuate nella classificazione riportata nell'allegato 1) alla presente deliberazione con:

M.OO - INDUSTRIA DEI MATERIALI E PRODOTTI PER L'EDILIZIA

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

4.8.1 - CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE, FRANTUMAZIONE E CONSERVAZIONE MATERIE PRIME

a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
------------	---

Materiale particellare	20
------------------------	----

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.8.2 - MACINAZIONE ESSICCAZIONE MATERIE PRIME

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	400
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d) ;

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.8.3 - ESSICCAZIONE MATERIALI INERTI E DI RECUPERO NELLA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI

a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	30
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	800
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Sostanze organiche	

(esprese come C-organico totale) 150

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 30 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 30 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,25 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,03 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- f) La durata dei singoli campionamenti e il volume di aeriforme prelevato per la misura delle sostanze organiche volatili saranno individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

- g) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e e);

- h) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza trimestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) e h);
- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.8.4 - COTTURA NELLA PRODUZIONE DI CEMENTO

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	40
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	800
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	750

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d) ;

- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno trimestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.8.5 - COTTURA, CALCINAZIONE NELLA PRODUZIONE DI GESSO E CALCE

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	40
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	800
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

e) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d) ;

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno trimestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.8.6 - COTTURA NELLA PRODUZIONE DI ARGILLA ESPANSA

a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	40
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	800
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	800

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particolare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- e) Il limite di emissione per il materiale particolare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d) ;

- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno trimestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.8.7 - COTTURA NELLA PRODUZIONE DI LATERIZI

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare e di assorbimento del fluoro e suoi composti avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	800
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1400
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 588 per la determinazione del fluoruri gassosi e
particellari

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura dei fluoruri gassosi e
particellari

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura dei fluoruri gassosi e
particellari

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d) ;
- f) Il limite di emissione per il fluoro e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- La media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- g) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno trimestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) e), f) e g);
- i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.8.8 - RAFFREDDAMENTO CLINKER

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
------------	---

Materiale particolare	30
-----------------------	----

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particolare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare

- e) Il limite di emissione per il materiale particolare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.8.9 - MACINAZIONE CEMENTO, GESSO E CALCE

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	30
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particolare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- e) Il limite di emissione per il materiale particolare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d) ;

- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.8.10 - MACINAZIONE CARBONE

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	30
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	650

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- e) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d) ;
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.8.11 - TAGLIO, RIFILATURA, MACINAZIONE E RECUPERO SCARTI NELLA PRODUZIONE DI PANNELLI ED ELEMENTI PREFABBRICATI A BASE DI MATERIALI GESSOSI

- a) I gas polverosi provenienti da questa fase devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
------------	---

Materiale particolato	20
-----------------------	----

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particolato

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti c), d) ed e) della presente deliberazione.

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.8.12 - MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE PRODOTTI FINITI, INSACCO E SPEDIZIONE

- a) I gas polverosi provenienti da questa fase devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;

- b) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
------------	---

Materiale particellare	20
------------------------	----

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti c), d) ed e) della presente deliberazione.
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

**4.8.13 - IMPIANTI TERMICI PER RISCALDAMENTO BITUME NELLA
PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI ALIMENTATI
CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E GAS
NATURALE)**

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:
- M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare
- M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo
- M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto
- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- e) il limite di emissione per materiale particolato e ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.8.14 - IMPIANTI TERMICI PER RISCALDAMENTO BITUME NELLA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	100
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) sono automaticamente rispettati se l'impianto termico funziona correttamente ed è alimentato con un olio combustibile con tenore di zolfo inferiore all'1%;
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:
- M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare
- M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo
- M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto
- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particellare
 - 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
 - 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
 - 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
 - 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- e) il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.9 SETTORE CHIMICO - FARMACEUTICO

I criteri di seguito riportati si applicano agli impianti produttivi il cui esercizio è riconducibile alle attività individuate nella classificazione riportata nell'allegato 1) alla presente deliberazione con:

N.OO - INDUSTRIA CHIMICA

O.OO - INDUSTRIA FARMACEUTICA E DEI PRODOTTI CHIMICI PER USO DOMESTICO

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

4.9.1 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI SOLIDI.

- a) I gas di combustione, prima dello scarico in atmosfera, devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche riportate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA	(mg.m-3)
Materiale particellare	50	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	650	
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	2000	
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50	
Monossido di carbonio	250	
Acido cloridrico (espresso come HCl)	100	

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 6 % nel caso di combustione di carbone.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 9 % nel caso di combustione di legno.

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e
dell'acido cloridrico

M.U. 543 per la determinazione del monossido di
carbonio

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631

le determinazioni verranno effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt.6)7 e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportata chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del cloro e dell'acido
cloridrico
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura del cloro e l'acido
cloridrico

- f) La durata dei singoli campionamenti da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche saranno individuate con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);

- g) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

- h) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo e i composti del cloro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e) ;
- i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- l) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);
- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

**4.9.2 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI
TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI
POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E
ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI**

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particolato	100
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) sono automaticamente rispettati se l'impianto termico funziona correttamente ed è alimentato con un olio combustibile con tenore di zolfo inferiore all'1 %.
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

**4.9.3 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI
TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI
POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E
ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI MISTI (GAS
METANO, GAS NATURALE)**

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

**4.9.4 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI
TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI
POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E
ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI MISTI (GAS METANO, GAS
NATURALE, BIOGAS, OLIO COMBUSTIBILE)**

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- c) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

d) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti b) e c);

e) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto b) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto c);

f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti b), d), ed e);

g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

- Le emissioni delle fasi produttive diverse da quelle indicate ai precedenti punti 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4 sono autorizzate di volta in volta, secondo le procedure previste dalla L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, su specifico parere del Comitato contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).

4.10 SETTORE PETROLIFERO

I criteri di seguito riportati si applicano agli impianti produttivi il cui esercizio è riconducibile alle attività individuate nella classificazione riportata nell'allegato 1) alla presente deliberazione con:

P.OO - INDUSTRIA PETROLIFERA

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

- Le autorizzazioni vengono rilasciate di volta in volta dal Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato sentita la Regione secondo le procedure previste dall'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal DPCM 27 dicembre 1988, pubblicato sulla G.U. n. 4 del 5 gennaio 1989 e dall'Accordo procedimentale del 24 giugno 1989 pubblicato sulla G.U. n. 161 del 12 luglio 1989.

4.11 SETTORE ENERGETICO

I criteri di seguito riportati si applicano agli impianti produttivi il cui esercizio è riconducibile alle attività individuate nella classificazione riportata nell'allegato 1) alla presente deliberazione con:

Q.OO - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

- Le autorizzazioni vengono rilasciate di volta in volta dal Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato sentita la Regione secondo le procedure previste dall'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal DPCM 27 dicembre 1988, pubblicato sulla G.U. n. 4 del 5 gennaio 1989, dall'Accordo procedimentale del 24 giugno 1989 pubblicato sulla G.U. n. 161 del 12 luglio 1989 e dall'Accordo Procedimentale 10 aprile 1991 pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 1991 nel caso di costruzione ed esercizio di centrali termoelettriche con potenza termica complessiva inferiore a 300 Mw.

4.12 SETTORE SERVIZI

I criteri di seguito riportati si applicano agli impianti produttivi il cui esercizio è riconducibile alle attività individuate nella classificazione riportata nell'allegato 1) alla presente deliberazione con:

R.OO - IMPIANTI DI SERVIZIO

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

4.12.1 - CARICO, SCARICO, CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI VARI IN FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE

a) I gas polverulenti che si generano in queste fasi produttive devono essere captati, prima dello scarico in atmosfera, e convogliati ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

- M.U. 494 per la determinazione del materiale
particellare

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di areiforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

e) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.12.2 - SCARICO, CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI RIFIUTI E FANGHI DI DEPURAZIONE

- a) La zona di scarico, le apparecchiature di trasporto e di conservazione dei rifiuti o dei fanghi dai quali e' prevedibile lo sviluppo di odori devono essere sistemati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e di condizionamento;
- b) I gas odorosi che si liberano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- c) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, devono prescrivere, l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento;

4.12.3 - SELEZIONE, VAGLIATURA, FRANTUMAZIONE, MACINAZIONE DI RIFIUTI IN GENERE

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare e delle sostanze odorigene aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:
- M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare
- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- Il volume di areiforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- $0,5 \text{ m}^3$ per la misura del materiale particellare
- e) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
- h) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, devono prescrivere, l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento;

4.12.4 - DISIDRATAZIONE/ESSICCAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE

- a) Le apparecchiature di trattamento e i depositi dai quali e' prevedibile lo sviluppo di odori devono essere sistemati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- b) Gli effluenti gassosi che si generano negli ambienti di lavoro e nelle apparecchiature di trattamento devono, prima dello scarico in atmosfera, essere convogliati ad un impianto di abbattimento degli

inquinanti in forma particellare e delle sostanze odorigene aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;

Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100
Ammoniaca	2

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 632 per la determinazione dell'ammoniaca

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 30 minuti per la misura dell'ammoniaca

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,03 m³ per la misura della ammoniaca
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- e) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d) ;
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione per l'ammoniaca si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed d);
- h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f) e g);
- i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
- h) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, devono prescrivere, l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento;

4.12.5 - INCENERIMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE

- a) Le apparecchiature di trattamento e i depositi dai quali e' prevedibile lo sviluppo di odori devono essere sistemati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento. L'aria aspirata deve essere convogliata in camera di combustione;
- b) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

Velocità media dei gas (nella sezione di ingresso)	10	m.s-1
Temperatura dei fumi	1223	K
Tempo di contatto	2	s
Tenore di ossigeno libero nei fumi	6	%

- c) Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare e delle sostanze inorganiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;
- d) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	30
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	400
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	300
Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (espressi come HCl)	50
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2
Acido bromidrico e ione bromo (espressi come HBr)	1
Metalli totali (As+Be+Cd+Co+ +Cr+Hg+Mn+Pb+Sb)	5
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,1
Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,2
Mercurio e suoi composti (espresso come Hg)	0,1
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	0,1
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	3

- e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e dell'acido cloridrico

M.U. 588 o M.U. 620 per la determinazione dell'acido fluoridrico e bromidrico

M.U. 723 per la determinazione dei metalli

f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 30 minuti per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
- 60 minuti per la misura del fluoro e dell'acido fluoridrico
- 60 minuti per la misura dell'acido bromidrico
- 60 minuti per la misura dei metalli

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura del cloro e l'acido cloridrico
- 0,06 m³ per la misura il fluoro e l'acido fluoridrico
- 0,5 m³ per la misura dei metalli
- 0,06 m³ per la misura dell'acido bromidrico

g) Il limite di emissione per il materiale particellare, acido solforico, acido cloridrico, acido fluoridrico, acido bromidrico si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti e) ed f);

- h) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto e) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);
- i) Per la ricerca, il campionamento e la determinazione di eventuali microinquinanti (Idrocarburi policiclici aromatici, Policlorodibenzodiossina, Policlorodibenzofurani, Policlorobifenili) presenti nelle emissioni devono essere utilizzate le metodiche U.N.I.CHIM. M.U. 825 e i metodi elaborati dall'Istituto Superiore di Sanita' riportati sulle pubblicazioni ISTISAN 88/19, ISTISAN 90/33 ed ISTISAN 90/34;
- l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e), f), g), h) ed i);
- m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;
- n) Per la verifica del rispetto dei parametri operativi della camera secondaria di combustione indicati al precedente punto b), devono essere installate apparecchiature automatiche di misura e registrazione in continuo della portata nella sezione di ingresso, di temperatura e percentuale di ossigeno libero nella sezione di uscita;
- o) Per la taratura e la messa a punto delle apparecchiature automatiche di misura e registrazione dei parametri operativi, devono essere seguite le metodiche e procedure individuate dal Responsabile del Settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportata chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;
- p) La taratura e la calibrazione delle apparecchiature automatiche di misura e registrazione dei parametri operativi viene effettuata a cura della direzione dello stabilimento alla presenza delle autorità preposte al controllo delle emissioni secondo le modalità indicate nell'atto autorizzatorio;
- q) I tracciati di registrazione dei parametri operativi, rilevati dalle apparecchiature indicate al precedente punto n), devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi;

4.12.6 - INCENERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- a) La fossa di raccolta e deposito dei rifiuti in attesa di trattamento deve essere dotata di idoneo sistema di aspirazione in grado di mantenere la pressione dell'aria a livelli più bassi di quella atmosferica. L'aria aspirata deve essere convogliata alla camera di combustione;
- b) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

Velocità media dei gas (nella sezione di ingresso)	10	m.s-1
Temperatura dei fumi (*)	1223	K
Tempo di contatto	2	s
Tenore di ossigeno libero nei fumi	6	%

* - Nel caso in cui il contenuto di cloro organico nei rifiuti superi il 2% in massa e' richiesta una temperatura dei fumi superiore a 1473 K.

- c) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare e delle sostanze inorganiche sotto forma di gas o vapori, aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;
- d) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	30
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	400
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	300
Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (espressi come HCl)	50
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2
Acido bromidrico e ione bromo (espressi come HBr)	1
Metalli totali (As+Be+Cd+Co+ +Cr+Hg+Mn+Pb+Sb)	5
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,1
Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,2
Mercurio e suoi composti (espresso come Hg)	0,1

Nichel e suoi composti
(espressi come Ni) 0,1

Piombo e suoi composti
(espressi come Pb) 3

e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e
dell'acido cloridrico

M.U. 588 o M.U. 620 per la determinazione dell'acido
fluoridrico e bromidrico

M.U. 723 per la determinazione dei metalli

f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

- 30 minuti per la misura del cloro e dell'acido
cloridrico

- 60 minuti per la misura del fluoro e dell'acido
fluoridrico

- 60 minuti per la misura dell'acido bromidrico

- 60 minuti per la misura dei metalli

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- 0,06 m³ per la misura del cloro e l'acido
cloridrico

- 0,06 m³ per la misura il fluoro e l'acido
fluoridrico

- 0,5 m3 per la misura dei metalli

- 0,06 m3 per la misura dell'acido bromidrico

- g) Il limite di emissione per il materiale particellare, acido solforico, acido cloridrico, acido fluoridrico, acido bromidrico si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e) ed f);

- h) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto e) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);

- i) Per la ricerca, il campionamento e la determinazione di eventuali microinquinanti (Idrocarburi policiclici aromatici, Policlorodibenzodiossina, Policlorodibenzofurani, Policlorobifenili) presenti nelle emissioni devono essere utilizzate le alle metodiche U.N.I.CHIM. M.U. 825 e i metodi elaborati dall'Istituto Superiore di Sanita' riportati sulle pubblicazioni ISTISAN 88/19, ISTISAN 90/33 ed ISTISAN 90/34;

- l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e), f), g), h) ed i);

- m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

- n) Per la verifica del rispetto dei parametri operativi della camera secondaria di combustione indicati al precedente punto b), devono essere installate apparecchiature automatiche di misura e registrazione in continuo della portata nella sezione di ingresso, di temperatura e percentuale di ossigeno libero nella sezione di uscita;

- o) Per la taratura e la messa a punto delle apparecchiature automatiche di misura e registrazione dei parametri operativi, devono essere seguite le metodiche e procedure individuate dal Responsabile del Settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportata chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;

- p) La taratura e la calibrazione delle apparecchiature automatiche di misura e registrazione dei parametri operativi viene effettuata a cura della direzione dello stabilimento alla presenza delle autorità preposte al controllo delle emissioni secondo le modalità indicate nell'atto autorizzatorio;

- q) I tracciati di registrazione dei parametri operativi, rilevati dalle apparecchiature indicate al precedente punto n), devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi;

4.12.7 - INCENERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI

- a) L'introduzione nel forno dei contenitori di R.S.O. deve avvenire in modo automatizzato e continuo;
- b) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

Velocità media dei gas (nella sezione di ingresso)	10	m.s-1
Temperatura dei fumi (*)	1223	K
Tempo di contatto	2	s
Tenore di ossigeno libero nei fumi	6	%

* - Nel caso in cui il contenuto di cloro organico nei rifiuti superi il 2% in massa e' richiesta una temperatura dei fumi superiore a 1473 K.

- c) Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare e delle sostanze inorganiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- d) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	30
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	400
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	300
Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (espressi come HCl)	50
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2
Acido bromidrico e ione bromo (espressi come HBr)	1

Metalli totali (As+Be+Cd+Co+ +Cr+Hg+Mn+Pb+Sb)	5	
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,1	
Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,2	
Mercurio e suoi composti (espresso come Hg)	0,1	
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)		0,1
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	3	

e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e
dell'acido cloridrico

M.U. 588 o M.U. 620 per la determinazione dell'acido
fluoridrico e bromidrico

M.U. 723 per la determinazione dei metalli

f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 30 minuti per la misura del cloro e dell'acido
cloridrico
- 60 minuti per la misura del fluoro e dell'acido
fluoridrico
- 60 minuti per la misura dell'acido bromidrico
- 60 minuti per la misura dei metalli

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m3 per la misura del materiale particellare
- 0,006 m3 per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m3 per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m3 per la misura del cloro e l'acido cloridrico
- 0,06 m3 per la misura il fluoro e l'acido fluoridrico
- 0,5 m3 per la misura dei metalli
- 0,06 m3 per la misura dell'acido bromidrico

g) Il limite di emissione per il materiale particellare, acido solforico, acido cloridrico, acido fluoridrico, acido bromidrico si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti e) ed f);

h) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto e) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);

i) Per la ricerca, il campionamento e la determinazione di eventuali microinquinanti (Idrocarburi policiclici aromatici, Policlorodibenzodiossina, Policlorodibenzofurani, Policlorobifenili) presenti nelle emissioni devono essere utilizzate le metodiche U.N.I.CHIM. M.U. 825 e i metodi elaborati dall'Istituto Superiore di Sanita', riportati sulle pubblicazioni ISTISAN 88/19, ISTISAN 90/33 ed ISTISAN 90/34;

l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e), f), g), h) ed i);

m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

n) Per la verifica del rispetto dei parametri operativi della camera secondaria di combustione indicati al precedente punto b), devono essere installate apparecchiature automatiche di misura e registrazione in continuo della portata nella sezione di ingresso, di temperatura e percentuale di ossigeno libero nella sezione di uscita;

o) Per la taratura e la messa a punto delle apparecchiature automatiche di misura e registrazione dei parametri operativi, devono essere seguite le metodiche e procedure individuate dal Responsabile del Settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportata chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;

- p) La taratura e la calibrazione delle apparecchiature automatiche di misura e registrazione dei parametri operativi viene effettuata a cura della direzione dello stabilimento alla presenza delle autorità preposte al controllo delle emissioni secondo le modalità indicate nell'atto autorizzatorio;
- q) I tracciati di registrazione dei parametri operativi, rilevati dalle apparecchiature indicate al precedente punto n), devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi;

4.12.8 - INCENERIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO-NOCIVI

- a) L'alimentazione dei rifiuti al forno deve avvenire in modo automatizzato e continuo;
- b) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

Velocità media dei gas (nella sezione di ingresso)	10	m.s-1
Temperatura dei fumi (*)	1223	K
Tempo di contatto	2	s
Tenore di ossigeno libero nei fumi	6	%

* - Nel caso in cui il contenuto di cloro organico nei rifiuti superi il 2% in massa e' richiesta una temperatura dei fumi superiore a 1473 K.

- I bruciatori della camera di postcombustione possono essere alimentati solo con combustibili convenzionali (gas naturale, gasolio, olio combustibile con contenuto di zolfo < 1%)

- c) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare e delle sostanze inorganiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- d) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	30
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	400
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	300

Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (espressi come HCl)	50	
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2	
Acido bromidrico e ione bromo (espressi come HBr)	1	
Metalli totali (As+Be+Cd+Co+ +Cr+Hg+Mn+Pb+Sb)	5	
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,1	
Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,2	
Mercurio e suoi composti (espresso come Hg)	0,1	
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)		0,1
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	3	

e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e
dell'acido cloridrico

M.U. 588 o M.U. 620 per la determinazione dell'acido
fluoridrico e bromidrico

M.U. 723 per la determinazione dei metalli

f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

- 30 minuti per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
- 60 minuti per la misura del fluoro e dell'acido fluoridrico
- 60 minuti per la misura dell'acido bromidrico
- 60 minuti per la misura dei metalli

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura del cloro e l'acido cloridrico
- 0,06 m³ per la misura il fluoro e l'acido fluoridrico
- 0,5 m³ per la misura dei metalli
- 0,06 m³ per la misura dell'acido bromidrico

g) Il limite di emissione per il materiale particolato, acido solforico, acido cloridrico, acido fluoridrico, acido bromidrico si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e) ed f);

h) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto e) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);

i) Per la ricerca, il campionamento e la determinazione di eventuali microinquinanti (Idrocarburi policiclici aromatici, Policlorodibenzodiossina, Policlorodibenzofurani, Policlorobifenili) presenti nelle emissioni devono essere utilizzate le metodiche U.N.I.CHIM. M.U. 825 e i metodi elaborati dall'Istituto Superiore di Sanita', riportati sulle pubblicazioni ISTISAN 88/19, ISTISAN 90/33 ed ISTISAN 90/34;

l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e), f), g), h) ed i);

m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

- n) Per la verifica del rispetto dei parametri operativi della camera secondaria di combustione indicati al precedente punto b), devono essere installate apparecchiature automatiche di misura e registrazione in continuo della portata nella sezione di ingresso, di temperatura e percentuale di ossigeno libero nella sezione di uscita;
- o) Per la taratura e la messa a punto delle apparecchiature automatiche di misura e registrazione dei parametri operativi, devono essere seguite le metodiche e procedure individuate dal Responsabile del Settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportata chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;
- p) La taratura e la calibrazione delle apparecchiature automatiche di misura e registrazione dei parametri operativi viene effettuata a cura della direzione dello stabilimento alla presenza delle autorità preposte al controllo delle emissioni secondo le modalità indicate nell'atto autorizzatorio;
- q) I tracciati di registrazione dei parametri operativi, rilevati dalle apparecchiature indicate al precedente punto n), devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi;

4.12.9 - INCENERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI

- a) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

Velocità media dei gas (nella sezione di ingresso)	10	m.s-1
Temperatura dei fumi	1223	K
Tempo di contatto	2	s
Tenore di ossigeno libero nei fumi	6	%

- b) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare e delle sostanze inorganiche sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nel capitolo 3) della presente pubblicazione;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m⁻³)

Materiale particolato	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particolato

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- f) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed e) ;

- g) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

- h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e), f) e g);

- i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

- l) Per la verifica del rispetto dei parametri operativi della camera secondaria di combustione indicati al precedente punto a), devono essere installate apparecchiature automatiche di misura e registrazione in continuo della portata nella sezione di ingresso, di temperatura e percentuale di ossigeno libero nella sezione di uscita;
- m) Per la taratura e la messa a punto delle apparecchiature automatiche di misura e registrazione dei parametri operativi, devono essere seguite le metodiche e procedure individuate dal Responsabile del Settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportata chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;
- n) La taratura e la calibrazione delle apparecchiature automatiche di misura e registrazione dei parametri operativi viene effettuata a cura della direzione dello stabilimento alla presenza delle autorità preposte al controllo delle emissioni secondo le modalità indicate nell'atto autorizzatorio;
- o) I tracciati di registrazione dei parametri operativi, rilevati dalle apparecchiature indicate al precedente punto l), devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi;

4.12.10 - CREMAZIONE SALME

- a) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di combustione termica avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	400
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

f) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed e) ;

g) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e), f) e g);

i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

4.12.11 - COMPOSTAGGIO RIFIUTI

- a) Gli effluenti gassosi generati dal reattore devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, devono prescrivere, l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento;

4.12.12 - VENTILAZIONE COMPOST

- a) Le esalazioni condensate nella ventilazione del silo e l'acqua d'infiltrazione raccolta non devono essere usate, nel compostaggio aperto, per inumidire il compost, ma devono essere convogliate ad un impianto di depurazione acque;
- b) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere raccolti e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- c) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, devono prescrivere, l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento;

4.12.13 - RIGENERAZIONE TERMICA GLICOLI-ETILENICI USATI PER LA DISIDRATAZIONE DEL GAS METANO

- a) I vapori di rigenerazione termica dei glicoli etilenici devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di combustione termica avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA	(mg.m-3)
Materiale particellare	5	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	

Sostanze organiche
(esprese come C-organico totale) 300

Ossido di carbonio 10

Solfuro d'idrogeno 1

c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 543 per la determinazione del monossido di
carbonio

M.U. 634 per la determinazione del solfuro di idrogeno

d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per le sostanze organiche e del solfuro di idrogeno sono individuate con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);

- g) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- h) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e) ;
- i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- l) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);
- m) Il limite di emissione per il solfuro di idrogeno si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed f);
- n) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h), i), l) ed m);
- o) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

4.12.14 - COMPRESSIONE DI GAS NATURALE E GAS METANO TRAMITE COMPRESSORI AZIONATI DA TURBINE A GAS

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA	(mg.m-3)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 *	
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	30 *	
Ossido di carbonio	100 *	

(*) - I valori di emissione si riferiscono ad un valore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

- b) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 543 per la determinazione del monossido di carbonio

- c) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- d) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto c);

- e) Il limite di emissione per gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti b) e c) ;

- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto b) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto c);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti b), c), d), e) ed f);

- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

4.12.15 - PRODUZIONE DI ENERGIA, CALORE O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI A LETTO FLUIDO

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase, prima dello scarico in atmosfera, devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche riportate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	40
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	550
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50
Ossido di carbonio	250
Acido cloridrico (espresso come HCl)	100

I valori di emissione si riferiscono ad un valore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 6 % nel caso di combustione di carbone.

I valori di emissione si riferiscono ad un valore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 9 % nel caso di combustione di legno.

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e
dell'acido cloridrico

M.U. 543 per la determinazione del monossido di
carbonio

d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione, delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura del cloro e dell'acido cloridrico

f) La durata dei singoli campionamenti da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche sono individuate con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

g) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

h) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo e i composti del cloro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e) ;

i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

l) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);

- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.12.16 - PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA, CALORE O VAPORE CON TURBINE A GAS

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	50 *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	600 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500 *
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50 *
Ossido di carbonio	100 *

(*) - I valori di emissione si riferiscono ad un valore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%

- b) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 543 per la determinazione del monossido di
carbonio

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione

competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) La durata dei singoli campionamenti da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche sono individuate con le stesse modalità indicate al precedente punto c);

f) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto b) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo e i composti del cloro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti b) ed d) ;

h) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto b) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

i) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);

l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti b),c), d), e), f), g), h) ed i);

m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura

dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.12.17 - PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA , CALORE O VAPORE CON MOTORI AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	130 *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500 *
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50 *
Ossido di carbonio	100 *

(*) - I valori di emissione si riferiscono ad un valore
di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%

- b) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 543 per la determinazione del monossido di
carbonio

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) La durata dei singoli campionamenti da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche sono individuate con le stesse modalità indicate al precedente punto c);

f) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto b) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo e i composti del cloro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti b) ed d) ;

h) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto b) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

i) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);

l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti b),c), d), e), f), g), h) ed i);

m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.12.18 - PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA, CALORE O VAPORE

CON MOTORI FISSI AD ACCENSIONE COMANDATA

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	800 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500 *
Ossido di carbonio	650 *

(*) - I valori di emissione si riferiscono ad un valore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%

- b) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 543 per la determinazione del monossido di carbonio

- c) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- d) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto b) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto c);

- e) Il limite di emissione per gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti b) ed c) ;

- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto b) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto c);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti b),c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.12.19 - PROVA MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti come si liberano;
- b) Gli effluenti gassosi come si generano in questa fase devono essere captati e convogliati all'esterno;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	130 *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	600 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 *
Ossido di carbonio	2500 *
Piombo e suoi composti (espresso come Pb)	5 *
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	300 *

(*) - Tali valori non si applicano nel caso di convogliamento diretto con l'esterno tramite manichetta.

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 543 per la determinazione del monossido di
carbonio

M.U. 723 per la determinazione dei metalli

- e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;
- f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particellare
 - 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
 - 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
 - 60 minuti per la misura del monossido di carbonio
 - 60 minuti per la misura del piombo e suoi composti
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
 - 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
 - 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
 - 0,5 m³ per la misura del piombo e suoi composti
- g) La durata dei singoli campionamenti da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche sono individuate con le stesse modalita' indicate al precedente punto e);
- h) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);
- i) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo e per il piombo e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f) ;

- l) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);
- m) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti e) e g);
- n) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e), f), g), h), i), l) ed m);
- o) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

**4.12.20 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI
TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI
POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E
COMBUSTIBILI SOLIDI.**

ALIMENTATI CON

- a) I gas che si generano nella combustione, prima dello scarico in atmosfera, devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche riportate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA	(mg.m-3)
Materiale particellare	50	
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	650	
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	2000	
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50	
Monossido di carbonio	250	
Acido cloridrico (espresso come HCl)	100	

I valori di emissione si riferiscono ad un valore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 6 % nel caso di combustione di carbone.

I valori di emissione si riferiscono ad un valore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 9 % nel caso di combustione di legno.

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e
dell'acido cloridrico

M.U. 543 per la determinazione del monossido di
carbonio

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del cloro e dell'acido
cloridrico
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura del cloro e l'acido
cloridrico

- f) La durata dei singoli campionamenti da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche sono individuate con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- h) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo e i composti del cloro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e) ;
- i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- l) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);
- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

**4.12.21 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI
TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI
POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E
ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI**

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particolato	100
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) sono automaticamente rispettati se l'impianto termico funziona correttamente ed e' alimentato con un olio combustibile con tenore di zolfo inferiore all'1 %.
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:
- M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare
- M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo
- M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto
- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particellare
 - 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
 - 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
 - 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
 - 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- e) il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

**4.12.22 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI
TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI
POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E
ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E
GAS NATURALE)**

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- e) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

**4.12.23 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI
TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI
POTENZIALITÀ TERMICA INFERIORE A 50 MW E
ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI MISTI (GAS METANO, GAS
NATURALE, BIOGAS, OLIO COMBUSTIBILE)**

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particolato	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particolato

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

c) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

d) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti b) e c);

e) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto b) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto c);

f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti b), d), ed e);

g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

I criteri di seguito riportati si applicano agli impianti produttivi il cui esercizio è riconducibile alle attività individuate nella classificazione riportata nell'allegato 1) alla presente deliberazione con:

SOO - INDUSTRIA METALLURGICA

TOO - INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE E MATERIALE MECCANICO, ELETTROMECCANICO ED ELETTRONICO

UOO - INDUSTRIA DEI MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

4.13.1 - CARICO, SCARICO E CONSERVAZIONE SABBIE O ALTRI MATERIALI INERTI

- a) I gas polverulenti che si generano in da queste fasi produttive devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) ogni emissione proveniente da queste fasi produttive può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

- M.U. 494 per la determinazione del materiale
particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di areiforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.2 - FABBRICAZIONE ANIME E FORME PER FONDERIA

- a) I gas e vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare e ad un impianto di assorbimento aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Silice libera cristallina	2
Fenolo	5
Ammine	5
Formaldeide	2
Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (espressi come NH ₃)	15
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	5
Furfurolo	2
Polisocianati	5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U. 633 per la determinazione della silice libera
cristallina

M.U. 632 per la determinazione dell'ammoniaca

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione di Fenolo, Ammine, Formaldeide, Acido solforico, Furfurolo e Polisocianati, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 6 e 15 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.
- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particellare
 - 30 minuti per la misura dell'ammoniaca
 - per la silice libera cristallina la durata del campionamento dovrà essere tale da consentire il prelievo di circa 20 mg di materiale particellare
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
 - 0,03 m³ per la misura della ammoniaca
- f) La durata dei singoli campionamenti e il volume di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento di Fenolo, Ammine, Formaldeide, Acido Solforico, Furfurolo e Polisocianati sono individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione per il materiale particellare, l'ammoniaca e la silice libera cristallina si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) Il limite di emissione per Formaldeide, Fenolo, Ammine, Acido Solforico, Furfurolo e Polisocianati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);
- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) e h);
- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.3 SECONDA FUSIONE DI GHISA IN FORNI CUBILOTTO

- a) Nel caso di utilizzo di cubilotti a vento caldo, i gas che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idonea apparecchiatura in grado di operare una riduzione del monossido di carbonio (CO) non inferiore al 90%;
- b) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a maniche o ad un abbattitore ad umido di tipo Venturi Scrubber aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50
Monossido di carbonio	1000
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	2000
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	650
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	100

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 543 per la determinazione del monossido di
carbonio

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e
dell'acido cloridrico

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del cloro e dell'acido

cloridrico - 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura del cloro e dell'acido cloridrico

- f) il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo, del cloro e dell'acido cloridrico si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed e);
- g) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- h) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e), f), g) e h);
- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.4 - SECONDA FUSIONE DI GHISA IN FORNI ROTANTI RISCALDATI CON GAS METANO O GAS NATURALE

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	80
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35
Ossidi di azoto	

- b) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- c) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 30 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 30 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,25 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,03 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- d) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti b) ed c);

- e) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti b) e c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.5 - SECONDA FUSIONE DI GHISA IN FORNI ELETTRICI

a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	20

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particolare

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m3 per la misura del materiale particolare

e) il limite di emissione per il materiale particolare
si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti b), c) e d);

f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti b), c), d) ed e);

g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.6 - SECONDA FUSIONE DI ALLUMINIO

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA
------------	------------------------

(mg.m⁻³)

Materiale particolare	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5
Monossido di carbonio	100
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

b) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particolare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 543 per la determinazione del monossido di carbonio

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e dell'acido cloridrico

M.U. 588 o M.U. 620 per la determinazione dei fluoruri gassosi e particellari

c) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio
- 60 minuti per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
- 60 minuti per la misura dei fluoruri gassosi e particellari

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura del cloro e l'acido cloridrico
- 0,06 m³ per la misura il fluoro e l'acido fluoridrico

d) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo, i composti del cloro e i composti del fluoro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti b) e c) ;

e) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto c);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto b) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto c);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti b), c), d), e), f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.7 - PRESSOFUSIONE E AFFINAZIONE ALLUMINIO

- a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi produttive devono essere captate e convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze inorganiche in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20

Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5
Monossido di carbonio	100
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 543 per la determinazione del monossido di
carbonio

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e
dell'acido cloridrico

M.U. 588 o M.U. 620 per la determinazione dei fluoruri
gassosi e particellari

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio
- 60 minuti per la misura del cloro e dell'acido
cloridrico
- 60 minuti per la misura dei fluoruri gassosi e
particellari

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m³ per la misura del cloro e l'acido
cloridrico
- 0,06 m³ per la misura il fluoro e l'acido
fluoridrico

- e) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo, i composti del cloro e i composti del fluoro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d) ;
- f) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f) e g);
- i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.8 - COLATURA IN CONCHIGLIA DI ALLUMINIO FUSO

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	100

- b) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 6 e 15 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.
- c) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per l'effettuazione della misura delle sostanze organiche volatili sono individuate con le stesse modalità indicate al precedente punto b);
- d) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti b) e c);

- e) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti b) e c);
- f) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.9 - SECONDA FUSIONE DI PIOMBO

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase produttiva devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	5
Piombo in forma particellare	3
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 723 per la determinazione del piombo

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- intera fase per la misura del materiale particellare

- intera fase per la misura degli ossidi di azoto
- intera fase per la misura degli ossidi di zolfo
- intera fase per la misura del piombo

- e) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo, piombo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti b) e c);
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto b) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto c);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti b), c) e d) ed e);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.10 - FUSIONE E RAFFINAZIONE DI LEGHE E METALLI NON FERROSI

- a) I gas polverulenti che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad umido tipo Venturi aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	5
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	5
Rame e suoi composti (espressi come Cu)	5
Antimonio e suoi composti (espressi come Sb)	5
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,2

Ossidi di azoto
(espressi come NO₂) 500

Ossidi di zolfo
(espressi come SO₂) 1700

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 723 per la determinazione dei metalli

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

- 60 minuti per la misura dei metalli

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- 0,5 m³ per la misura dei metalli

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo, e i metalli si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d) ;

- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.11 - DISTAFFATURA, SABBIATURA, GRANIGLIATURA, PALLINATURA, RECUPERO TERRE

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad umido di tipo Venturi Scrubber aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m3 per la misura del materiale particellare

- e) il limite di emissione per il materiale particellare
si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti b), c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti b), c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.12 - RECUPERO METALLI DA ROTTAMI E SCORIE

a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad umido di tipo Venturi Scrubber aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m3 per la misura del materiale particellare

e) il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti b), c) e d);

f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti b), c), d) ed e);

g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.13 - FUSIONE DI LEGHE FERROSE

a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche conformi a quelle indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.14 - SECONDA FUSIONE DI ACCIAIO

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente caratteristiche conformi a quelle indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.15 - RECUPERO METALLI DA CAVI ED AVVOLGIMENTI ELETTRICI

a) Tale attività può essere svolta esclusivamente in appositi forni;

b) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati in un impianto di postcombustione dimensionato e costruito in modo tale da garantire i seguenti parametri minimi di funzionamento:

Velocità media
(nella sezione di ingresso) 10 m.s⁻¹

Temperatura dei fumi 1473 K

Tempo di contatto 2 s

Tenore di ossigeno libero nei fumi 6 %

c) I gas provenienti dall'impianto di postcombustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di assorbimento delle sostanze inorganiche sotto forma di gas e vapori e di abbattimento degli inquinanti in forma particolata avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

- d) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	20
Acido cloridrico	10
Sostanze organiche (espresso come C-organico totale)	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

- e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particolare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e
dell'acido cloridrico

- f) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- g) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del cloro e dell'acido
cloridrico

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare

- 0,006 m3 per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m3 per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,06 m3 per la misura del cloro e l'acido cloridrico

- h) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto f);
- i) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo e i composti del cloro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti e) ed f);
- l) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto e) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);
- m) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) ed h);
- n) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e), f), g), h), i) ed l);
- o) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;
- p) Per la verifica del rispetto dei parametri operativi della camera secondaria di combustione indicati al precedente punto b), devono essere installate apparecchiature automatiche di misura e registrazione in continuo della portata nella sezione di ingresso, di temperatura e percentuale di ossigeno libero nella sezione di uscita;
- q) Per la taratura e la messa a punto delle apparecchiature automatiche di misura e registrazione dei parametri operativi, devono essere seguite le metodiche e procedure individuate dal Responsabile del Settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportata chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;
- r) La taratura e la calibrazione delle apparecchiature automatiche di misura e registrazione dei parametri operativi viene effettuata a cura della direzione dello stabilimento alla presenza delle autorità preposte al controllo delle emissioni secondo le modalità indicate nell'atto autorizzatorio;

- s) I tracciati di registrazione dei parametri operativi rilevati dalle apparecchiature indicate al precedente punto n), devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi;

4.13.16 - OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20
Monossido di carbonio	5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U. 543 per la determinazione del monossido di
carbonio

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 30 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura del monossido do carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- e) Il limite di emissione per il materiale particolato si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f) e g);
- i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.17 - ELETTROEROSIONE

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase produttiva devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	5
Sostanze organiche volatili	5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:
- M.U.494 per la determinazione del materiale particolato
- M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche volatili
- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particolato

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.18 - RETTIFICA, TORNITURA, FORATURA, FRESATURA, TAGLIO

- a) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10

- b) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare

- c) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- d) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti b) e c);
- e) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti b), c) e d);
- f) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.19 - ESSICCAZIONE SFRIDI METALLICI

- a) I gas polverosi provenienti da questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad un impianto di abbattimento ad umido tipo Venturi Scrubber avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.20 - SALDATURA

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio	10

b) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U. 543 per la determinazione del monossido di
carbonio

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

c) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura del monossido do carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

d) il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti b) e c);

e) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto b) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto c);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto b) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto c);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti b), c), d), e), f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.21 - SALDATURA PER IMMERSIONE

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase produttiva devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	5
Sostanze organiche volatili	150

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particolare

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche
volatili

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare
- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche
volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare
- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

- e) Il limite di emissione per il materiale particolare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.22 - MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale
particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.23 - METALLIZZAZIONE

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a tessuto avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio	10

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U. 543 per la determinazione del monossido di
carbonio

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e), f) e g);
- i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.24- TRATTAMENTI TERMICI (TEMPRA, RICOTTURA, RINVENIMENTO, CARBONITRURAZIONE, BRUNITURA, IMPREGNAZIONE ECC.)

- a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10
Ammoniaca	15
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	150

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.
- e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U. 632 per la determinazione dell'ammoniaca

- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);
- g) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particolato
 - 30 minuti per la misura dell'ammoniaca
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
 - 0,03 m³ per la misura dell'ammoniaca
- d) Il limite di emissione per il materiale particolato si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);
- h) Il limite di emissione per l'ammoniaca si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);
- i) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);
- l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h) ed i);
- m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.25 - LAMINAZIONE, STAMPATURA, FORMATURA, PRESSATURA, CALANDRATURA

- a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera;

- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolare	10
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	150

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particolare

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolare

- f) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche sono individuate con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

- g) Il limite di emissione per il materiale particolare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e) ;

- h) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f) ;

- i) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g) ed h);

- l) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.26 - FOSFATAZIONE

- a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Fosfati (espressi come PO ₄)	5

- b) Per il controllo del rispetto del limite di emissione dei fosfati, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 6) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale o del Circondario di Rimini;
- d) La durata dei singoli campionamenti ed il volume di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto c);
- e) Il limite di emissione per i fosfati si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.27 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI CON ACIDI (DECAPPAGGIO, BRILLANTATURA, DISSOLUZIONE, LUCIDATURA, PASSIVAZIONE, ECC.)

- a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere, prima dello scarico in atmosfera, captati e convogliati ad un impianto di assorbimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2
Cromo e i suoi composti (espressi come Cr)	0,5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.NI.CHIM.:

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e dell'acido cloridrico

M.U. 588 o M.U. 620 per la determinazione dell'acido fluoridrico

M.U. 723 per la determinazione del cromo e suoi composti

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione dell'acido solforico, in mancanza di uno specifico metodo U.NI.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale o del Circondario di Rimini;

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 30 minuti per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
- 30 minuti per la misura dell'acido fluoridrico
- 30 minuti per la misura del cromo e dei suoi composti

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,006 m3 per la misura degli ossidi di azoto
 - 0,03 m3 per la misura del cloro e l'acido cloridrico
 - 0,03 m3 per la misura dell'acido fluoridrico
 - 0,25 m3 per la misura del cromo e dei suoi composti
- f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento di acido solforico sono individuati con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione per l'acido cloridrico, per l'acido fluoridrico e cromo e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e);
- h) Il limite di emissione per gli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati secondo le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- i) il limite di emissione per l'acido solforico si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);
- l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti b), c), d), e), f), g), h) e i);
- m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.28 - SGRASSAGGI ALCALINI

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, ad un impianto di assorbimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze alcaline, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale o del Circondario di Rimini;
- d) La durata dei singoli campionamenti ed il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto c);
- e) Il limite di emissione per le sostanze alcaline si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

-la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.29 - SGRASSAGGI E LAVAGGI CON SOLVENTI CLORURATI

- a) Questo tipo di attività deve essere svolta esclusivamente in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi) dotati di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di sostanze organiche volatili presenti nelle emissioni;
- b) I vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	20

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 - per la determinazione delle sostanze organiche volatili

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili
- f) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed e);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.30 - SGRASSAGGI E LAVAGGI CON SOLVENTI CLOROFLUORURATI

- a) Questo tipo di attività deve essere svolta esclusivamente in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi) dotati di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di sostanze organiche volatili presenti nelle emissioni;
- b) I vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche volatili	600

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 631 - per la determinazione delle sostanze organiche volatili

e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

-0,01 m³ per la misura delle sostanze organiche volatili

f) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed e);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.31 - SGRASSAGGIO E LAVAGGIO, A CICLO CHIUSO, CON SOLVENTI CLORURATI E CLOROFLUORURATI CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI NON SUPERIORE A 10 kg

a) I vapori di solventi come si liberano all'apertura della macchina alla fine di ogni ciclo di lavaggio, devono essere captati e convogliati all'esterno;

b) Le ore di funzionamento delle lavatrici, i consumi giornalieri di solventi clorurati utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;

c) Per la presente fase di produzione 4.13.31 non sono fissati i limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base del registro di cui al precedente punto b);

4.13.32 - SGRASSAGGIO E LAVAGGIO, A CICLO CHIUSO, CON SOLVENTI CLORURATI E CLOROFLUORURATI CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI SUPERIORE A 10 kg

a) I vapori di solventi come si liberano all'apertura della macchina alla fine di ogni ciclo di lavaggio, devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di recupero delle sostanze organiche volatili a carboni attivi;

b) Le ore di funzionamento delle lavatrici, i consumi giornalieri di solventi clorurati utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate

e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;

- c) Per la presente fase di produzione 4.13.32 non sono fissati i limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base del registro di cui al precedente punto b);

4.13.33 - ZINCATURA A CALDO

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idonei impianti di abbattimento degli inquinanti in forma particellare e delle sostanze inorganiche sotto forma di gas e vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20
Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (espressi come HCl)	5
Ammoniaca e suoi sali in forma gassosa (espressi come NH ₃)	25

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U. 607 e M.U. 621 per la determinazione dell'acido cloridrico

M.U. 632 per la determinazione dell'ammoniaca

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 60 minuti per la misura dell'acido cloridrico

- 60 minuti per la misura dell'ammoniaca

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- 0,06 m³ per la misura dell'acido cloridrico

- 0,06 m3 per la misura dell'ammoniaca

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, l'acido cloridrico e l'ammoniaca si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d).
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e).
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.34 - TRATTAMENTI GALVANICI

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idonei impianti di assorbimento aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (espressi come HCl)	5
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1
Cianuri (espressi come HCN)	0,5
Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,5

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione

devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e dell'acido cloridrico

M.U. 723 per la determinazione dei metalli

d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione dell'acido solforico, acido nitrico e cianuri in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9) comma 1) punto c) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato a cura dell'Amministrazione Provinciale o del Circondario di Rimini;

e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 30 minuti per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
- 60 minuti per la misura del cromo e dei suoi composti
- 60 minuti per la misura del nichel e dei suoi composti

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,03 m³ per la misura del cloro e l'acido cloridrico
- 0,5 m³ per la misura del cromo e dei suoi composti
- 0,5 m³ per la misura del nichel e dei suoi composti

f) La durata dei singoli campionamenti ed il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento di acido solforico, acido nitrico e cianuri saranno individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto d);

g) Il limite di emissione per l'acido cloridrico si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);

h) il limite di emissione per il cromo e suoi composti, nichel e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);

- i) Il limite di emissione per l'acido solforico, acido nitrico e cianuri si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);
- l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h) e i);
- m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.35 - APPLICAZIONE SMALTI INORGANICI SU SUPERFICI METALLICHE

- a) I gas che si generano in questa fase produttiva devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	10

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d).

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) ed e) della presente deliberazione.
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

4.13.36 - ESSICAZIONE SMALTI INORGANICI APPLICATI SU SUPERFICI METALLICHE

- a) I gas che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	50
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500

I limiti sopra indicati sono automaticamente rispettati se l'impianto termico funziona correttamente ed e' alimentato con combustibili gassosi (gas metano, gas naturale) o con combustibili liquidi con contenuto di zolfo inferiore ad 1 %.

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

- e) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.37 - COTTURA SMALTI INORGANICI APPLICATI SU SUPERFICI METALLICHE

- a) I gas che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particolato	5
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,5

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale particolato

M.U. 588 o M.U. 620 per la determinazione del fluoro

M.U. 723 per la determinazione del piombo

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato
- 60 minuti per la misura del fluoro e dei suoi composti
- 60 minuti per la misura del piombo e dei suoi composti

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,06 m³ per la misura del fluoro e dei suoi composti
- 0,5 m³ per la misura del piombo e dei suoi composti

e) Il limite di emissione per il materiale particolato, il piombo e il fluoro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d).

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.38 - APPLICAZIONE, APPASSIMENTO, ESSICAZIONE E COTTURA/POLIMERIZZAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO MINORE O UGUALE A 20 KG

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particolata;
- b) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,4/.0,6 m.s⁻¹;
- c) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- d) Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalla relativa fattura d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;

- e) In caso di neccessita' possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- f) Nel caso di utilizzo di impianti di adsorbimento a carboni attivi la frequenza di sostituzione dei carboni, validata dalle relative fatture, deve essere annotata sul registro di cui al precedente punto d);
- g) Gli impianti termici asserviti alla cabina di verniciatura devono essere alimentati esclusivamente con gasolio o con combustibili gassosi;
- h) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.1.38 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto d);

4.13.39 - APPLICAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) I gas polverosi che si generano in questa fase produttiva devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nel capitolo 3) della presente pubblicazione;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	5

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare

- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- f) Il limite di emissione per il materiale particellare, si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed e).

- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), c) ed f).
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

4.13.40 - POLIMERIZZAZIONE/COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE

- a) I gas che si generano in questa fase produttiva devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;
- d) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per ciascun campionamento sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto c);
- e) Il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.41 - SVERNICIATURA GANCI O SUPPORTI TRAMITE COMBUSTIONE

- a) Tale attività può essere ammessa solo se svolta in appositi forni.
- b) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondari di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

Velocità ingresso fumi	10	m.s-1
Temperatura esercizio	1223	K
Tempo di permanenza	2	s
Ossigeno libero nei fumi	6	%

- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA	(mg.m-3)
Materiale particellare	50	
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700	

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- g) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per la misura delle sostanze organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto e);
- h) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);
- i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);
- l) il limite di emissione per le sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e) e g);
- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

4.13.42 - APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE O UGUALE A 400 KG

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;

- b) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20 % in massa della fase solvente;
- c) I consumi giornalieri dei prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- d) Le portate di aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con le seguenti Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente, e precisamente:

- applicazione manuale 0,4 ./ 0,6 m.s-1

- applicazione automatica 0,3 ./ 0,4 m.s-1

- e) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	10
Sostanze organiche volatili	50

- f) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U. 631 per la determinazione delle sostanze organiche
volatili

- g) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 20 minuti per la misura delle sostanze organiche
volatili

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m3 per la misura del materiale particellare

- 0,01 m3 per la misura delle sostanze organiche volatili

- h) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti f) e g);

i) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti f) e g);

l) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti f), g), h) ed i);

m) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.43 - ESSICCAZIONE E COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE OD UGUALE A 400 KG

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	10
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50

b) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale
particellare

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per il materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

e) Per le sostanze organiche, la durata dei singoli campionamenti e il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto c);

f) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti b) e d);

g) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) ed e);

h) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti b), c), d), e), f) e g);

i) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

4.13.44 - APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 400 KG

a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;

b) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20 % in massa della fase solvente;

c) Le portate di aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con le seguenti Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente, e precisamente:

- applicazione manuale 0,4 ./ 0,6 m.s⁻¹

- applicazione automatica 0,3 ./ 0,4 m.s⁻¹

d) I gas e i vapori che si generano in questa fase produttiva devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi o di incenerimento termico o

catalitico aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 %.
La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.

e) I gas e i vapori che si generano in questa fase possono essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto d) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 %. L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti similari a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione.

f) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale):	

- il limite di emissione viene fissato in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

g) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

h) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

i) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto

- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- l) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per la misura delle sostanze organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto h);
- m) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti g) ed i);
- n) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto g) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto i);
- o) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti h) ed i);
- p) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti g), h), i), l), m), n), ed o);
- q) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

4.13.45 - ESSICCAZIONE E COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 400 KG

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.
- b) I gas e i vapori che si generano in questa fase produttiva devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di incenerimento termico o catalitico aventi le caratteristiche

indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione e in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche non inferiore al 90 % in massa.

La resa di abbattimento sarà verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.

- c) I gas e i vapori che si generano in questa fase possono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto b) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche non inferiore al 90 % in massa. L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti similari a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione.

- d) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale):	

- il limite di emissione viene fissato in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- e) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- f) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- g) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- h) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per la misura delle sostanze organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto c);
- i) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti e) e g);
- l) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto e) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto g);
- m) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) ed h);
- n) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e), f), g), h), i), l) ed m);
- o) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

4.13.46 - APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE O UGUALE A 50 KG

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;

- b) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60 % in massa;
- c) Possono essere impiegati anche prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide inferiore al 60 % in massa, ma in tal caso e' obbligatorio il convogliamento delle emissioni, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi o di incenerimento termico o catalitico aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa. La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

In tal caso i limiti di emissione da rispettare e le metodiche analitiche da utilizzare sono quelli indicati al successivo punto 4.1.44.

- d) I consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- e) Le portate di aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalita' di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con le seguenti Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente, e precisamente:

- applicazione manuale 0,4 ./ 0,6 m.s-1

- applicazione automatica 0,3 ./ 0,4 m.s-1

- f) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	5
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale):	

- il limite di emissione viene fissato in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- g) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale
particellare

- h) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

- i) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
 - 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

 - 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- l) La durata dei singoli campionamenti ed il volume minimo di aeriforme da prelevare per l'effettuazione della misura delle sostanze organiche sono individuate con le stesse modalità indicate al precedente punto d);
- m) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti g) ed i);
- n) il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti h) ed l);
- o) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti l), m), ed n);
- p) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

**4.13.47 - ESSICCAZIONE E COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI A
BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE O
UGUALE A 50 KG**

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;
- b) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60 % in massa;
- c) In caso siano stati applicati prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide inferiore al 60 % in massa i gas e i vapori convogliati provenienti da questa fase produttiva devono essere convogliati,

prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di incenerimento termico o catalitico aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione e in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa.

La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

d) I gas e i vapori che si generano in questa fase possono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto c) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche non inferiore al 90 % in massa. L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti similari a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione.

e) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale):	

- il limite di emissione viene fissato in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

f) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

g) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

h) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- i) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per la misura delle sostanze organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto g);
- l) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) ed h);
- m) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto f) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto h);
- n) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti g) ed i);
- o) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f), g), h), i), l), m) ed n);
- p) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

4.13.48 - APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 KG

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;

- b) In tale attività devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60 % in massa;
- c) I gas e i vapori che si generano in questa fase produttiva devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi o di incenerimento termico o catalitico aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione e in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche non inferiore al 90 % in massa.
La resa di abbattimento sarà verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;
- d) I gas e i vapori che si generano in questa fase possono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto c) purché siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche non inferiore al 90 % in massa. L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti simili a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione;
- e) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particolare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale):	

- il limite di emissione viene fissato in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- f) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:
- M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare
- M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo
- M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto
- g) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;

- h) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particolato
 - 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
 - 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
 - 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
 - 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- i) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per la misura delle sostanze organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto g);
- l) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) ed h);
- m) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto f) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto h);
- n) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni e prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti g) ed i);
- o) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f), g), h), i), l), m) ed n);
- p) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

4.13.49 - ESSICCAZIONE E COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 KG

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;
- b) I gas e i vapori che si generano in questa fase produttiva devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di incenerimento termico o catalitico aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione e in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche non inferiore al 90 % in massa.
La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;
- c) I gas e i vapori che si generano in questa fase possono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto d) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa.
L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti simili a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione;
- d) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale):	

il limite di emissione viene fissato in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

- e) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- f) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.

g) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

h) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per la misura delle sostanze organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto f);

i) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti e) e g);

l) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto e) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto g);

m) Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti f) ed h);

n) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e), f), g), h), i), l) ed m);

o) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

4.13.50 - APPLICAZIONE, ESSICCAMENTO E COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI E LITOGRAFICI NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI METALLICI

a) I gas e i vapori che si generano in questa fase produttiva devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di incenerimento termico o catalitico avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione e in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche non inferiore al 90 % in massa.
La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

b) I gas e i vapori che si generano in queste fasi possono essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto a) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche non inferiore al 90 % in massa. L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti simili a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione;

c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale):	

il limite di emissione viene fissato in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;

f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

- g) La durata dei singoli campionamenti e il volume minimo di aeriforme da prelevare per la misura delle sostanze organiche sono individuati con le stesse modalità indicate al precedente punto e);
- h) Il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f);
- i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);
- l) il limite di emissione per le sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e) e g);
- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere eseguiti secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e), f), g), h), i) ed l);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.51 - PROVA MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti come si liberano;
- b) Gli effluenti gassosi come si generano in questa fase devono essere captati e convogliati all'esterno;
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	130 *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	600 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 *
Ossido di carbonio	2500 *
Piombo e suoi composti (espresso come Pb)	5 *
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	300 *

*- Tali valori non si applicano nel caso di convogliamento diretto con l'esterno tramite manichetta.

- d) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 543 per la determinazione del monossido di
carbonio

M.U. 723 per la determinazione dei metalli

- e) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini.
- f) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolato
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- 60 minuti per la misura del monossido di carbonio
- 60 minuti per la misura del piombo e suoi composti

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato
- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- 0,5 m³ per la misura del piombo e suoi composti

- g) La durata dei singoli campionamenti da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche sono individuate con le stesse modalità indicate al precedente punto e);
- h) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);
- i) Il limite di emissione per il materiale particolato, gli ossidi di zolfo e per il piombo e suoi composti si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti d) ed f) ;
- l) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto f);
- m) Il limite di emissione delle sostanze organiche volatili si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
 - la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalità indicate ai precedenti punti e) e g);
- n) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti d), e), f), g), h), i), l) ed m);
- o) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

4.13.52 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI SOLIDI.

- a) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche riportate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	650
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	2000
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50
Ossido di carbonio	250
Acido cloridrico (espresso come HCl)	100

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 6 % nel caso di combustione di carbone.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 9 % nel caso di combustione di legno.

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

M.U. 607 o M.U. 621 per la determinazione del cloro e
dell'acido cloridrico

M.U. 543 per la determinazione del monossido di
carbonio

- d) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle sostanze organiche, essendo inapplicabile il metodo U.N.I.CHIM. M.U. 631, le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate dal Responsabile del settore chimico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio, indicate in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dal Tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione di cui all'art. 9 comma 1) punto d) della Legge Regionale 23 ottobre 1989, n. 36 e riportate chiaramente nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione Provinciale o dal Circondario di Rimini;
- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particellare
 - 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
 - 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
 - 60 minuti per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
 - 60 minuti per la misura del monossido di carbonio
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
 - 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
 - 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
 - 0,06 m³ per la misura del cloro e dell'acido cloridrico
- f) La durata dei singoli campionamenti da prelevare per l'effettuazione della misura delle Sostanze Organiche Volatili saranno individuate con le stesse modalita' indicate al precedente punto d);
- g) Il limite di emissione per il monossido di carbonio si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valor medio dell'analisi dei campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto d) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- h) Il limite di emissione per il materiale particellare, gli ossidi di zolfo e i composti del cloro si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) ed e) ;
- i) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto e);
- l) Il limite di emissione delle sostanze organiche si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- la media aritmetica dei valori di analisi di n. 3 campioni prelevati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti d) ed f);

- m) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e), f), g), h) ed i);
- n) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

**4.13.53 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI
TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI
POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E
ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI**

- a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	100
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) sono automaticamente rispettati se l'impianto termico funziona correttamente ed è alimentato con un olio combustibile con tenore di zolfo inferiore all'1 %.

- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare

M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo

M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
- 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particolato

- 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto

- 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo

e) il limite di emissione per materiale particolato, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalità di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);

g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), e) ed f);

h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

**4.13.54 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI
TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI
POTENZIALITÀ TERMICA INFERIORE A 50 MW E
ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E
GAS NATURALE)**

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA	(mg.m ⁻³)
Materiale particolato	5	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

- b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.
- c) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:
- M.U.494 per la determinazione del materiale
particellare
- M.U.507 o M.U.540 per la determinazione degli ossidi
di zolfo
- M.U. 544 per la determinazione degli ossidi di azoto
- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particellare
 - 30 minuti per la misura degli ossidi di azoto
 - 60 minuti per la misura degli ossidi di zolfo
- Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare
 - 0,006 m³ per la misura degli ossidi di azoto
 - 0,06 m³ per la misura degli ossidi di zolfo
- e) Il limite di emissione per materiale particellare, ossidi di zolfo si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) Il limite di emissione degli ossidi di azoto si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore il valore medio dell'analisi di n. 6 campioni prelevati con le modalita' di cui al precedente punto c) per un periodo di tempo avente la durata complessiva indicata al precedente punto d);
- g) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d), ed f);
- h) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

4.14 ALTRI SETTORI

I criteri di seguito riportati si applicano agli impianti produttivi il cui esercizio è riconducibile alle attività individuate nella classificazione riportata nel capitolo 1) della presente pubblicazione con:

V.OO - ALTRE ATTIVITÀ ED INDUSTRIE VARIE

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

- ove necessario le eventuali autorizzazioni sono rilasciate di volta in volta dalle Amministrazioni Provinciali o dal Circondario di Rimini su specifico parere dei relativi Comitati Tecnici Provinciali o Circondariale di cui all'art. 9 della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36 pubblicata sul BU della Regione n. 72 del 26 ottobre 1989.

INDICE

ALLEGATO 1

1.0 - ELENCO ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON EMISSIONI IN ATMOSFERA	pag. 1
--	--------

ALLEGATO 2

2.0 - CRITERI GENERALI	" 9
2.1 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE	" 9
2.2 - PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO	" 9
2.3 - METODI DI PRELIEVO ED ANALISI	" 9
2.4 - VALUTAZIONE DEI RISULTATI E RISPETTO DEI VALORI LIMITE	" 10
2.5 - CONVOGLIAMENTO DELLE EMISSIONI E ALTEZZA DEI CAMINI	" 10

ALLEGATO 3

3.0 - MIGLIORE TECNOLOGIA	" 12
3.1 - INDICAZIONI DI TIPO GENERALE	" 12
3.2 - IMPIANTI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI IN FORMA PARTICELLARE	" 12
3.2.1 - FILTRI A MANICHE O TASCHE	" 12
3.2.2 - PRECIPITATORI ELETTROSTATICI A FILO E PIASTRE	" 13
3.2.3 - ABBATTITORI AD UMIDO TIPO "VENTURI SCRUBBER"	" 14
3.3 - IMPIANTI PER L'ABBATTIMENTO DI SOSTANZE ORGANICHE SOTTO FORMA DI GAS O VAPORI	" 15
3.3.1 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO SOTTILE SENZA RIGENERAZIONE ANNESSA	" 15
3.3.2 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO SENZA RIGENERAZIONE ANNESSA	" 16
3.3.3 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO CON RIGENERAZIONE ANNESSA	pag. 17
3.3.4 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FLUIDO	" 18
3.3.5 - IMPIANTI DI COMBUSTIONE TERMICA	" 19

3.3.6 - IMPIANTI DI COMBUSTIONE CATALITICA	"	19
3.3.7 - IMPIANTI DI ASSORBIMENTO A PIATTI	"	20
3.3.8 - IMPIANTI DI ASSORBIMENTO A CORPI DI RIEMPIMENTO	"	21
3.4 - IMPIANTI PER L'ABBATTIMENTO DI SOSTANZE INORGANICHE SOTTO FORMA DI GAS O VAPORI	"	23
3.4.1 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO A SPRUZZO	"	23
3.4.2 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO TIPO "VENTURI"	"	24
3.4.3 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO A PIATTI	"	24
3.4.4 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO A CORPI DI RIEMPIMENTO	"	25
3.4.5 - IMPIANTI DI FILTRAZIONE A MANICHE O TASCHE PRETRATTATE CON MATERIALI REAGENTI	"	26
3.4.6 - PRECIPITATORI ELETTROSTATICI A FILO E PIASTRE CON INIEZIONE NELL'EFFLUENTE GASSOSO DI MATERIALE REAGENTE	"	27
3.5 - IMPIANTI PER L'ABBATTIMENTO DI SOSTANZE ODORIGENE	"	29
3.5.1 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO SOTTILE SENZA RIGENERAZIONE ANNESSA	"	29
3.5.2 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO SENZA RIGENERAZIONE ANNESSA	"	30
3.5.3 - IMPIANTI DI COMBUSTIONE TERMICA	"	31
3.5.4 - IMPIANTI DI COMBUSTIONE CATALITICA	"	31
3.5.5 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO TIPO "VENTURI"	"	32
3.5.6 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO A PIATTI	"	33
3.5.7 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO A CORPI DI RIEMPIMENTO	"	34
3.5.8 - IMPIANTI DI FILTRAZIONE BIOLOGICA	pag.	35

ALLEGATO 4

4.0 - CRITERI DI AUTORIZZABILITA' PER SETTORI PRODUTTIVI OMOGENEI	"	37
4.1 - SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO E DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI	"	39
4.1.1 - SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE	"	39
4.1.2 - FRANTUMAZIONE, MACINAZIONE DI PRODOTTI VARI	"	40

4.1.3 - RICOVERO O ALLEVAMENTO DI SUINI, BOVINI, POLLAME O ALTRI ANIMALI	" 41
4.1.4 - MACELLAZIONE DI ANIMALI	" 42
4.1.5 - FUSIONE DI GRASSI ANIMALI	" 42
4.1.6 - DISIDRATAZIONE E IDROLIZZAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI MACELLAZIONE CARNI (OSSA, PELI, PIUME, CORNA, ZOCCOLI, SANGUE) E DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI ITTICI	" 43
4.1.7 - ESSICCAZIONE, MACINAZIONE E SPEDIZIONE DI FARINE DERIVANTI DALLA DISIDRATAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DELLA MACELLAZIONE E DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI ITTICI, DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI O FERTILIZZANTI	" 44
4.1.8 - AFFUMICAMENTO DI CARNE O PESCE	" 44
4.1.9 - BOLLITURA DI SOTTOPRODOTTI DI MACELLAZIONE CARNI O DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI ITTICI PER LA PRODUZIONE DI COLLE O GELATINA	" 45
4.1.10 - ALLEVAMENTI DI LARVE DI MOSCA CARNARIA	" 46
4.1.11 - INCENERIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI O DI SCARTI DI MACELLAZIONE	" 46
4.1.12 - ESSICCAZIONE FORAGGIO E CEREALI	" 48
4.1.13 - PULITURA SEMI OLEOSI E CEREALI VARI	" 50
4.1.14 - ESSICCAZIONE E CONDIZIONAMENTO SEMI OLEOSI, CEREALI E FARINE ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE	" 51
4.1.15 - ESTRAZIONE OLII CON SOLVENTI	" 51
4.1.16 - TORREFAZIONE O TOSTATURA CAFFE', CACAO E CEREALI	pag. 53
4.1.17 - ESSICCAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE	" 55
4.1.18 - ESSICCAZIONE POLLINA E LETAME	" 57
4.1.19 - COMPOSTAGGIO POLLINA E LETAME	" 58
4.1.20 - INCENERIMENTO POLLINA E LETAME	" 59
4.1.21 - COTTURA DI PRODOTTI VARI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE	" 60
4.1.22 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTI CON COMBUSTIBILI SOLIDI	" 60
4.1.23 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI	" 64
4.1.24 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI MISTI (GAS METANO, GAS NATURALE)	" 65
4.1.25 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI	

INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI MISTI (GAS METANO, GAS NATURALE, BIOGAS)	" 67
4.2 - SETTORE TESSILE E DELL'ABBIGLIAMENTO	" 69
4.2.1 - PULIZIA E LAVAGGIO A CICLO CHIUSO DI TESSUTI E FILATI CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI CLORURATI NON SUPERIORE A 10 kg	" 69
4.2.2 - PULIZIA E LAVAGGIO A CICLO CHIUSO DI TESSUTI E FILATI CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI CLORURATI SUPERIORE A 10 kg	" 69
4.2.3 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI E COLORI NELLA STAMPA SERIGRAFICA E TAMPO GRAFICA DI TESSUTI CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg	" 70
4.2.4 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI E COLORI NELLA STAMPA SERIGRAFICA E TAMPOGRAFICA DI TESSUTI CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg	" 70
4.2.5 - SMACCHIATURA E LAVAGGIO DI TESSUTI CON CONSUMO DI SOLVENTI CLORURATI NON SUPERIORE A 5 kg GIORNO	" 73
4.2.6 - SMACCHIATURA E LAVAGGIO DI TESSUTI CON CONSUMO DI SOLVENTI CLORURATI SUPERIORE A 5 kg GIORNO	pag. 73
4.2.7 - STAMPA PER RICALCO E TRASFERIMENTO DI DECORI O DISEGNI SU MAGLIE E TESSUTI	" 75
4.2.8 - TRATTAMENTI MECCANICI IN GENERE (CIMATURA, GARZATURA, SMERIGLIATURA, FELPATURA, ECC.)DI TESSUTI A BASE DI FIBRE NATURALI O SINTETICHE	" 76
4.2.9 - ASCIUGATURA/ESSICCAZIONE TESSUTI A BASE DI FIBRE NATURALI O SINTETICHE LAVATI CON ACQUA	" 77
4.2.10 - TINTURA DI TESSUTI E FILATI A BASE DI FIBRE NATURALI O SINTETICHE	" 78
4.2.11 - TERMOFISSAGGIO TRAMITE CALANDRATURA DI TESSUTI E FILATI A BASE NATURALI O SINTETICHE	" 79
4.2.12 - TERMOFISSAGGIO TRAMITE RAMEUSE DI TESSUTI A BASE NATURALI O SINTETICHE	" 80
4.2.13 - VAPORIZZO, DECATIZZO, BOTTOLATURA DI TESSUTI A BASE DI FIBRE NATURALI E SINTETICHE	" 82
4.2.14 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTI CON COMBUSTIBILI SOLIDI	" 83
4.2.15 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI	" 86
4.2.16 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA	

INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI MISTI (GAS METANO, GAS NATURALE)	" 87
4.3 - SETTORE DEL LEGNO E DEL MOBILE IN LEGNO	" 90
4.3.1 - LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE: TRANCIATURA, MACINAZIONE, TRONCATURA, SPIANATURA, TAGLIO, SQUADRATURA, BORDATURA, PROFILATURA, BEDANATURA, ECC.	" 90
4.3.2 - APPLICAZIONE DI PRODOTTI IMPREGNANTI TRAMITE IMMERSIONE O IRRORAZIONE (FLOW-COATING)	" 91
4.3.3 - APPLICAZIONE IN AUTOCLAVE DI PRODOTTI IMPREGNANTI	" 92
4.3.4 - ESSICCAZIONE DI PRODOTTI IMPREGNANTI	" 92
4.3.5 - APPLICAZIONE MANUALE A SPRUZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg	pag. 93
4.3.6 - APPASSIMENTO ED ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI APPLICATI A SPRUZZO MANUALE CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg	" 93
4.3.7 - APPLICAZIONE MANUALE A SPRUZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA CON CONSUMI GIORNALIERI SUPERIORI A 50 kg	" 94
4.3.8 - APPASSIMENTO ED ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA APPLICATI A SPRUZZO MANUALE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg	" 95
4.3.9 - APPLICAZIONE MANUALE A SPRUZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI A SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg	" 95
4.3.10 - ESSICCAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A SOLVENTE APPLICATI A SPRUZZO MANUALE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg	" 98
4.3.11 - APPLICAZIONE AUTOMATICA A SPRUZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA	" 101
4.3.12 - APPASSIMENTO ED ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA APPLICATI A SPRUZZO AUTOMATICO	" 101
4.3.13 - APPLICAZIONE AUTOMATICA DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE	" 102
4.3.14 - ESSICCAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A SOLVENTE APPLICATI A SPRUZZO AUTOMATICO	" 105
4.3.15 - APPLICAZIONE IN LINEA SU SUPERFICI PIANE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA E PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CHE POLIMERIZZANO PER EFFETTO DI RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA (PRODOTTI U.V.)	" 107
4.3.16 - APPLICAZIONE ED ESSICCAZIONE IN LINEA DI ISOLANTI E TINTE A BASE SOLVENTE APPLICATI IN LINEA SU SUPERFICI PIANE	" 108
4.3.17 - APPLICAZIONE IN LINEA SU SUPERFICI PIANE DI PRODOTTI A BASE SOLVENTE	" 109
4.3.18 - ESSICCAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE	

SOLVENTE APPLICATI IN LINEA SU SUPERFICI PIANE	"	111
4.3.19 - LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE: CARTEGGIATURA, LEVIGATURA, SATINATURA, ECC. DI SUPERFICI GIA' TRATTATE CON PRODOTTI VERNICIANTI	"	114
4.3.20 - APPLICAZIONE ED ESSICCAZIONE COLLE O ADESIVI	"	115
4.3.21 - FORMATURA ED ESSICCAZIONE DI PANNELLI, TRUCIOLARI, AGGLOMERATI, COMPENSATI, LAMINATI, LAMELLARI	pag.	116
4.3.22 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTI CON COMBUSTIBILI SOLIDI	"	118
4.3.23 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI	"	120
4.3.24 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI MISTI (GAS METANO, GAS NATURALE)	"	122
4.4 - SETTORE CARTARIO GRAFICO	"	125
4.4.1 - TAGLIO, RIFILATURA E FORATURA	"	125
4.4.2 - APPLICAZIONE ED ESSICCAZIONE INCHIOSTRI NELLA STAMPA A ROTOCALCO DI QUOTIDIANI	"	126
4.4.3 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI NELLA STAMPA OFF-SET E ROTO-OFF-SET	"	128
4.4.4 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI NELLA STAMPA FLESSOGRAFICA	"	130
4.4.5 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI E COLORI NELLA STAMPA SERIGRAFICA, TIPOGRAFICA, LITOGRAFICA, TAMPOGRAFICA, OFF-SET A FOGLIO	"	131
4.4.6 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA SU SUPPORTI DI CARTA O CARTONE	"	131
4.4.7 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE SU SUPPORTI DI CARTA O CARTONE CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg	"	132
4.4.8 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE SU SUPPORTI DI CARTA E CARTONE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg	"	132
4.4.9 - CARICO, SCARICO, CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI SCARTI DI LAVORAZIONE	"	135
4.4.10 - APPLICAZIONE ED ESSICCAZIONE COLLE ED ADESIVI	"	136
4.4.11 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTI CON COMBUSTIBILI SOLIDI	"	138

4.4.12 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI	pag. 140
4.4.13 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI MISTI (GAS METANO, GAS NATURALE)	" 142
4.5 - SETTORE TRASFORMAZIONE DELLA GOMMA E MATERIE PLASTICHE	" 144
4.5.1 - CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE	" 144
4.5.2 - CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E MACINAZIONE DI MATERIALI PLASTICI CLORURATI	" 145
4.5.3 - MISCELAZIONE, GRANULAZIONE E MACINAZIONE DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI	" 146
4.5.4 - MISCELAZIONE, GRANULAZIONE DI MATERIALI PLASTICI CLORURATI	" 148
4.5.5 - PREPARAZIONE MESCOLE A BASE DI CLORURO DI POLIVINILE PER LA PRODUZIONE, TRAMITE CALANDRATURA DI FOGLI, LAMINE E FOGLIA (PROCESSO CONTINUO)	" 149
4.5.6 - PREPARAZIONE MESCOLE A BASE DI GOMMA SOLIDA PER LA PRODUZIONE DI ARTICOLI VARI	" 151
4.5.7 - PREPARAZIONE MESCOLE DI LATTICE DI GOMMA PER LA PRODUZIONE DI ARTICOLI VARI	" 153
4.5.8 - PREPARAZIONE MESCOLE A BASE DI CLORURO DI POLIVINILE PER LA PRODUZIONE, TRAMITE SPALMATURA DI LAMINE E FOGLIA (PROCESSO CONTINUO)	" 154
4.5.9 - PREPARAZIONE MESCOLE A BASE DI RESINE POLIURETANICHE AROMATICHE O ALIFATICHE PER LA PRODUZIONE TRAMITE SPALMATURA DI PELLI SINTETICHE	" 156
4.5.10 - PREPARAZIONI SOLUZIONI A BASE DI GOMMA PER LA PRODUZIONE TRAMITE SPALMATURA DI TESSUTI GOMMATI	" 157
4.5.11 - STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI CLORURATI NELLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI	" 159
4.5.12 - STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI NELLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI	" 160
4.5.13 - STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI CLORURATI	" 161
4.5.14 - STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI	" 163
4.5.15 - TRAFILATURA MESCOLE A BASE DI GOMMA	" 164
4.5.16 - ESTRUSIONE DI LASTRE, FOGLI O FILMS NELLA PRODUZIONE DI	

POLIESTERI ESPANSO	"	165
4.5.17 - FORMATURA (CON PRESSIONE, SOTTO VUOTO, PER INIEZIONE, PER COLATA) DI PRODOTTI A BASE DI POLIURETANO O POLIURETANO ESPANSO	"	166
4.5.18 - FORMATURA E POLIMERIZZAZIONE DI MOLE, NASTRI ABRASIVI E FINITI MARMI	"	168
4.5.19 - ESTRUSIONE DI LASTRE IN POLIURETANO ESPANSO (PROCESSO CONTINUO)	"	170
4.5.20 - RETICOLAZIONE A CALDO DI PRODOTTI A BASE DI POLIURETANO ESPANSO (PROCESSO DISCONTINUO)	"	172
4.5.21 - TAGLIO, FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI LASTRE E BLOCCHI IN POLIURETANO ESPANSO	"	173
4.5.22 - ESTRUSIONE DI FOGLIA IN POLISTIROLO ESPANSO (PROCESSO CONTINUO)	"	174
4.5.23 - TAGLIO, FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI POLISTIROLO ESPANSO	"	176
4.5.24 - ESTRUSIONE DI FILM PLASTICI A BASE DI POLIETILENE E POLIPROPILENE NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI	"	177
4.5.25 - TRATTAMENTO "CORONA" DI FILM PLASTICI A BASE DI POLIETILENE POLIPROPILENE NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI	"	178
4.5.26 - ACCOPPIAMENTO DI FILM PLASTICI A BASE DI POLIETILENE E POLIPROPILENE NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI	"	180
4.5.27 - CALANDRATURA DI CLORURO DI POLIVINILE PER LA PRODUZIONE DI FOGLI, LASTRE E FOGLIA (PROCESSO CONTINUO)	"	181
4.5.28 - CALANDRATURA/FOGLIETTATURA DI MESCOLE A BASE DI GOMMA PER LA PRODUZIONE DI LAMINE E FOGLIA	"	183
4.5.29 - SPALMATURA DI CLORURO DI POLIVINILE PER LA PRODUZIONE DI LAMINE E FOGLIA (PROCESSO CONTINUO)	"	184
4.5.30 - SPALMATURA DI SOLUZIONI A BASE DI GOMMA PER LA PRODUZIONE DI TESSUTI GOMMATI IN GENERE	"	185
4.5.31 - IMPREGNAZIONE DI TESSUTI CON SOLUZIONI A BASE DI GOMMA - PRODUZIONE DI TESSUTI GOMMATI	"	186
4.5.32 - SPALMATURA DI RESINE POLIURETANICHE (AROMATICHE O ALIFATICHE) PER LA PRODUZIONE DI LAMINE E FOGLIA	pag.	188
4.5.33 - SPALMATURA DI RESINE (FENOLICHE O MELAMMINICHE) NELLA PRODUZIONE DI LAMINATI PLASTICI	"	189
4.5.34 - IMPREGNAZIONE CON RESINE (FENOLICHE O MELAMMINICHE) DI SUPPORTI CARTACEI NELLA PRODUZIONE DI LAMINATI PLASTICI	"	190
4.5.35 - SPALMATURA ADESIVI SU SUPPORTI PLASTICI NELLA PRODUZIONE DI PELLI SINTETICHE E NASTRI ADESIVI	"	191
4.5.36 - GELIFICAZIONE MASTICI A BASE DI POLIVINILCLORURO NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI METALLICI	"	193

4.5.37 - FLOCCATURA DI SUPPORTI PLASTICI NELLA PRODUZIONE DI PELLI SINTETICHE	"	194
4.5.38 - FLOCCATURA DI PRODOTTI VARI A BASE DI GOMMA	"	195
4.5.39 - TERMOFORMATURA DI LASTRE E FOGLI A BASE DI CLORURO DI POLIVINILE	"	197
4.5.40 - TERMOFORMATURA DI PRODOTTI A BASE DI MATERIE PLASTICHE IN GENERE	"	198
4.5.41 - TERMOFORMATURA DI LASTRE E FOGLI A BASE DI POLISTIROLO ESPANSO	"	200
4.5.42 - VULCANIZZAZIONE PER STAMPAGGIO (A COMPRESSIONE, PER TRASFERIMENTO, PER INIEZIONE) DI MESCOLE A BASE DI GOMMA	"	201
4.5.43 - VULCANIZZAZIONE A CALDO (CON VAPORE O CON ARIA) DI PRODOTTI IN GOMMA	"	202
4.5.44 - GOFFRATURA DI FILM PLASTICI IN GENERE	"	204
4.5.45 - MISCELAZIONE INCHIOSTRI A BASE SOLVENTE PER LA STAMPA FLESSOGRAFICA, TAMPOGRAFICA, SERIGRAFICA E ROTOCALCO DI FILM PLASTICI IN GENERE	"	205
4.5.46 - MISCELAZIONE INCHIOSTRI A BASE ACQUOSA PER LA STAMPA FLESSOGRAFICA, TAMPOGRAFICA, SERIGRAFICA E ROTOCALCO DI FILM PLASTICI IN GENERE	"	206
4.5.47 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI A BASE SOLVENTE NELLA STAMPA SERIGRAFICA E TAMPOGRAFICA DI MATERIALI PLASTICI CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg GIORNO	"	207
4.5.48 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI A BASE SOLVENTE NELLA STAMPA SERIGRAFICA E TAMPOGRAFICA DI MATERIALI PLASTICI CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg GIORNO	"	208
4.5.49 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI A BASE ACQUOSA NELLA STAMPA SERIGRAFICA E TAMPOGRAFICA DI MATERIALI PLASTICI	pag.	209
4.5.50 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI E VERNICI DI FINITURA A BASE SOLVENTE NELLA STAMPA ROTOCALCO DI FILM PLASTICI IN POLIETILENE E POLIPROPILENE	"	210
4.5.51 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI E VERNICI DI FINITURA A BASE SOLVENTE NELLA STAMPA FLESSOGRAFICA DI MATERIALI PLASTICI	"	212
4.5.52 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI E VERNICI DI FINITURA A BASE ACQUOSA NELLA STAMPA ROTOCALCO DI MATERIALI PLASTICI IN GENERE	"	213
4.5.53 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI E VERNICI DI FINITURA A BASE ACQUOSA NELLA STAMPA FLESSOGRAFICA DI MATERIALI PLASTICI IN GENERE	"	214
4.5.54 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI E VERNICI DI FINITURA A BASE SOLVENTE NELLA STAMPA ROTOCALCO DI FILM PLASTICI A BASE DI POLIVINILCLORURO E POLIURETANO	"	215
4.5.55 - MICROFORATURA A CALDO DI FILM PLASTICI A BASE DI POLIVINIL-		

COLORURO	"	216
4.5.56 - TAGLIO CON RAGGIO LASER DI LASTRE A BASE DI MATERIALE PLASTICO	"	218
4.5.57 - MACINAZIONE SCARTI E SFRIDI DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI NON ESPANSI	"	219
4.5.58 - MACINAZIONE SCARTI E SFRIDI DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI CLORURATI	"	220
4.5.59 - MACINAZIONE SFRIDI E SCARTI DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI ESPANSI O ESTRUSO-ESPANSI	"	222
4.5.60 - LAVAGGIO CON SOLVENTI CLOROFLUORURATI DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI	"	223
4.5.61 - LAVAGGIO CON SOLVENTI CLORURATI DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI	"	225
4.5.62 - LAVAGGIO A CICLO CHIUSO DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI, CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI CLORURATI NON SUPERIORE A 10 kg	"	226
4.5.63 - LAVAGGIO A CICLO CHIUSO DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI, CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI CLORURATI SUPERIORE A 10 kg	"	226
4.5.64 - SGRASSAGGIO CON SOSTANZE ALCALINE DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI	"	227
4.5.65 - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON ACIDI DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI		pag. 228
4.5.66 - TRATTAMENTI GALVANICI DI PRODOTTI A BASE DI MATERIALI PLASTICI	"	229
4.5.67 - APPLICAZIONE A SPRUZZO MANUALE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg	"	232
4.5.68 - APPASSIMENTO ED ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg	"	232
4.5.69 - APPLICAZIONE A SPRUZZO MANUALE O AUTOMATICO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg	"	233
4.5.70 - ESSICCAZIONE ED APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE APPLICATI A SPRUZZO MANUALE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg	"	236
4.5.71 - APPLICAZIONE MANUALE O AUTOMATICA DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA CON CONSUMI GIORNALIERI SUPERIORI A 200 kg	"	238
4.5.72 - APPASSIMENTO ED ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA APPLICATI A SPRUZZO MANUALE O AUTOMATICO CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 200 kg	"	239
4.5.73 - APPLICAZIONE ED APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA APPLICATI A SPRUZZO MANUALE O AUTOMATICO CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 200 kg	"	240

4.5.74 - ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DI MATERIALI PLASTICI NELLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI NON SUPERIORE A 5 Kg GIORNO	" 242
4.5.75 - ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DI MATERIALI PLASTICI NELLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI SUPERIORE A 5 kg GIORNO	" 243
4.5.76 - STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE E DEGASAZIONE DI MATERIALI PLASTICI NELLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI	" 244
4.5.77 - APPLICAZIONE MANUALE DI RESINA PARZIALMENTE SOLIDIFICATA (GEL-COAT) NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)	" 246
4.5.78 - APPLICAZIONE AUTOMATICA DI RESINA PARZIALMENTE SOLIDIFICATA (GEL-COAT) NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)	" 248
4.5.79 - IMPREGNAZIONE MANUALE NELLA LAVORAZIONE A STAMPO APERTO DI PRODOTTI A BASE DI RESINA POLIESTERE RINFORZATA (VETRORESINA)	" 249
4.5.80 - IMPREGNAZIONE AUTOMATICA (A SPRUZZO, A VELO, A TAGLIO E SPRUZZO) NELLA LAVORAZIONE A STAMPO APERTO DI PRODOTTI A BASE DI RESINA POLIESTERE RINFORZATA (VETRORESINA)	pag. 251
4.5.81 - FORMATURA (CON PRESSIONE, SOTTO VUOTO, PER INIEZIONE) NELLA LAVORAZIONE A STAMPO CHIUSO DI PRODOTTI A BASE DI RESINA POLIESTERE RINFORZATA (VETRORESINA)	" 253
4.5.82 - FORMATURA PER AVVOLGIMENTO NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINA)	" 255
4.5.83 - FORMATURA PER COLAGGIO NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE	" 256
4.5.84 - FORMATURA PER CENTRIFUGAZIONE NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE	" 258
4.5.85 - POLTRUSIONE DI RESINE POLIESTERE E RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)	" 259
4.5.86 - POSTINDURIMENTO DI MANUFATTI E PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE E RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)	" 261
4.5.87 - FORMATURA AD ALTA TEMPERATURA ED ALTA PRESSIONE DI IMPREGNANTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE	" 262
4.5.88 - TAGLIO, RIFILATURA, FORATURA, FRESATURA, CARTEGGIATURA, ECC. NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE	" 263
4.5.89 - TAGLIO, RASPATURA, SBAVATURA, SPAZZOLATURA, RIFILATURA, ECC. NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI IN GOMMA	" 264
4.5.90 - SOLUZIONATURA GOMME NELLA PRODUZIONE DI PNEUMATICI	" 265
4.5.91 - LAVAGGIO DI APPARECCHIATURE CON SOLVENTI	" 267

4.5.92 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI
INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA
INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI " 268

4.5.93 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI
INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA
INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI
(GAS METANO E GAS NATURALE) " 269

4.6 - SETTORE CERAMICO " 272

4.6.1 - SCARICO, MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE, CARICO E SPEDIZIONE
DI MATERIE PRIME E PRODOTTI SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTI-
CELLARE " 272

4.6.2 - SCARICO, MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE, INSACCO, CARICO E
SPEDIZIONE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI SOTTO FORMA DI MATERIALE
PARTICELLARE PER LA PRODUZIONE DI PREPARAZIONE DI
SMALTI E COLORI pag. 273

4.6.3 - MACINAZIONE ARGILLE " 274

4.6.4 - MACINAZIONE SMALTI " 275

4.6.5 - ESSICCAZIONE A SPRUZZO (ATOMIZZAZIONE) " 276

4.6.6 - PRESSATURA E SOFFIATURA PIASTRELLE " 278

4.6.7 - APPLICAZIONE SMALTI CERAMICI " 279

4.6.8 - COTTURA DI PRODOTTI CERAMICI NON SMALTATI " 281

4.6.9 - MONOCOTTURA E COTTURA DI PRODOTTI CERAMICI SMALTATI " 282

4.6.10 - SMUSSATURA E TAGLIO PIASTRELLE " 285

4.6.11 - CALCINAZIONE PIGMENTI " 286

4.6.12 - FUSIONE SMALTI " 288

4.6.13 - APPLICAZIONE SMALTI ED ALTRI PRODOTTI CONTENENTI SOSTANZE
ORGANICHE VOLATILI PER IL DECORO DI PIASTRELLE (TERZO
FUOCO) " 290

4.6.14 - ESSICCAZIONE E COTTURA SMALTI ED ALTRI PRODOTTI CONTENENTI
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI PER IL DECORO DI PIASTRELLE
(TERZO FUOCO) " 292

4.7 - SETTORE VETRARIO " 296

4.7.1 - SCARICO, MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE, CARICO E SPEDIZIONE
DI MATERIE PRIME E PRODOTTI SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTI-
CELLARE " 296

4.7.2 - ESSICCAZIONE SABBIE SILICEE " 297

4.7.3 - CARICAMENTO MISCELA VETRIFICABILE IN FORNI FUSORI
ELETTRICI " 299

4.7.4 - FUSIONE MISCELA VETRIFICABILE (PROCESSO CONTINUO)	" 300
4.7.5 - CARICAMENTO E FUSIONE MISCELA VETRIFICABILE (PROCESSO DISCONTINUO)	" 302
4.7.6 - AFFINAGGIO E MANTENIMENTO VETRO FUSO (PROCESSO DISCONTINUO)	" 305
4.7.7 - LUCIDATURA AD ACIDO, SATINATURA DI OGGETTI IN VETRO	" 308
4.7.8 - TEMPERA, RICOTTURA, SALDATURA, RIBRUCIATURA	pag.309
4.7.9 - APPLICAZIONE SMALTI ED ALTRI PRODOTTI TERMOPLASTICI CONTENENTI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI PER IL DECORO DI OGGETTI IN VETRO	" 311
4.7.10 - ESSICCAZIONE E COTTURA SMALTI ED ALTRI PRODOTTI CONTENENTI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI PER IL DECORO DI OGGETTI IN VETRO	" 312
4.7.11 - SABBIATURA, MOLATURA DI OGGETTI IN VETRO	" 315
4.7.12 - CARICAMENTO E FUSIONE ROCCE BASALTICHE	" 316
4.7.13 - FILATURA, TESSITURA, TRAPUNTATURA LANA DI ROCCIA	" 318
4.7.14 - IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E GAS NATURALE)	" 319
4.7.15 - IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI	" 320
4.8 - SETTORE DEI PRODOTTI PER L'EDILIZIA	" 323
4.8.1 - CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE, FRANTUMAZIONE E CONSERVAZIONE MATERIE PRIME	" 323
4.8.2 - MACINAZIONE ESSICCAZIONE MATERIE PRIME	" 324
4.8.3 - ESSICCAZIONE MATERIALI INERTI E DI RECUPERO NELLA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI	" 326
4.8.4 - COTTURA NELLA PRODUZIONE DI CEMENTO	" 328
4.8.5 - COTTURA, CALCINAZIONE NELLA PRODUZIONE DI GESSO E CALCE	" 329
4.8.6 - COTTURA NELLA PRODUZIONE DI ARGILLA ESPANSA	" 331
4.8.7 - COTTURA NELLA PRODUZIONE DI LATERIZI	" 332
4.8.8 - RAFFREDDAMENTO CLINKER	" 334
4.8.9 - MACINAZIONE CEMENTO, GESSO E CALCE	" 335
4.8.10 - MACINAZIONE CARBONE	" 337
4.8.11 - TAGLIO, RIFILATURA, MACINAZIONE E RECUPERO SCARTI NELLA PRODUZIONE DI PANNELLI ED ELEMENTI PREFABBRICATI A BASE DI MATERIALI GESSOSI	" 338
4.8.12 - MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE PRODOTTI FINITI,	

INSACCO E SPEDIZIONE	" 340
4.8.13 - IMPIANTI TERMICI PER RISCALDAMENTO BITUME NELLA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E GAS NATURALE)	pag.341
4.8.14 - IMPIANTI TERMICI PER RISCALDAMENTO BITUME NELLA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI	" 342
4.9 - SETTORE CHIMICO - FARMACEUTICO	" 345
4.9.1 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTI CON COMBUSTIBILI SOLIDI	" 345
4.9.2 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI	" 348
4.9.3 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI MISTI (GAS METANO, GAS NATURALE)	" 349
4.9.4 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI MISTI (GAS METANO, GAS NATURALE, BIOGAS OLIO COMBUSTIBILE)	" 351
4.10 - SETTORE PETROLIFERO	" 353
4.11 - SETTORE ENERGETICO	" 354
4.12 - SETTORE SERVIZI	" 355
4.12.1 - CARICO, SCARICO, CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI VARI IN FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE	" 355
4.12.2 - SCARICO, CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI RIFIUTI E FANGHI DI DEPURAZIONE	" 356
4.12.3 - SELEZIONE, VAGLIATURA, FRANTUMAZIONE, MACINAZIONE DI RIFIUTI IN GENERE	" 357
4.12.4 - DISIDRATAZIONE/ESSICCAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE	" 358
4.12.5 - INCENERIMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE	" 360
4.12.6 - INCENERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI	" 364
4.12.7 - INCENERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI	pag.368
4.12.8 - INCENERIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO-NOCIVI	" 371
4.12.9 - INCENERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI	" 375
4.12.10 - CREMAZIONE SALME	" 378

4.12.11 - COMPOSTAGGIO RIFIUTI	" 379
4.12.12 - VENTILAZIONE COMPOST	" 380
4.12.13 - RIGENERAZIONE TERMICA GLICOLI-ETILENICI USATI PER LA DISIDRATAZIONE DEL GAS METANO	" 380
4.12.14 - COMPRESSIONE DI GAS NATURALE E GAS METANO TRAMITE COMPRESSORI AZIONATI DA TURBINE A GAS	" 383
4.12.15 - PRODUZIONE DI ENERGIA, CALORE O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI A LETTO FLUIDO	" 384
4.12.16 - PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA, CALORE O VAPORE CON TURBINE A GAS	" 387
4.12.17 - PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA, CALORE O VAPORE CON MOTORI AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE	" 389
4.12.18 - PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA, CALORE O VAPORE CON MOTORI FISSI AD ACCENSIONE COMANDATA	" 391
4.12.19 - PROVA MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA	" 393
4.12.20 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTI CON COMBUSTIBILI SOLIDI	" 396
4.12.21 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI	" 398
4.12.22 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI MISTI (GAS METANO, GAS NATURALE, BIOGAS, OLIO COMBUSTIBILE)	" 400
4.12.23 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI MISTI (GAS METANO, GAS NATURALE, BIOGAS)	" 402
4.13 - SETTORE METALLURGICO E METALMECCANICO	" 404
4.13.1 - CARICO, SCARICO E CONSERVAZIONE SABBIE O ALTRI MATERIALI INERTI	pag.404
4.13.2 - FABBRICAZIONE ANIME E FORME PER FONDERIA	" 405
4.13.3 - SECONDA FUSIONE DI GHISA IN FORNI CUBILOTTI	" 407
4.13.4 - SECONDA FUSIONE DI GHISA IN FORNI ROTANTI RISCALDATI CON GAS METANO O GAS NATURALE	" 409
4.13.5 - SECONDA FUSIONE DI GHISA IN FORNI ELETTRICI	" 411
4.13.6 - SECONDA FUSIONE DI ALLUMINIO	" 412
4.13.7 - PRESSOFUSIONE E AFFINAZIONE ALLUMINIO	" 414

4.13.8 - COLATURA IN CONCHIGLIA DI ALLUMINIO FUSO	" 416
4.13.9 - SECONDA FUSIONE DI PIOMBO	" 417
4.13.10 - FUSIONE E RAFFINAZIONE DI LEGHE E METALLI NON FERROSI	" 418
4.13.11 - DISTAFFATURA, SABBIATURA, DISTAFFATURA GRANIGLIATURA, PALLINATURA, RECUPERO TERRE	" 420
4.13.12 - RECUPERO METALLI DA ROTTAMI E SCORIE	" 421
4.13.13 - FUSIONE DI LEGHE FERROSE	" 423
4.13.14 - SECONDA FUSIONE DI ACCIAIO	" 424
4.13.15 - RECUPERO METALLI DA CAVI ED AVVOLGIMENTI ELETTRICI	" 426
4.13.16 - OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER	" 429
4.13.17 - ELETTRROEROSIONE	" 430
4.13.18 - RETTIFICA, TORNITURA, FORATURA, FRESATURA, TAGLIO	" 432
4.13.19 - ESSICCAZIONE SFRIDI METALLICI	" 433
4.13.20 - SALDATURA	" 434
4.13.21 - SALDATURA PER IMMERSIONE	" 436
4.13.22 - MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA	" 437
4.13.23 - METALLIZZAZIONE	" 438
4.13.24 - TRATTAMENTI TERMICI (TEMPRA, RICOTTURA, RINVENIMENTO, CARBONITRURAZIONE, BRUNITURA, IMPREGNAZIONE, ECC.)	" 440
4.13.25 - LAMINAZIONE, STAMPATURA, FORMATURA, PRESSATURA, CALAN-DRATURA	pag.442
4.13.26 - FOSFATAZIONE	" 443
4.13.27 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI CON ACIDI (DECAPPAGGIO, BRILLANTATURA, DISSOLUZIONE, LUCIDATURA, PASSIVAZIONE, ECC.)	" 444
4.13.28 - SGRASSAGGI ALCALINI	" 447
4.13.29 - SGRASSAGGI E LAVAGGI CON SOLVENTI CLORURATI	" 448
4.13.30 - SGRASSAGGI E LAVAGGI CON SOLVENTI CLOROFLUORURATI	" 449
4.13.31 - SGRASSAGGIO E LAVAGGIO A CICLO CHIUSO CON SOLVENTI CLORURATI E CLOROFLUORURATI CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI NON SUPERIORE A 10 kg	" 450
4.13.32 - SGRASSAGGIO E LAVAGGIO A CICLO CHIUSO CON SOLVENTI CLORURATI E CLOROFLUORURATI CON CONSUMO GIORNALIERO DI SOLVENTI SUPERIORE A 10 kg	" 451
4.13.33 - ZINCATURA A CALDO	" 451
4.13.34 - TRATTAMENTI GALVANICI	" 453

4.13.35 - APPLICAZIONE SMALTI INORGANICI SU SUPERFICI METALLICHE	" 455
4.13.36 - ESSICCAZIONE SMALTI INORGANICI APPLICATI SU SUPERFICI METALLICHE	" 456
4.13.37 - COTTURA SMALTI INORGANICI APPLICATI SU SUPERFICI METALLICHE	" 458
4.13.38 - APPLICAZIONE, APPASSIMENTO, ESSICCAZIONE E COTTURA/ POLIMERIZZAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO MINORE O UGUALE A 20 kg	" 459
4.13.39 - APPLICAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE	" 460
4.13.40 - POLIMERIZZAZIONE/COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE	" 461
4.13.41 - SVERNICIATURA GANCI O SUPPORTI TRAMITE COMBUSTIONE	" 462
4.13.42 - APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE O UGUALE A 400 kg	" 464
4.13.43 - ESSICCAZIONE E COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE OD UGUALE A 400 kg	" 466
4.13.44 - APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 400 kg	" 468
4.13.45 - ESSICCAZIONE E COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 400 kg	pag. 470
4.13.46 - APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE O UGUALE A 50 kg	" 473
4.13.47 - ESSICCAZIONE E COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE O UGUALE A 50 kg	" 475
4.13.48 - APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg	" 478
4.13.49 - ESSICCAZIONE E COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg	" 480
4.13.50 - APPLICAZIONE, ESSICCAMENTO E COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI E LITOGRAFICI NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI METALLICI	" 483
4.13.51 - PROVA MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA	" 485
4.13.52 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI SOLIDI	" 488
4.13.53 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI	" 490
4.13.54 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI	

MISTI (GAS METANO, GAS NATURALE)

" 492

4.14 - ALTRI SETTORI

" 494

- INDICE

" 495